

PRISMA[®]
Soc. Coop.

CODICE ETICO



*Sede legale ed amministrativa: Via Conte Hartig n.12
85028 Rionero in Vulture (PZ)*

Tel./Fax 0972/720372

www.gruppoprismacoop.it - e-mail: prismasoc@alice.it - pec: prismacop@pec.it



Premessa

CHE COS'E' «L'ETICA»?

L'«Etica» esprime l'insieme di norme di condotta – sia pubblica sia privata – seguite da una persona o da un gruppo di persone. È una parola usata in moltissimi contesti, e indica una riflessione su regole e principi da seguire nella vita pratica. Il raggio d'azione dell'etica, quindi, pur rinviando a un universo astratto (fatto di principi e valori), è tutt'altro che teorico: riguarda il quotidiano e si traduce in norme di comportamento. Usando le parole del filosofo Immanuel Kant, si può definire «etico» il comportamento di colui che opera, guidato non da timori di punizione o speranze di ricompensa opportunistici, ma dalla propria ragione «in modo di trattare l'umanità, così nella sua persona come in quella di ogni altro, sempre insieme come un fine, mai semplicemente come un mezzo per raggiungere un fine».

L'ETICA AZIENDALE

Quando la riflessione sull'etica si sposta dall'agire individuale a un più ampio ambito organizzativo e di business, il concetto di responsabilità e consapevolezza individuale si lega inevitabilmente a quello di «Responsabilità Sociale d'Impresa» o «Cittadinanza d'Impresa». Per la Prisma Soc. Coop., la Responsabilità Sociale d'Impresa si configura come la capacità di integrare le proprie attività di business con il rispetto e la tutela degli interessi di tutti i partner e di tutti gli individui con cui si relaziona, con la salvaguardia delle risorse ambientali e la loro conservazione per le generazioni future. In altre parole l'azione della Prisma Soc. Coop. è volta a perseguire il proprio business considerando il rispetto dovuto a tutti gli esseri viventi e il valore delle cose inanimate, come fine del proprio agire e non come mezzo per raggiungere il profitto.

LA MISSIONE DI PRISMA SOC. COOP.

La Prisma Soc. Coop. (di seguito Cooperativa o Società) è stata costituita allo scopo di ottenere per i propri soci, tramite la gestione in forma associata dell'azienda e la collaborazione allo sviluppo del movimento cooperativo, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La missione trova una sua corretta identificazione nell'art. 4 dello Statuto sociale.

Essa aderisce ai principi della cooperazione fondati su mutualità, solidarietà e democrazia.

IMPOSTAZIONE ETICA DELL'ATTIVITA'

E' convincimento di Prisma Soc. Coop. che l'etica nella conduzione degli affari favorisca il successo dell' attività imprenditoriale, contribuendo a diffondere una immagine aziendale di affidabilità, correttezza e trasparenza delle attività poste in essere nel perseguimento dei propri obiettivi, rappresentando tutto ciò valore primario ed essenziale per la Società.

L'attività di Prisma Soc. Coop. e, in particolare, la sua missione, richiedono che i rapporti con l'esterno siano improntati ad una puntuale osservanza delle leggi, delle regole di mercato e dei principi ispiratori della concorrenza leale, nel rispetto degli interessi legittimi dei propri stakeholder.

Si rende pertanto necessario individuare e definire quei valori che tutti i destinatari (gli "Stakeholder") soci, amministratori, sindaci, revisori, lavoratori a qualunque livello e senza alcuna eccezione, collaboratori, clienti, fornitori e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la Società, operando per il perseguimento dei suoi obiettivi - devono condividere, accettando responsabilità, ruoli e modelli di condotta nell'agire in nome e/o per conto della Società stessa.

A tal fine, Prisma Soc. Coop. ha deciso di adottare un codice etico aziendale (il "Codice Etico") che è volto ad ispirare, attraverso norme comportamentali, l'attività dell'azienda stessa e delle Società del Gruppo in linea con lo spirito mutualistico senza fini di speculazione privata, principi di lealtà e di onestà già condivisi dalla Cooperativa.

GLI STAKEHOLDER

Sono stakeholder quei soggetti - individui, gruppi, società, organizzazioni, istituzioni il cui apporto concorre alla realizzazione della missione sociale di Prisma Soc. Coop. o che, comunque, hanno interesse al suo perseguimento, essendo influenzati dagli effetti diretti o indiretti dell' attività della Cooperativa.

Il mantenimento, lo sviluppo di rapporti fiduciarì e la reciproca cooperazione con gli stakeholder costituisce quindi interesse primario della Società, anche al fine della reciproca soddisfazione delle parti coinvolte.

EMANAZIONE DEL CODICE ETICO

L'emanazione del Codice Etico da parte di Prisma Soc. Coop. è uno degli strumenti posti in essere dalla Cooperativa al fine di garantire la diffusione e l'osservanza di principi, norme e standard generali di comportamento atti alla salvaguardia dei valori etici di riferimento.



Il documento è uno degli elementi indispensabili del Modello Organizzativo-Gestionale e di Controllo societario, di cui la Cooperativa ha deciso di dotarsi a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo n. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni.

E' stato pensato con la finalità di raccomandare, promuovere o altresì vietare determinati comportamenti, di definire i principi di "deontologia aziendale" che Prisma Soc. Coop. riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutta l'organizzazione

Il Codice Etico contiene altresì disposizioni tese specificamente a prevenire la commissione dei reati considerati dal sopra citato decreto.

I soci, gli azionisti, gli amministratori, i sindaci, i collaboratori, i lavoratori a qualunque livello della Società, devono pertanto astenersi dal porre in essere, contribuire o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle prima evidenziate, possano anche solo favorirli.

Prisma Soc. Coop., a propria volta, si impegna ad adottare e promuovere le misure utili ed opportune affinché il vincolo del rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate, sia fatto proprio e praticato dai soci, azionisti, amministratori, sindaci, collaboratori, lavoratori a qualunque livello della Cooperativa.

COMPORAMENTI NON ETICI E VALORE DELLA REPUTAZIONE

Non sono etici quei comportamenti assunti da chiunque, singolo o organizzazione, per conto di Prisma Soc. Coop., che costituiscono violazione delle regole della civile convivenza e dei corretti rapporti sociali e commerciali, così come previsti e disciplinati da leggi e regolamenti.

Nella condotta degli affari i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia e possono favorire atteggiamenti ostili nei confronti della Cooperativa.

La buona reputazione favorisce gli investimenti da parte dei soci, degli investitori esterni e istituzionali, attrae le migliori risorse umane, favorisce i rapporti con gli interlocutori commerciali, imprenditoriali e finanziari, consolida l'affidabilità nei confronti dei creditori e la serenità dei rapporti con i fornitori.

I PRINCIPI DEL CODICE ETICO

A. PRINCIPI GENERALI

- La Cooperativa ispira la propria attività ai principi contenuti nel presente Codice e intende non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri di non condividerne il contenuto e lo spirito ovvero ne violi i principi e le regole di condotta.
- Gli Amministratori della Società, i soci, i dirigenti, i dipendenti e tutti i collaboratori sono tenuti al rispetto del presente Codice Etico.

B. ADESIONE ALLA CARTA DEI VALORI DELLA LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE

- La Società fa propri i valori e i principi della cooperazione approvati dalla Direzione Nazionale di Legacoop nella seduta del 14 luglio 1993 e riportati di seguito:
 - ✓ Il socio è il nucleo originario di ogni forma di mutualità e rappresenta il primo riferimento concreto dell'azione cooperativa.
 - ✓ Le imprese cooperative svolgono il proprio ruolo economico a favore dei cooperatori, delle generazioni future, della comunità sociale.
Esse offrono ai propri partecipanti sicurezza, vantaggi e riconoscimenti in proporzione al concorso individuale d'ognuno.
 - ✓ La principale risorsa della cooperazione è rappresentata dagli individui che ne fanno parte. Ogni cooperativa deve valorizzarne il lavoro, stimolarne e riconoscerne la creatività, la professionalità, la capacità di collaborare per il raggiungimento degli obiettivi comuni.
 - ✓ Il cooperatore si manifesta innanzitutto con il rispetto per le persone.
 - ✓ Al cooperatore si richiede franchezza, spirito di giustizia e senso di responsabilità, qualunque sia il suo ruolo o la sua posizione.
 - ✓ Le imprese cooperative si manifestano con la qualità dei lavori che svolgono, la trasparenza, l'onestà e la correttezza dei comportamenti.
 - ✓ La cooperazione considera il pluralismo sempre un bene. Nei rapporti che intrattiene con le altre forze economiche, politiche e sociali essa rispetta la loro natura, opinione, cultura e agisce secondo la propria originalità, autonomia, capacità di proposta.



- ✓ L'esistenza della cooperazione, il suo segno distintivo, la sua regola sono fondate sul principio di solidarietà. Al fondo di ogni relazione o transazione tra soggetti economici esistono sempre i rapporti umani.
- ✓ La cooperazione interpreta il mercato come un luogo di produzione di ricchezza, di rispetto della salute e dell'ambiente, di sviluppo dell'economia sociale. Essa agisce nel mercato non solo in osservanza delle leggi, ma secondo i principi di giustizia e utilità per i propri soci e per la collettività.
- ✓ La cooperazione concorre allo sviluppo del mercato migliorando le imprese esistenti e creandone di nuove; organizzando la domanda, rispondendo ai bisogni della collettività. Con questi significati essa intende la promozione cooperativa.
- ✓ La cooperazione considera il diritto e il rischio di fare impresa come manifestazioni di libertà.
- ✓ La cooperazione regola i rapporti interni sulla base del principio di democrazia.
- ✓ Le imprese cooperative realizzano compiutamente le proprie finalità associandosi nel movimento cooperativo, che promuove le relazioni tra di loro, che ne valorizza i patrimoni collettivi, garantendo le adeguate forme di controllo.
- ✓ La mutualità cooperativa, definita dai principi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, non è solo un modo di produrre e distribuire la ricchezza più adeguato agli interessi dei partecipanti, ma una concezione dei rapporti umani.

C. PRINCIPIO DI LEGALITÀ

La Società ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa si trova a operare. Tutte le attività devono pertanto essere improntate e svolte nel rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate.

La Società esige dai propri soci, amministratori, dirigenti e dipendenti in genere e da chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, anche di fatto, il rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate.

La Società s'impegna ad adottare le misure utili ed opportune affinché il vincolo del rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate, sia fatto proprio e praticato da soci, amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché da consulenti, fornitori, clienti e da ogni soggetto con cui intrattenga rapporti.

In nessun caso è giustificata o tollerata dalla Società una condotta in violazione di tali norme, anche qualora fosse perseguita nell'interesse di Prisma Soc. Coop.

D. SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La Società si impegna a promuovere la sicurezza e la salute sul lavoro, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in tema di sicurezza.

A questo fine gli impegni, esplicitati nella politica per la sicurezza, già certificata ai sensi della OHSAS 18001:07, includono:

- il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria relativa a salute e sicurezza sul lavoro;
- la sensibilizzazione e la formazione dei soci, dei dipendenti e dei collaboratori perché, nello svolgimento delle attività di competenza, garantiscano in ogni caso il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria relativa alla salute e sicurezza sul lavoro ed adottino le misure più adeguate per minimizzare i rischi connessi con tali attività;
- l'attuazione di modelli organizzativi e gestionali, conforme alle norme OHSAS 18001:07 adeguati per garantire il continuo rispetto delle prescrizioni di legge e il conseguimento degli obiettivi aziendali in tema di sicurezza, mediante l'approccio PROATTIVO in tutti i processi aziendali.

In particolare la Società, nell'assumere le proprie decisioni a qualunque livello operativo, fa riferimento ai principi fondamentali desunti anche dalla direttiva europea n° 89/391 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così individuati:

- a) evitare i rischi;
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c) combattere i rischi alla fonte;
- d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e produzione;
- e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso ;
- g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro,
- h) le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- i) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

La Prisma Soc. Coop. considera un investimento produttivo la destinazione alla sicurezza di risorse umane, professionali, organizzative, tecnologiche ed economiche.

La Cooperativa ritiene infatti di primaria importanza la salvaguardia della sicurezza e delle salute dei lavoratori, ponendosi come obiettivo non solo il rispetto di quanto richiesto dalle specifiche norme in materia, ma un'azione volta al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro.

Ritiene inoltre che il programma di prevenzione non possa prescindere dalla partecipazione convinta e consapevole di tutte le mansioni aziendali. Risulta quindi necessaria la continua ed adeguata diffusione della cultura della sicurezza a tutti i livelli.

E. RAPPORTI CON I DIPENDENTI

Prisma Soc. Coop. consapevole che il principale fattore di successo è costituito dalle risorse umane:

- *promuove il coinvolgimento del personale nel raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali;*
- *riconosce il contributo professionale delle persone in un contesto di lealtà e fiducia reciproca;*
- *valorizza le competenze professionali attraverso attività di formazione e crescita.*

Le risorse umane costituiscono un fattore indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo di un'impresa.

Pertanto la Cooperativa, per il tramite delle funzioni aziendali competenti, seleziona e gestisce i dipendenti seguendo una politica basata sul riconoscimento dei meriti e delle pari opportunità e prevedendo programmi volti all'aggiornamento professionale ed all'acquisizione di nuove competenze.

Per questo motivo la Cooperativa tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun dipendente operante nel contesto organizzativo della medesima Cooperativa.

I dipendenti del Prisma Soc. Coop. devono adeguare le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi e agli impegni previsti dal Codice Etico e tutte le attività aziendali devono essere svolte con impegno e rigore professionale.

Ogni dipendente deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità e alle funzioni assegnate, agendo in modo da tutelare il prestigio della Cooperativa.

La Cooperativa applica ai propri lavoratori la legislazione ed i contratti di lavoro vigenti, unitamente ai trattamenti previdenziali, contributivi ed assicurativi previsti dalle norme in vigore e dagli accordi di settore.

Essa verifica che gli stessi obblighi siano adempiuti ed i medesimi trattamenti siano applicati, in conformità alla legislazione vigente, dai propri appaltatori e subappaltatori.

La Cooperativa offre pari opportunità a tutti i dipendenti sulla base delle loro qualifiche professionali e delle loro capacità individuali, senza alcuna discriminazione di religione, razza, credo politico, sindacale o di sesso ed evitando favoritismi ed agevolazioni di ogni sorta.



La Cooperativa si impegna a creare un ambiente di lavoro, che oltre ad essere adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale dei Dipendenti ai sensi della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione, favorisca la collaborazione reciproca e lo spirito di squadra nel rispetto della personalità individuale, e sia immune da pregiudizi, intimidazioni, illeciti condizionamenti o indebiti disagi.

Nel rispetto della legislazione vigente in materia di privacy, la Cooperativa si impegna a tutelare le informazioni attinenti alla sfera privata dei propri Dipendenti.

Il Dipendente che riceve, promette od esegue doni o trattamenti di favore che travalichino gli ordinari rapporti di cortesia, deve immediatamente avvertirne il superiore gerarchico il quale ne darà prontamente notizia all'Organismo di Vigilanza che eseguirà le dovute verifiche ed adotterà gli opportuni provvedimenti.

Tutti i dipendenti della Prisma Soc. Coop. hanno l'obbligo di:

- conoscere le norme contenute nel Codice Etico e le norme di riferimento che regolano l'attività svolte nell'ambito della propria funzione;
- astenersi da comportamenti contrari a tali norme;
- rivolgersi ai propri superiori o alle funzioni interne a ciò deputate, tra cui l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01, per chiedere chiarimenti, in caso di necessità, per l'applicazione delle norme del Codice Etico;
- riferire ai propri superiori o alle funzioni interne a ciò deputate, tra cui l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01, ogni possibile violazione delle norme del Codice Etico o ogni richiesta di violazione che sia stata loro rivolta;
- collaborare con le funzioni interne a ciò deputate, tra cui l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01, per verificare le possibili violazioni di norme del Codice Etico.

Nei confronti dei terzi tutti i dipendenti hanno l'obbligo di:

- informarli adeguatamente circa gli obblighi imposti dal Codice Etico;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- adottare le opportune iniziative in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice Etico.

I dipendenti della Prisma Soc. Coop. sono tenuti nell'espletamento della propria attività lavorativa a tenere un comportamento nei confronti dei colleghi e di terzi basato sui seguenti valori:

- lealtà e responsabilità nell'adempimento delle proprie funzioni;
- onestà e integrità;
- autocontrollo;
- adattabilità;
- flessibilità;

- creatività;
- propositività;
- attenzione alle opportunità;
- collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni;
- cortesia e gentilezza;
- rispetto;
- ascolto e integrazione;
- innovazione;
- efficacia;
- efficienza;
- miglioramento continuo.

F. AMBIENTE

La Cooperativa si impegna a perseguire la tutela dell'ambiente, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. Tale impegno è esteso anche alle ditte subappaltatrici e affidatarie operanti nei propri cantieri.

A questo fine gli impegni, esplicitati nella politica ambientale, già certificata ai sensi delle norme UNI EN 14001, includono:

- il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria in campo ambientale;
- l'uso, nel rispetto delle previsioni contrattuali, di processi, tecnologie e materiali che consentano la riduzione dei consumi delle risorse naturali e che comportino il minor impatto ambientale;
- la limitazione della produzione di rifiuti attraverso, ove possibile, il loro riutilizzo e la corretta gestione dei rifiuti;
- il ripristino delle aree di cantiere a fine lavori, in modo da riqualificare il territorio e riportare l'ambiente il più possibile prossimo alle condizioni iniziali;
- la predisposizione di un sistema di gestione ambientale certificato UNI EN 14001:2004 per il controllo e il miglioramento delle attività dirette che hanno un potenziale impatto sull'ambiente;
- la prevenzione degli inquinamenti del suolo, dell'aria e delle acque;
- il rispetto degli habitat naturali, con particolare riferimento ai siti protetti;
- il rispetto delle specie animali e vegetali in via di estinzione o comunque protette;
- la sensibilizzazione dei soci, dei dipendenti e dei collaboratori alle tematiche ambientali attraverso azioni di informazione e formazione.



La Prisma Soc. Coop. nell'esecuzione degli interventi di cui è responsabile, assicura che siano svolte tutte le indagini preventive per verificare i possibili rischi ambientali e pianificare le adeguate azioni preventive.

G. PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.

I soci, i dipendenti ed i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, per conto della Società, devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità ed operare con la diligenza del buon padre di famiglia.

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali, così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

La Società si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali dei soci, dei dirigenti e dei dipendenti o collaboratori che operano per la Società, siano focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

H. PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE

La Società persegue il proprio oggetto sociale nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti sociali, assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali e la tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei soci, salvaguardando l'integrità del capitale sociale e del patrimonio.

La Società condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge dirette ai soci e al pubblico.



La Società esige che gli Amministratori, i soci, i responsabili di funzione ed i dipendenti, tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale degli altri organi sociali.

E' vietato porre in essere qualsiasi comportamento volontario da parte degli Amministratori della Società volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale.

Gli Amministratori non devono effettuare alcun tipo di operazione societaria suscettibile di cagionare un danno ai creditori.

E' vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l'assemblea dei soci per ottenere la irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che si sarebbe prodotta.

E' vietato diffondere intenzionalmente notizie false sia all'interno che all'esterno della Società, concernenti la Società stessa, i soci, i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che per essa operano, con la piena consapevolezza e conoscenza della loro falsità.

Gli organi della Società, i loro membri, i soci e i dipendenti, in occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione, senza ostacolare in nessun modo le funzioni degli Organi ispettivi e di controllo e della Autorità Giudiziaria.

I. RAPPORTI CON I FORNITORI, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

Prisma Soc. Coop. ha attivato procedure aziendali finalizzate alla regolamentazione delle modalità di scelta dei fornitori, degli appaltatori e dei subappaltatori.

Pur operando al fine di conseguire il massimo vantaggio competitivo, tali procedure tengono conto oltre che della convenienza economica – anche della capacità tecnico/economica dei propri collaboratori, valutandone e analizzandone continuamente l'idoneità, affidabilità ed efficienza nelle singole realtà e specificità di impiego.

I contratti vengono stipulati secondo criteri finalizzati a garantire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.

I fornitori, gli appaltatori e i subappaltatori sono chiamati contrattualmente al rispetto del presente codice etico anche in relazione al sistema sanzionatorio applicabile in caso di violazione dello stesso e riportato al capitolo del Modello dedicato.

J. RAPPORTI CON CONSULENTI E PARTNER



I rapporti della Cooperativa con Consulenti e Partner sono ispirati ai principi di correttezza, lealtà e trasparenza nonché al pieno rispetto degli impegni contrattuali assunti.

La selezione dei Consulenti e dei Partner deve avvenire secondo i principi contenuti nel presente Codice, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nelle procedure e regolamenti interni, utilizzando la forma scritta, sulla base di parametri obiettivi quali la qualità, il prezzo dei beni e/o servizi, la capacità di fornire e garantire beni e/o servizi di livello adeguato alle esigenze della Cooperativa.

In ogni caso la Prisma Soc. Coop. si avvarrà di Consulenti e Partner che operino in conformità alla normativa vigente ed ai principi ed alle regole previste nel presente Codice.

Nei rapporti con i Consulenti ed i Partner sono vietate dazioni, omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e di valore (modico) tale da non compromettere l'immagine della Cooperativa e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore che non sia determinato dalle regole di mercato.

K. RAPPORTI CON IL MERCATO

La Società crede nella libera e leale concorrenza ed informa le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premiano la capacità, l'esperienza e l'efficienza e compete lealmente sul mercato rispettando le regole della concorrenza e la libertà dell'industria e del commercio.

In particolare la Società, i suoi amministratori, soci e dipendenti debbono contrastare qualsiasi forma di frode nel commercio e rispettare i titoli di proprietà industriale e i diritti d'autore.

La Società, i suoi amministratori, soci e dipendenti debbono, a fronte di legittima richiesta, fornire informazioni complete, corrette, adeguate e tempestive sia all'esterno che all'interno della Società, possibilmente utilizzando la forma scritta.

La Società condanna qualsiasi comportamento, da chiunque per suo conto posto in essere, consistente nel promettere od offrire direttamente od indirettamente denaro od altre utilità a dipendenti, dirigenti o amministratori di società pubbliche o private, italiane o dell'Unione Europea, perché gli stessi compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, da cui possa conseguire per la Società un indebito o illecito interesse o vantaggio.

La Prisma Soc. Coop. i propri Amministratori ed i propri Dipendenti, Consulenti, Fornitori, Appaltatori e Partner devono tenere comportamenti corretti negli affari di interesse della Cooperativa e nei rapporti con le società concorrenti evitando di porre in essere azioni che violino le leggi sulla concorrenza o i diritti di terzi e nella conduzione delle sue attività, Prisma Soc. Coop. vieta qualunque azione nei confronti o da parte di terzi in grado di ledere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio. A tal fine si impegna a mettere in atto le misure



necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e altre condotte idonee a integrare il pericolo di commissione di reati.

L. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Gli organi della Società e i loro membri, i soci, i dipendenti, i consulenti e collaboratori, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto della Società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana, dell'Unione Europea o di paesi terzi, ispirano ed adeguano la propria condotta al fine di non indurre la Pubblica Amministrazione alla violazione dei principi dell'imparzialità e del buon andamento cui è tenuta.

I contatti con la Pubblica Amministrazione, italiana, dell'Unione Europea e/o di paesi terzi, sono limitati a chi è specificatamente e formalmente incaricato dalla Società a trattare o di avere contatti con tali amministrazioni, funzionari pubblici, enti, organizzazioni e/o istituzioni.

La Società condanna qualsiasi comportamento, da chiunque per suo conto posto in essere, consistente nel promettere od offrire direttamente od indirettamente denaro od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani, dell'Unione Europea e/o di paesi terzi, da cui possa conseguire per la Società un indebito o illecito interesse o vantaggio.

Le persone incaricate dalla Società di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione italiana, dell'Unione Europea e/o di paesi terzi, non possono per nessuna ragione porre in essere comportamenti volti ad influenzare illegittimamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio che prendono decisioni per conto della P.A. italiana, dell'Unione Europea e/o di paesi terzi, al fine di far conseguire alla Società un indebito o illecito profitto o vantaggio.

È proibito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee anche di modico valore e/o importo.

La Società condanna i comportamenti volti ad ottenere, da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

La Società non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana, dell'Unione Europea o di paesi terzi, da soggetti terzi quando, in base alle informazioni disponibili, si possa configurare un conflitto d'interessi.

M. PRINCIPI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE

- La Cooperativa condanna qualsiasi comportamento lesivo della personalità individuale, dell'integrità fisica, culturale e morale delle persone con le quali si relaziona e si impegna a contrastare qualsiasi comportamento di questa natura, incluso l'utilizzo di lavoro irregolare.
- La Cooperativa condanna l'utilizzo di lavoro infantile e pertanto si impegna a non utilizzare o sostenere tale forma di lavoro.
- La Cooperativa condanna l'utilizzo di "lavoro obbligato" e pertanto si impegna a non utilizzare o sostenere tale forma di lavoro.
- La Cooperativa si impegna a garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre.
- La Cooperativa si impegna a rispettare il diritto dei lavoratori di aderire ai sindacati.
- La Cooperativa si impegna a non effettuare alcun tipo di discriminazione.
- La Cooperativa si impegna a non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari quali punizioni corporali, coercizione fisica e mentale, abusi verbali.
- La Cooperativa si impegna ad adeguarsi all'orario previsto dalla legge e dagli accordi nazionali e locali
- La Cooperativa si impegna a retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo aziendale.
- La Cooperativa si impegna al rispetto della privacy di dipendenti e collaboratori, mediante l'adozione di modalità di trattamento e conservazione dei dati personali e sensibili che rispettino la legislazione vigente e diano garanzie di efficacia.

N. CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ

La Società condanna qualsiasi attività che implichi falsificazione, contraffazione, alterazione e/o spendita di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento.

A tal fine è fatto obbligo ai suoi Amministratori, soci, dipendenti e collaboratori di rispettare ed applicare la legislazione, italiana e comunitaria, e di vigilare per prevenire anche la detenzione e l'utilizzo o la spendita in buona fede, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa essere riconducibile a reati di questa natura.

La Società condanna qualsiasi attività che implichi il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsiasi forma o modo.



A tal fine è fatto obbligo ai suoi Amministratori, soci, dipendenti e collaboratori di rispettare ed applicare le leggi antiriciclaggio, italiane e comunitarie, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa configurare un reato di questa natura.

La Società crede profondamente nei valori democratici e condanna qualsiasi attività che possa avere finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

A tal fine è fatto obbligo ai suoi Amministratori, soci, dipendenti e collaboratori di rispettare ed applicare le leggi antiterrorismo, italiane e comunitarie, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa configurare un reato di questa natura.

La Società condanna qualsiasi attività finalizzata ad accessi abusivi a sistemi informatici o telematici, pubblici o privati, allo scopo di danneggiamento o acquisizione di informazione, dati e programmi informatici.

O. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI

Prisma Soc. Coop.:

- a) si impegna a gestire il flusso dell'informazione in modo che lo stesso risponda ai requisiti di veridicità, completezza e accuratezza, anche relativamente ai dati a contenuto finanziario, contabile o gestionale.
- b) assicura altresì la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, definendo e aggiornando continuamente le specifiche procedure per la protezione delle informazioni richieste dalle norme vigenti, in materia di trattamento dei dati personali.
- c) ritiene che tutti coloro che, nell'esercizio delle proprie funzioni lavorative, si trovano ad avere la disponibilità di informazioni e dati riservati, siano tenuti ad usare tali dati solo ai fini consentiti dalle leggi e nel rispetto di quanto dichiarato dalle normative vigenti.

P. CONFLITTO DI INTERESSI

- a) Tutti i collaboratori devono assicurare che ogni decisione di business sia presa nell'interesse della Cooperativa; essi quindi devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi, che possa intaccare la loro indipendenza di giudizio e di scelta.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni:

- o svolgere una funzione di vertice (Amministratore, Consigliere, Direttore di Area, Responsabile di Funzione) e avere interessi economici con fornitori, clienti o concorrenti (possesso di quote, azioni, incarichi professionali, ecc.) anche attraverso i familiari;



- o curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività lavorativa, anche da parte di un familiare, presso fornitori;
 - o accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con Prisma Soc. Coop.
- b) La Società non potrà affidare lo svolgimento di una funzione pubblica per conto della Pubblica Amministrazione italiana, dell'Unione Europea o di paesi terzi, a proprio personale o a soggetti terzi quando, in base alle informazioni disponibili, questo possa configurare un conflitto d'interessi.

Q. UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI

- a) Ogni collaboratore è tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo.

In particolare, ogni collaboratore deve utilizzare con scrupolo i beni a lui affidati, evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'Azienda.

Ogni collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate e ha il dovere di informare tempestivamente le Unità preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per la Cooperativa.

- b) Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni collaboratore è tenuto a:
- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
 - non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale; non navigare su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi.

R. REGALI, OMAGGI E BENEFICI

Omaggi o regalie sono consentiti solo se di valore modesto e non possono essere in alcun modo interpretati come strumento per ricevere favori illegittimi e comunque nel rispetto delle procedure aziendali a ciò preordinate.

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Cooperativa.



In particolare è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, revisori, consiglieri di Prisma Soc. Coop., sindaci o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

La Società condanna qualsiasi comportamento, da chiunque, per suo conto, posto in essere, consistente nel farsi promettere e/o nell'accettare direttamente od indirettamente benefici, denaro od altre utilità da terzi interessati ai risultati della funzione pubblica esercitata dai suoi amministratori, soci, dipendenti, collaboratori, procuratori e più in generale dai soggetti terzi che agiscono per conto della Società.



PRISMA[®]
Soc. Coop.



Modello di
organizzazione
gestione e controllo
ex D.LGS. 231/2001

*Sede legale ed amministrativa: Via Conte Hartig n.12
85028 Rionero in Vulture (PZ)
Tel./Fax 0972/720372*

www.gruppoprismacoop.it - e-mail: prismasoc@alice.it - pec: prismacop@pec.it



LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: QUADRO NORMATIVO.

Il regime giuridico della responsabilità amministrativa: D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e la sua evoluzione

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (qui di seguito, per brevità, il Decreto¹), ha introdotto nell'ordinamento italiano una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere, per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.

I presupposti applicativi della nuova normativa possono essere, in estrema sintesi, indicati come segue:

- a) l'inclusione dell'ente nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione;
- b) l'avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dallo stesso decreto, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
- c) l'essere autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all'interno dell'Ente;
- d) la mancata adozione o attuazione da parte dell'Ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
- e) in alternativa al punto che precede, per il solo caso di reato commesso da parte di un soggetto apicale, anche il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'Ente (o l'insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo) e l'elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall'Ente stesso.

In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la ricorrenza di ciascuna delle condizioni di cui ai punti d) ed e) è oggetto di una presunzione semplice (*juris tantum*), fatta salva la facoltà dell'ente di fornire prova contraria (c.d. inversione dell'onere della prova).

¹ Il provvedimento in esame ("Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, è stato emanato in attuazione alla delega al Governo di cui all'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. Quest'ultima trova il suo antecedente logico in tutta una serie di atti stipulati a livello internazionale, elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stipulata a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo stipulato a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta convenzione, con annessa dichiarazione stipulata a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonché Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione stipulata a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, stipulata a Parigi il 17 dicembre 1997.



Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l'assoggettabilità dell'ente a sanzioni di svariata natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quella pecuniaria (fino ad un massimo di Euro 1.549.000) e quelle interdittive, variamente strutturate (fino alla chiusura coattiva dell'attività).

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni rispecchia nei suoi tratti fondamentali il processo penale vigente, del quale, non a caso, il primo costituisce l'appendice eventuale; del pari, a dispetto del nomen juris adottato, l'intero contesto sostanziale in cui il Decreto si inserisce è dichiaratamente ispirato a un apparato concettuale di matrice penalistica.

L'ambito applicativo delle nuove disposizioni, originariamente limitato agli artt: 24, 25 e 26 della Legge, è stato successivamente esteso, sia mediante modifica dello stesso decreto (dall'art. 6, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, dall'art 3 D.Lgs. n. 61, 11 aprile 2002, dall'art. 3 della Legge del 14 gennaio 2003, n. 7, dall'art 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228, dall'art. 187- quaterdecies della Legge del 18 aprile 2005, n. 62, dall'articolo 31 della Legge n. 262, 28 dicembre 2005, dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, l'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 sia mediante rinvii al decreto stesso /dagli artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 e dall'art. 192 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e la legge 27 maggio 2015, n. 69).

Per effetto di tali progressivi ampliamenti il Decreto si applica allo stato ai seguenti reati, in forma consumata o, limitatamente ai delitti, anche semplicemente tentata:

- l' allegato al presente modello di organizzazione e gestione riporta l'elenco completo dei reati e delle fattispecie ad oggi previsti ai sensi del D.Lgs 231/2001.

La fattispecie prevista dalla Legge e le sanzioni comminate

Gli elementi positivi di fattispecie

La fattispecie, cui il Decreto collega l'insorgere della peculiare forma di responsabilità da essa contemplata, postula la contemporanea presenza di tutta una serie di elementi positivi (il cui concorso è cioè necessario) e la contestuale assenza di determinati elementi negativi (la cui eventuale sussistenza costituisce viceversa un'esimente).

Per quanto riguarda gli elementi positivi va innanzitutto precisato che il Decreto si applica ad **ogni società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica** (qui di seguito, per brevità, l'ente), fatta eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici.

Ciò posto, la responsabilità prevista dal decreto a carico dell'ente scatta qualora sia stato commesso **un reato** che:

- a) risulti compreso tra quelli indicati dal decreto nell'apposito elenco (qui di seguito, per brevità, un reato);



- b) sia stato realizzato anche o esclusivamente **nell'interesse** o **a vantaggio dell'ente**, salvo che in quest'ultima ipotesi il reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo del reo o di terzi;
- c) sia stato realizzato da una **persona fisica**:
 - i. **in posizione apicale** (ossia che esercita una funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso: qui di seguito, per brevità, Soggetto Apicale); ovvero
 - ii. **sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale** (qui di seguito, per brevità, Soggetto Subordinato).

L'elenco dei reati

Per effetto delle successive modifiche apportate al Decreto risultano attualmente assoggettati all'applicazione di quest'ultimo i seguenti reati, in forma consumata e, relativamente ai soli delitti, anche semplicemente tentata:

- l' allegato al presente modello di organizzazione e gestione riporta l'elenco completo dei reati e delle fattispecie ad oggi previsti ai sensi del D.Lgs 231/2001.

Gli elementi negativi di fattispecie

Pur quando siano stati integrati tutti gli elementi positivi di cui sopra, la responsabilità prevista dal decreto a carico dell'ente non scatta se il reato è stato commesso:

- I) da un Soggetto Apicale, se l'ente prova che:
 - a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (qui di seguito, per brevità, il Modello);
 - b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (qui di seguito, per brevità, l'Organo di Vigilanza). Negli enti di piccole dimensioni tali compiti possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente;
 - c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;



d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organo di Vigilanza (di seguito anche OdV);

II) da un Soggetto Subordinato, se il Pubblico Ministero non prova che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello.

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'ente sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la pubblicazione della sentenza di condanna;
- d) la confisca.

Le sanzioni predette sono applicate al termine di un complesso procedimento cui si fa riferimento in seguito. Quelle interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- a) sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza delle responsabilità dell'ente a norma di decreto;
- b) vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare in concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente in via definitiva.

La sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto, comunque non inferiore a € 10.329 e non superiore a € 1.549.000, da determinarsi in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema "per quote").

Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive consistono:

- a) nella interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico esercizio; nell'esclusione da



agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste da Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni le sanzioni interdittive pur tuttavia non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo, oppure
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità, oppure
- c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado concorrono tutte le seguenti condizioni:
 1. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tale senso;
 2. l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;
 3. l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La confisca

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.



Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: la sua adozione

Il Decreto introduce una **particolare forma di esonero della responsabilità** in oggetto qualora l'ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente suddetti modelli di organizzazione e di gestione,
- d) che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Modello quale esimente nel caso di reato

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- 1) individuare le aree di rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- 2) predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- 4) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- 5) configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto dispone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad esempio Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti può formulare (entro 30 giorni) osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

E' infine previsto che, negli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

PRISMA SOC. COOP. e l'adozione del Modello: introduzione



PRISMA SOC. COOP. ritiene opportuno adeguarsi alle prescrizioni contenute nel Decreto procedendo all'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito Modello), al fine di prevenire la commissione di reati di cui al Decreto stesso ed assicurare, sempre più, condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari delle attività aziendali che lo compongono.

PRISMA SOC. COOP. ritiene, inoltre, che l'adozione di tale Modello, unitamente alla contemporanea emanazione del Codice Etico, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti coloro che a vario titolo collaborano con la cooperativa, al fine di far seguire, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etici e sociali cui la società si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

PRISMA SOC. COOP. ha proceduto all'analisi delle aree di rischio, secondo le prescrizioni del Decreto, delle Linee Guida formulate da ANCPL (vedi seguente paragrafo), nonché delle recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'organo amministrativo di PRISMA SOC. COOP. adotta il Modello di Organizzazione e Gestione e nomina al proprio interno un "Organismo di Vigilanza", con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Le Linee Guida elaborate da ANCPL

Il D.Lgs. n. 231/2001 all'art. 6 comma 2 prevede espressamente che i Modelli di organizzazione e di gestione, quale strumento di prevenzione ed esimente della responsabilità dell'ente, debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.



ANCPL ha approvato il testo definitivo del proprio "Codice di comportamento – Linee Guida per la predisposizione di modelli di organizzazione e gestione (MOG231)", che possono essere schematizzate nelle seguenti **fasi fondamentali** individuate dall'art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001:

- "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati:";
- "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire".

Gli aspetti essenziali delle Linee Guida di ANCPL

Sulla base di quanto esposto al paragrafo precedente, così come previsto dalle Linee Guida di ANCPL, è possibile individuare i quattro principali elementi che sono stati tenuti in considerazione per le fasi di progettazione e redazione del Modello per poterne garantire validità ed efficacia:

- MAPPATURA DELLE ATTIVITA' SENSIBILI, cioè individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati.
- MISURE PREVENTIVE, cioè prevedere specifici protocolli in relazione ai reati da prevenire.
- MISURE DI CONTROLLO, cioè vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello mediante apposito organismo.
- MISURE DISCIPLINARI, cioè sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

PRISMA SOC. COOP. ha provveduto ad elaborare il Modello Organizzativo e di Gestione utilizzando le Linee Guida di ANCPL in questione come punto di riferimento.

Tuttavia è opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle Linee Guida di ANCPL non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta dell'ente cui si riferisce, ben può discostarsi dalla Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

Evoluzione giurisprudenziale

Ai fini della redazione del Modello Prisma Soc. Coop. ha tenuto in considerazione anche i primi orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in materia.

In particolare, sebbene le pronunce che fino ad oggi si sono occupate di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 non siano entrate nel merito dell'adeguatezza dei sistemi di controllo, le stesse comunque offrono già delle prime indicazioni circa le

caratteristiche che i Giudici ritengono essenziali al fine di valutare l' idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati.

Nella varietà delle decisioni emergono alcuni riferimenti costanti al fine di verificare l' idoneità del Modello adottato, quali il riferimento alle condotte criminose per cui si procede, alla struttura organizzativa, alle dimensioni, al tipo di attività ed alla storia anche giudiziaria della società coinvolta nel procedimento.

Più in particolare i Giudici hanno valutato:

- i. l' autonomia e l' indipendenza in concreto dell' Organismo di Vigilanza²;
- ii. l' analiticità e completezza nell' individuazione delle aree a rischio³;
- iii. la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l' attuazione delle decisioni dell' ente in relazione ai reati da prevenire⁴;
- iv. la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell' organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l' osservanza dei modelli⁵;
- v. l' introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate⁶.

Prisma Soc. Coop. pertanto ha provveduto a redigere il Modello anche alla luce di queste prime decisioni giurisprudenziali, pur nella consapevolezza che le stesse non sono affatto vincolanti e che, allo stato, non hanno ancora acquisito il valore di giurisprudenza consolidata.

² G.I.P. Tribunale di Roma, ord. 4.4.2003 - FINSPA

³ Vedi nota n. 2

⁴ G.I.P. Tribunale di Milano, ord. 20.09.2004 – IVRI Torino

⁵ Tribunale di Milano, ord. 14.12.2004

⁶ Vedi nota n. 4

L'AZIENDA, STRUTTURA ED ASSETTO ORGANIZZATIVO

Informazioni generali

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA SOCIETA'	
Ragione sociale:	PRISMA SOC. COOP
Data costituzione:	03 febbraio 1981
Forma giuridica:	società COOPERATIVA
Categoria:	cooperativa di produzione e lavoro
Mutualità:	prevalente
Albi	Albo Società Cooperativa n.iscrizione A164674
P.IVA / C.F.	00532870763
Telefono/Fax	0972-720372
Pec	prismacop@pec.it
e-mail	primasoc@alice.it
Sito internet	www.gruppoprismacoop.it
Governance:	Consiglio di Amministrazione
Durata in carica CDA:	tre esercizi
Sedi:	
- Legale	• Sede Legale: comune di RIONERO IN VULTURE (PZ), via Conte Hartig,12;;
- Amministrativa	• Sede amministrativa: comune di RIONERO IN VULTURE (PZ), via Conte Hartig,12;
- Altre unità locali	• Altra unità locale: ufficio comune di POTENZA, via Maratea, 8;
Settore di attività:	Impresa di costruzioni
Certificazioni	SOA (come da ultima attestazione certificata) UNI EN ISO 9001;BS OHSAS 18001; ISO 14001



Prodotti/servizi:	lavori edili; edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere edili connesse e accessorie, opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia, lavori di restauro di edifici monumentali, lavori di costruzione e pavimentazione stradali, rilevati aeroportuali e ferroviari, lavori idraulici, acquedotti fognature, impianti di irrigazione e sistemazione idraulica
Territorio operativo:	Basilicata

Presentazione dell'azienda

Pensata nell'immediato dopo terremoto del 1980, la cooperativa, che nasce con il nome di "Coop. 23 Nov. 80", si proponeva di coniugare l'esigenza di ricostruzione e riparazione del patrimonio edilizio immobiliare del territorio locale con un bisogno di occupazione e la necessità di aggregare maestranze qualificate.

Costituitasi, infatti, nei primi mesi del 1981, inizia la propria attività nel II trimestre dello stesso anno e l'obiettivo di costruire un'azienda che realizzasse un fatturato di circa 3 mld di vecchie lire viene raggiunto nel 1° biennio.

Questo standard consente di avere un'organizzazione tecnico-amministrativa ben definita e strutturata.

Agli inizi degli anni '90 "Coop. 23 Nov. 80" diventa *Prisma Soc. Coop.*

L'azienda realizza diversi interventi in commesse pubbliche e si specializza anche nel recupero di beni storici ed architettonici, ma a metà degli novanta il blocco dei lavori pubblici, in seguito anche al depauperamento dei fondi per la ricostruzione e la localizzazione dello stabilimento FIAT S. Nicola di Melfi, che rappresenta una nuova opportunità d'investimento in previsione di un aumento della domanda di nuove abitazioni da parte dei dipendenti, portano ad una riconversione dell'attività nella realizzazione di abitazioni private.

Prisma Soc. Coop. investe nell'acquisto di terreni edificabili e delinea come proprio core business due settori ritenuti strategici:

- Edilizia privata residenziale;
- Recupero edilizio e monumentale.

Il valore della produzione del 2009 raddoppia rispetto al 2008 e dai poco più di 2 milioni si passa a 4 milioni di euro.

Il valore della produzione incrementa grazie alla realizzazione di lavori edili che consistono nella predisposizione di un campo eolico e nella realizzazione di fabbricati per civile abitazione commissionati da una cooperativa edilizia.



Nel corso del 2010, principalmente, si continua con lavori nel campo eolico e con la realizzazione di fabbricati per civile abitazione commissionati da cooperative edilizie, con un valore della produzione sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente. Il management è stabile ed è in grado di cooptare ulteriori professionalità per dare sempre migliore qualità.

Negli anni 2011/2015 si stanno sviluppando le commesse per la costruzione di alloggi nel comune di Rionero in Vulture, nel comune di Venosa, e nella città di Potenza.

L'impresa è impegnata ad assumere lavori pubblici e privati per il mantenimento delle proprie maestranze, che principalmente sono soci della cooperativa.

L'impresa Prisma, con l'attuale rapporto, tra il numero dei soci lavoratori e il numero di lavoratori non soci, mantiene i requisiti di mutualità prevalente.

Uno dei punti di forza della Società Cooperativa Prisma è sicuramente la capacità di fare rete, caratteristica che ha permesso di aumentare notevolmente i volumi produttivi.

Infatti la società collabora attivamente con due cooperative di abitanti molto presenti sul territorio: la società cooperativa Sirio Habitat e la società cooperativa Casa del Sole.

Questa collaborazione ha portato alla nascita di una rete d'impresa denominata *RETEIMPRESE ABITARE*, un contratto di rete costituito in data 27 maggio 2011, con la finalità di sperimentare un metodo di integrazione e di lavoro stabile, che avesse le caratteristiche di network, tentando di conseguire i seguenti risultati:

- a) Processo di razionalizzazione dell'area commerciale;
- b) Processo di razionalizzazione dell'area acquisti;
- c) Processo di integrazione e scambio di risorse umane;
- d) Potenziamento dell'area ricerca e sviluppo;
- e) Creazione di un'area di comunicazione.
- f) Possibilità di registrare un marchio per gli alloggi che si realizzeranno con giunti sismici e di classe energetica A.

Detta collaborazione ha permesso di affrontare anche da un punto di vista organizzativo la crescente mole di lavoro che si sviluppata negli ultimi anni.

La Prisma Soc.Coop. da anni ha ottenuto l'attestazione SOA:

(come da ultimo attestato certificato)



Prisma Soc. Coop. da sempre orientata al controllo totale delle proprie attività ed al loro impatto vanta un sistema di gestione integrato Qualità, Sicurezza ed Ambiente.

Il sistema di gestione è stato istituito garantendo la conformità agli attuali standard riconosciuti a livello nazionale ed internazionale quali:

- ❖ la UNI EN ISO 9001, per il sistema di gestione della qualità;
- ❖ la BS OHSAS 18001, per il sistema di gestione della sicurezza;

❖ la UNI EN ISO 14001, per il sistema di gestione dell'ambiente;

Modello di Governance di Prisma Soc. Coop.⁷



⁷ Ulteriori informazioni sul modello di governante e sugli organi sociali sono rinvenibili nello statuto societario.

Assemblea dei soci

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

➤ L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno;
- approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
- Delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

➤ L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia attribuita dalla legge;
- sull'emissione degli strumenti finanziari;

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 5, eletti dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati dalla legge e dello statuto, all'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega nel rispetto comunque dell'art.2381 c.c. e dello statuto.



Gli organi destinatari di deleghe riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, come previsto dall'art.2381. comma 5 c.c. e dallo statuto.

Il presidente del cda

Il Presidente del Consiglio di amministrazione della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma sociale, la rappresentanza legale della Cooperativa nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione .

Il collegio sindacale

Il Collegio sindacale nominato ed operante ai sensi di legge, si compone di tre membri effettivi, tra i quali il Presidente dell'organo e di due supplenti, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento ed è competente sul controllo contabile della società.

Rspg

Prisma adotta un modello di organizzazione e gestione ai sensi della 231/2001 integrato con gli altri sistemi gestionali già in essere in azienda, pertanto per questa figura si rimanda alle procedure ed al manuale del sistema di gestione aziendale conforme alla norma BS 18001:2007 ed al DRV redatto ai sensi del D.lgs 81:08.

Responsabile della Qualità

Per questa figura si rimanda alle procedure ed al manuale del sistema di gestione aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008.

Responsabile Ambientale

Per questa figura si rimanda alle procedure ed al manuale del sistema di gestione aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI PRISMA SOC. COOP.

Missione

Costruire in Qualità, in Sicurezza, nel rispetto dell'Ambiente e nei Tempi di consegna previsti sono gli elementi alla base della grande sfida che PRISMA SOC. COOP. si è data per affrontare il

mercato dell'edilizia e delle costruzioni in genere, per favorire una vera crescita socio-economica dell'azienda e del territorio in cui opera.

Lo sviluppo della società è connotato da un equilibrio tra quantità e qualità ed è misurato non solo in termini di fatturato ma soprattutto con la crescita del personale ed in particolare della sua professionalità.

Gli uomini e le donne di PRISMA SOC. COOP., pertanto, sono al centro della vita e dello sviluppo aziendale, sono il motore e l'essenza fondamentale della implementazione quantitativa e qualitativa delle performance aziendali.

Collocare i propri lavoratori nelle migliori condizioni di lavoro possibili significa renderli partecipi dell'importanza del loro apporto nell'attività lavorativa e nel contempo poter far esprimere loro le massime potenzialità collaborative.

Queste azioni continue tendono a favorire sia la crescita imprenditoriale di PRISMA SOC. COOP. sia un comportamento aziendale coerente ed univoco attraverso l'intreccio e la collaborazione attiva e fattiva tra idea, progettazione e realizzazione, con lo scopo di soddisfare il cliente sia privato che pubblico, in modo efficace e rispettoso degli impegni contrattuali.

Mantenere nel tempo e nel territorio di riferimento alti livelli di competitività e spiccate capacità produttive nel rispetto di principi e valori fondati sull'etica del lavoro e su di una sana cultura d'impresa, al fine di fortificare le proprie radici e confermare salde relazioni nel tessuto economico e sociale.

In sintonia con la propria matrice storica PRISMA SOC. COOP. si prefigge di conciliare il ruolo imprenditoriale con i principi della mutualità, della coesione sociale e della valorizzazione del lavoro.

Facendo perno su tali radici storiche PRISMA SOC. COOP. ha nel tempo definito i propri valori, mettendo progressivamente a fuoco un'etica aziendale che si declina in cinque punti fondamentali e che permea tutti i comportamenti della società:

- centralità della persona;
- radicamento territoriale e sviluppo delle comunità locali;
- l'azienda come valore collettivo;
- trasparenza ed etica degli affari;
- solidarietà.

PRISMA SOC. COOP. sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle aspettative dei soci, adotta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, fissandone i principi di riferimento.



Obiettivi del Modello e suoi punti cardine

Tale iniziativa, sebbene non imposta dal decreto (che indica il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio), si propone inoltre di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e/o per conto della società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel decreto stesso.

Il Modello è stato predisposto sulla base delle prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida elaborate da ANCPL.

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato ("attività sensibili") e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:

- da un lato determinare una piena consapevolezza di tutti coloro che operano in nome e per conto di Prisma Soc. Coop. di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione e la cui commissione è fortemente censurata dalla Società, in quanto contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato;
- dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati stessi.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati, sono:

- la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, le "attività sensibili" appunto;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e la documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali.

Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale

Il Modello è suddiviso nelle seguenti parti:

- **Parte Generale**, che contiene i punti cardine del Modello e tratta del funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio, il Codice Etico ne è parte integrante;
- **Parte Speciale**, il cui contenuto è costituito dalle diverse tipologie di reato previste dal Decreto, e dagli illeciti da prevenire nei diversi processi aziendali;

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'integrazione della Parte Speciale, relativamente a nuove fattispecie di reato che fossero in futuro incluse nell'ambito di applicazione del Decreto, è demandato all'organo amministrativo della società il potere di integrare il presente Modello in una fase successiva, mediante apposita delibera.

Approvazione del Modello

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale, dalla Parte Speciale e dagli Allegati che ne formano parte integrante, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Prisma Soc. Coop. in data 27/01/2016

Modifiche e aggiornamento del Modello

Come sancito dal Decreto, il Modello è "atto di emanazione dell'organo dirigente"⁸. Di conseguenza le successive modifiche nonché eventuali integrazioni sostanziali sono rimesse alle competenze del Consiglio di Amministrazione di Prisma Soc. Coop..

Tuttavia è riconosciuta, in via generale, al Presidente della società – previa informativa all'Organismo di Vigilanza – la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

La metodologia di risk management

E' da osservare che il processo di "risk management" è un processo permanente e continuativo. Inizia normalmente con un momento di ricognizione generale dei rischi, prosegue con una verifica degli elementi di controllo aziendali già esistenti e con un piano di miglioramento del controllo.

Si tratta di un processo permanente innanzitutto perché la ricognizione deve essere periodicamente rivista in concomitanza di eventi aziendali interni o esterni straordinari.

⁸ Art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto.



Il processo di "risk management" che ha come obiettivo primario quello di individuare e realizzare un sistema di gestione del rischio, trascina inevitabilmente con sé anche il concetto di "rischio accettabile".

Nessun sistema di controllo interno può fornire una copertura assoluta dal rischio.

Poiché il controllo costa, sia in termini diretti, sia in termini di costi impliciti, un buon sistema di controllo interno deve mirare a ridurre il rischio a livelli accettabili, sia riducendo la probabilità che si manifesti, sia riducendone l'impatto.

Per lo stesso motivo non si lavora sui rischi che hanno una remota possibilità di manifestarsi.

Se in un sistema di controllo interno tradizionalmente inteso, il concetto di rischio accettabile è facilmente intuibile almeno sul piano concettuale e si riferisce in massima parte ad una logica economica dei costi (il rischio è considerato accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere), in un sistema di controllo preventivo in relazione al rischio di commissione reati la soglia concettuale di accettabilità, almeno nei casi di reati dolosi, è individuabile nello stesso Decreto che, all'art.6, richiede che i Modelli siano tali che il reato possa essere commesso solo eludendoli *fraudolentemente*.

L'introduzione di reati di natura colposa costringe a rivedere la soglia concettuale di rischio accettabile, ovvero l'applicabilità degli effetti esimenti previsti dal D.Lgs. 231/2001.


L'elusione fraudolenta del Modello non appare applicabile in questo caso, in quanto incompatibile con le qualità intrinseche e soggettive dei reati colposi conseguenti la violazione della normativa in tema di sicurezza sul lavoro o di tutela dell'ambiente.

È sostituibile con la realizzazione di una condotta (non volontaria dell'evento) che viola le prescrizioni del Modello in materia di sicurezza o di ambiente, nonostante la dimostrata e puntuale vigilanza prevista dal sistema e richiesta dal D.Lgs. 231/2001.

Identificazione dei processi e delle attività sensibili

Così come richiesto dal Decreto il primo passaggio metodologico fatto è stato quello di operare una ricognizione dell'intera attività aziendale per identificare le aree suscettibili della commissione di reati. Per quanto riguarda la società si è tenuta in considerazione l'ipotesi di lettura "per processi" prevista dalle Linee Guida di ANCPL e che fa riferimento ai macro processi così indicati:

Così come richiesto dal Decreto il primo passaggio metodologico fatto è stato quello di operare una ricognizione dell'intera attività aziendale per identificare le aree suscettibili della commissione di reati. Per quanto riguarda la società si è tenuta in considerazione l'ipotesi di lettura "per processi" prevista dalle Linee Guida di ANCPL e che fa riferimento ai macro processi così indicati:




Fasi operative

L'approccio metodologico adottato è stato implementato e sviluppato attraverso una serie di fasi operative. L'inizio di tale attività ha richiesto una preventiva acquisizione di dati ed informazioni sul sistema organizzativo della Società e sui processi operativi, utili ai fini della pianificazione di dettaglio delle singole fasi.

L'implementazione della suddetta metodologia si è articolata nelle seguenti fasi:

- Analisi iniziale e Mappatura dei processi a rischio
- Progettazione del Modello
- Adozione del Modello



Fase 1: Analisi Iniziale e Mappatura dei processi a rischio

L'analisi iniziale ha perseguito le seguenti finalità:

- individuare il **sistema organizzativo e i processi** dell'azienda;
- individuare i **reati potenzialmente a rischio**, in base al settore merceologico ed alle attività concretamente svolte dall'azienda;
- individuare per ogni reato potenzialmente a rischio le aree maggiormente esposte a rischio (processo aziendale ove sia possibile, in linea teorica, la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/2001) e le relative attività aziendali;
- valutare, per ciascuna combinazione processo / reato, il livello di rischio reato nelle condizioni di prevenzione e controllo determinate dal sistema gestionale preesistente;
- valutare, complessivamente sull'intera azienda, lo **stato degli otto strumenti organizzativi** identificati dalle *Federal Sentencing Guidelines* degli Stati Uniti e dai correlati *compliance programs*. Gli otto strumenti da valutare sono i seguenti:
 - Leadership e governance
 - Standard di comportamento e procedure operative
 - Comunicazione
 - Formazione
 - Informazione e valutazione delle performance
 - Controllo
 - Risorse umane
 - Reazione alle violazioni

La metodologia adottata per la valutazione del *livello di rischio reato* prevede:

Analisi delle attività

L'analisi delle attività e dei processi costituisce la base per la costruzione dell'intero modello, poiché consente di individuare le aree aziendali di esposizione al rischio e le modalità di possibile commissione del reato, in relazione specifica alla realtà aziendale ed alla sua organizzazione.

L'analisi si è svolta assumendo come oggetto di indagine i diversi processi gestionali (amministrativo, produttivo, commerciale) e gli eventi gestionali che si sviluppano all'interno di tali processi (pagamenti ed incassi, gestione finanziaria etc.).

Il risultato finale è costituito dal documento "analisi della situazione organizzativa in base alle indicazioni del D.Lgs. 231/2001".

Analisi Documentale

Il passaggio successivo per la costruzione del modello è rappresentato dall'analisi dei documenti (regolamenti interni, deleghe e procure) connessi alle attività individuate o con aspetti specifici delle attività stesse.

Anche in questo caso, il risultato finale è costituito dal documento "analisi della situazione organizzativa in base alle indicazioni del D.Lgs. 231/2001".

All'interno dei processi deve essere rispettato il principio di separazione delle responsabilità (tra chi decide, chi autorizza, chi esegue e chi controlla) ed i poteri ed i rapporti gerarchici devono essere chiari e conosciuti.

Valutazione Del Rischio Residuo

Per ogni processo aziendale analizzato deve essere svolta una valutazione relativa al grado di efficacia ed efficienza dei punti di controllo previsti dalle procedure in essere o adottate successivamente.

La valutazione del rischio residuo deve essere documentata ed il documento di valutazione deve riportare l'identificazione del punto di debolezza, le proposte di miglioramento in merito e le raccomandazioni relative al possibile miglioramento dei documenti aziendali esistenti.

Per quanto riguarda la metodologia di identificazione dei processi e sistemi di controllo per la prevenzione delle irregolarità è stato adottato un approccio fondato su un modello di valutazione composto da otto componenti, elaborati in base alla "best practice" internazionale, con un essenziale contributo derivante dalle *Federal Sentencing Guidelines* statunitensi, da cui è nata l'esperienza dei "compliance programs".

Tra l'altro, tali regole, secondo il "position paper" sulla Legge dell'ottobre 2001 emesso dalla Associazione Italiana Internal Auditors, costituiscono il riferimento autorevole più qualificante in tema di valutazione della responsabilità societaria e sono state esplicitamente prese in considerazione dal legislatore italiano, come risulta dalla relazione governativa alla Legge.

In particolare, le componenti del modello di valutazione adottato sono sinteticamente descritti di seguito, insieme ad una sintesi delle valutazioni che sono state svolte:

<p>Governo In questo ambito sono state esaminate le modalità di attribuzione delle competenze degli organi interessati alla gestione dei sistemi di controllo interno</p>	<p>Codice Etico e procedure operative In questo ambito sono stati esaminati i sistemi organizzativi adottati al fine di verificarne la coerenza con le risultanze del processo di "<i>risk assessment</i>", con norme e regolamenti, con l'attuale assetto organizzativo, con la metodologia di</p>
--	--



	gestione dei processi aziendali e delle risorse umane
<p>Comunicazione In tale ambito è stato esaminato il sistema di comunicazione interna in relazione agli elementi del Modello, ed, in particolare, all'adeguatezza dei contenuti, dei canali utilizzati, della periodicità/frequenza della comunicazione, della differenziazione per gerarchia, funzione e livelli di rischio ed alla comprensibilità del linguaggio.</p>	<p>Formazione In tale ambito sono state esaminate le prassi e le procedure utilizzate per la formazione del personale sull'applicazione del Modello, sia nel quadro dei programmi a contenuto generale che di quelli a contenuto specifico, sviluppati o da sviluppare, per gli addetti alle aree di rischio</p>
<p>Risorse umane In tale ambito sono state esaminate le prassi e le procedure utilizzate per la gestione delle risorse umane nel regolare i principali aspetti del rapporto di lavoro dipendente; saranno valutati anche gli altri aspetti qualificanti in chiave di prevenzione degli illeciti, quali, ad esempio, i sistemi di incentivazione e quelli dissuasivi e sanzionatori, tra cui l'allontanamento del personale, specificati dalla Legge. svolti.</p>	<p>Controllo In tale ambito sono state esaminate le prassi e le procedure utilizzate per le attività di controllo e di monitoraggio delle <i>performance</i> degli elementi del Modello; quindi, sarà esaminata l'adeguatezza dei processi di controllo delle aree e delle operazioni a rischio attraverso segnali premonitori ("<i>red flags</i>"), anomalie (<i>audit</i> di processo), controlli di "<i>routine</i>" nelle aree a rischio (<i>audit</i> di <i>performance</i>) ed infine della adeguatezza del Modello (c.d. "<i>compliance program</i>," o <i>audit</i> del Modello).</p>
<p>Informazione In questo ambito sono state esaminate le caratteristiche e le modalità di generazione, accesso e "<i>reporting</i>" direzionale delle informazioni necessarie per un'efficace vigilanza sui rischi da parte degli organismi interessati ed, in primo luogo, da parte dell'Organismo di Vigilanza previsto dalla Legge; pertanto, è stata analizzata la disponibilità dei dati necessari per l'esercizio di un'efficace vigilanza preventiva e successiva sulle attività a rischio, l'esistenza di canali di comunicazione preferenziali per la segnalazione di operazioni esposte a rischio, sia da parte di terzi che da parte del personale (c.d. "<i>help line</i>"), la tempestiva segnalazione del cambiamento dei profili dei rischi (es. nuove normative, acquisizioni di nuove attività, violazioni del sistema dei controlli interni, accessi ed ispezioni da parte di enti supervisor, etc.), nonché la regolare registrazione e "<i>reporting</i>" degli eventi sopradescritti, con le relative azioni successive implementate e l'esito dei controlli svolti.</p>	<p>Violazioni In questo ambito sono state analizzate le caratteristiche e le modalità di effettuazione delle attività di "<i>audit</i>" e/o di investigazione interna ed esterna, al fine di verificarne l'efficacia sia in termini di standard professionali e/o qualitativi, sia in termini di effetto sull'aggiornamento degli elementi del sistema di controllo interno e di "<i>corporate governance</i>".</p>

I **risultati** dell'attività di analisi iniziale hanno riguardato i seguenti contenuti:

- le attività e le funzioni aziendali (incluse nelle aree individuate) risultate potenzialmente più esposte al rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001;
- le fattispecie di reato potenzialmente ascrivibili alle singole attività svolte;
- la documentazione esistente che regola le attività svolte;
- le misure di prevenzione in essere;



- il livello di rischio reato per ogni reato associato al singolo processo di riferimento, con evidenziazione dei casi nei quali il rischio è considerato superiore al desiderato;
- i centri di responsabilità per ciascuna area aziendale a rischio;
- l'analisi delle deleghe di funzioni esistenti;
- l'analisi preliminare sulle procedure operative e sul sistema organizzativo, con riferimento ai sette elementi del modello.

Fase 2: Progettazione

Scopo di questa fase è stato quello di definire il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Prisma Soc. Coop., ai sensi del d.lgs. 231/2001, articolato in tutte le sue componenti.

La realizzazione di questa fase è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

Prisma Soc. Coop. ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governo ed in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Il Modello costituisce un sistema organico di regole e di attività di controllo volto a:

- assicurare condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali a tutela della reputazione e dell'immagine, degli interessi dei soci e del lavoro dei propri dipendenti;
- prevenire i reati che potrebbero essere posti in essere sia da parte di soggetti apicali sia da parte dei loro sottoposti, e dare luogo all'esonero da responsabilità dell'ente in caso di commissione di uno dei reati individuati nel d.lgs. 231/2001.

Il presente documento è costituito da una "Parte Generale", che contiene i principi cardine del Modello e da una "Parte Speciale", predisposta, in ragione delle attività aziendali e dei Processi Sensibili rilevati e dei relativi interventi di miglioramento, per le diverse categorie di reato contemplate nel d. lgs. 231/2001.

Fase 3: Adozione del Modello

Questa è la fase nella quale l'organizzazione deve dare piena evidenza del proprio commitment attraverso una serie di atti formali rilevanti.



Si indica di seguito l'iter consigliato per giungere alla adozione del modello di prevenzione reati e nelle sue linee generali seguito da Prisma Soc. Coop.:

- il Consiglio di Amministrazione deve deliberare l'approvazione dello statuto di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e contemporaneamente nominare i componenti interni ed esterni dello stesso e stabilirne il compenso, identificando il responsabile in caso di organismo plurisoggettivo;
- l'Organismo di Vigilanza deve riesaminare ed eventualmente fare propri gli altri documenti di sistema che costituiscono il modello di prevenzione reati: codice etico, modello di organizzazione e di gestione nella sua parte generale e speciale, sistema sanzionatorio, protocolli e/o procedure;
- il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza e del Collegio Sindacale, deve deliberare l'approvazione dei documenti di sistema già citati al punto precedente;
- il vertice dell'organizzazione deve comunicare a tutto il personale l'avvenuta costituzione dell'Organismo di Vigilanza e il dovere di leale collaborazione con tale organo aziendale;
- i documenti approvati devono essere comunicati divulgati e trasmessi, con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, a tutto il personale ed a tutti i collaboratori.

Il Modello ed il Codice Etico a confronto

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione di reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche. Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice Etico, che è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di un'etica aziendale, ma privo di una specifica proceduralizzazione.

Tuttavia, anche in considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida di ANCPL, si tende a realizzare una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un corpus di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

I comportamenti di dipendenti e amministratori ("Dipendenti"), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della società ("Consulenti") e delle altre controparti contrattuali di Prisma Soc. Coop., quali ad esempio eventuali partner in



joint venture, ATI etc ("partner"), devono conformarsi alle regole di condotta – sia generali sia specifiche – previste nel Modello e nel Codice Etico.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Funzioni dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di un corretto svolgimento dell'attività della Società e del funzionamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo, come previsto dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, deve essere implementato un Organismo di vigilanza che si possa identificare in una o più persone indipendenti di elevata moralità e di comprovata esperienza professionale.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza compete al Consiglio di Amministrazione e la sua individuazione è legata a ragioni di opportunità rispetto alle mansioni svolte (al fine di evitare coincidenze di funzioni di controllo su attività direttamente svolte) ed all'impegno complessivo nel quadro delle attività aziendali.

Non possono ricoprire le funzioni o fare parte dell'Organismo di Vigilanza coloro che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001, ovvero abbiano subito condanna ad una pena comportante l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

Nel dettaglio, le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:

- *vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;*
- *disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;*
- *analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia del modello;*
- *cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, sia attraverso proposte di adeguamento del modello, sia attraverso la verifica della loro validità.*

In applicazione di quanto indicato dal codice etico, compiti dell'Organismo di vigilanza sono :

- monitorare costantemente l'applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, anche attraverso l'accoglimento delle eventuali segnalazioni e suggerimenti;
- segnalare eventuali violazioni del Codice di significativa rilevanza;

- esprimere pareri vincolanti in merito all'eventuale revisione del Codice Etico o delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice stesso.

Vigilanza sul funzionamento del modello

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo di vigilanza effettua :

- a) attivazione delle modalità di controllo;
- b) svolgimento interventi di controllo sulla operatività ed efficacia dei punti di controllo previsti dalle procedure aziendali
- c) verifica dell'implementazione delle azioni di miglioramento indicate dal documento di analisi;
- d) interventi di controllo sui bilanci d'esercizio e sulle principali operazioni che ricadano nella sfera di possibile rischio
- e) svolgimento di valutazioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio;
- f) stesura di rapporti periodici al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività;
- g) redazione di una relazione periodica di riesame del modello, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Come indicato nel punto f), nei confronti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di vigilanza deve elaborare rapporti periodici, che illustrino gli interventi ordinari di controllo e relazioni specifiche nel caso di interventi su operazioni rilevanti o su attività a cadenza periodica (ad es. bilancio).

Le suddette relazioni devono evidenziare i processi e/o le procedure aziendali oggetto di controllo, la descrizione delle attività di controllo realizzate, gli eventuali problemi rilevati, le raccomandazioni ed i suggerimenti utili a superare le problematiche emerse.

Per quanto riguarda le modalità di concreta attuazione delle sue funzioni, il primo compito dell'Organismo è quello di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, accertando :

- che i punti di controllo generale previsti dal modello aziendale siano effettivamente operanti,
- che i punti di controllo preventivo specifici, all'interno delle diverse procedure, abbiano effettivamente operato.

La metodologia che deve essere applicata è quella di "controllo dei controlli", selezionando, con cadenza periodica, un campione di operazioni ed accertando, sui documenti generati da tali operazioni, l'evidenza del controllo e la sua corretta esecuzione.



La vigilanza comporta inoltre l'esame di singole operazioni rilevanti, dal punto di vista quantitativo o qualitativo, intervenute nel corso del periodo in cui viene esercitata.

La procedura di controllo consiste nel ripercorrere i diversi passaggi del processo che ha dato luogo ad una operazione rilevante, esaminando la documentazione disponibile, le evidenze di controllo, i poteri delle persone che hanno agito, le autorizzazioni previste, la sostanziale congruenza dell'operazione.

Nel corso dello svolgimento della attività di vigilanza e controllo possono emergere diverse tipologie di rilievo :

- casi in cui i controlli previsti dal modello non hanno operato, per errori o negligenza da parte delle persone che ne erano responsabili; tali casi devono essere segnalati alle funzioni gerarchiche responsabili ed approfonditi per accertare se si tratta di eventi occasionali o di prassi e comportamenti ripetitivi;
- deviazioni dalle procedure previste o eventuali comportamenti censurabili; anche in questo caso, oltre a segnalare i rilievi alle funzioni gerarchiche responsabili, occorre approfondire il caso per accertare se la Società sia stata esposta a rischi significativi, mettere in atto i possibili correttivi e sanzionare i comportamenti censurabili.
- punti di controllo previsti o procedure stabilite che risultano nella pratica poco efficienti o poco efficaci ai fini della prevenzione dei reati; la segnalazione di tali rilievi dovrebbe attivare interventi di manutenzione straordinaria del modello di prevenzione.

Riesame periodico del modello

L'Organismo di Vigilanza svolge una funzione sulla manutenzione e l'aggiornamento del modello, segnalando eventuali punti di debolezza rilevati nel corso del controllo e cambiamenti normativi che comportino nuove condizioni di rischio.

Verifica il grado di diffusione del Codice etico e le azioni per migliorarne la sua adeguatezza.

A cadenza periodica, l'Organismo di Vigilanza provvede ad effettuare il riesame del modello ed i risultati complessivi dell'attività svolta e gli interventi relativi alla manutenzione ed all'adeguamento del modello di prevenzione, costituiscono l'oggetto della relazione (punto f indicato sopra); tale relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale.

Manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria del Modello vengono attivati a fronte di mutamenti interni nei processi o nelle attività aziendali, di mutamenti normativi che configurano nuovi profili di rischio e/o informazioni relative a nuove possibilità di commissione dei reati.



L'Organismo di vigilanza analizza la documentazione e le informazioni e valuta, in relazione alla gravità ed alla possibile soluzione del problema, se attivare azioni correttive, preventive o di miglioramento, secondo le modalità di seguito indicate, eventualmente coinvolgendo la Direzione aziendale ed il Consiglio di Amministrazione.

Azioni correttive, preventive e di miglioramento

Le azioni correttive, preventive e di miglioramento sul modello sono attivate a seguito degli interventi di verifica del suo funzionamento e di riesame periodico del modello stesso, ovvero a seguito di segnalazioni rilevanti (reati, inefficienze, modifiche dei processi etc.) o di mutamenti dei processi e delle procedure aziendali o della normativa di riferimento.

L'attivazione dell'azione compete all'Organismo di vigilanza che sottopone le proposte di integrazione e/o modifica all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

IL SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di un sistema di sanzioni disciplinari (commisurate alla violazione commessa), applicabili in caso di illeciti relativi al presente modello, contribuisce ad accrescere l'efficacia del modello stesso ed a rendere più efficiente e pregnante l'azione di controllo affidata all'Organismo di vigilanza.

L'adozione di un apparato sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. e) del D. Leg. 231/2001, un requisito essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione dell'apparato sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello e, pertanto, potrà essere attivata e portata a compimento indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito di un eventuale procedimento penale, qualora il comportamento oggetto di sanzione disciplinare configuri la fattispecie di reato rilevante per il D. Lgs. 231/2001. Il Sistema Disciplinare è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Prisma Soc. Coop., il quale costituisce parte integrante del Modello, e delle norme e procedure indicate nel Modello.

La violazione dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole di condotta indicate nel Modello costituisce un illecito disciplinare.

Sono definiti illeciti disciplinari i comportamenti tenuti dai soci e dai lavoratori in violazione delle regole e principi comportamentali contenuti nel Modello e nel Codice Etico, e comunque solo nel caso in cui detti comportamenti siano effettivamente idonei a produrre danni alla Società.

Le sanzioni disciplinari vengono applicate nei limiti previsti e previo espletamento della procedure indicate dal contratto collettivo di lavoro applicato per i lavoratori dipendenti e nel



rispetto della normativa vigente e delle indicazioni contrattuali nelle altre tipologie di collaborazione.

Ai lavoratori dipendenti potranno pertanto essere applicate le seguenti sanzioni :

- a) rimprovero verbale
- b) rimprovero scritto
- c) multa
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
- e) licenziamento

La definizione delle sanzioni da irrogare viene commisurata al livello di responsabilità ed autonomia del dirigente e del dipendente, all'eventuale presenza di precedenti disciplinari a carico, all'intenzionalità del comportamento posto in essere ed alla gravità, in termini di livello di rischio per la Società, del comportamento stesso.

In caso di violazione da parte di uno o più componenti del C.d.A., l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale saranno informati, da parte dell'Organismo di vigilanza, delle circostanze della violazione, al fine di assumere gli opportuni provvedimenti.

Ogni comportamento, posto in essere da consulenti esterni o da professionisti, in contrasto con le linee di condotta indicate nel Codice Etico, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, può determinare, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto e l'eventuale richiesta di risarcimento danni, qualora da tale comportamento la Società possa subire l'irrogazione di misure sanzionatorie.

L'Organismo di Vigilanza rappresenta il riferimento delle segnalazioni di qualsiasi violazione del Codice Etico, in merito alle quali :

- provvede a un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione;
- agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di una forma di discriminazione o penalizzazione;
- assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge;
- in caso di accertata violazione, riporta la segnalazione e gli eventuali suggerimenti ritenuti necessari al vertice aziendale o alle funzioni interessate, secondo la gravità delle violazioni per gli adempimenti disciplinari.



INFORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Organismo di Vigilanza deve assicurare i momenti di divulgazione e informazione nei confronti dei soci, dei dipendenti e degli altri collaboratori aziendali, in merito al codice etico ed agli altri aspetti del modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale.

La programmazione dell'attività informativa deve assicurare i seguenti interventi :

- consegna di copia cartacea o elettronica/digitale del presente manuale e di tutta la documentazione interna richiamata;
- comunicazioni o note informative in occasione di modifiche sostanziali al modello con consegna dei documenti modificati,
- informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti con consegna di copia cartacea o elettronica/digitale del Codice Etico;

SISTEMA DISCIPLINARE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONATORI

Un elemento determinante nella costruzione del modello, correlato all'adozione di un codice etico, consiste nell'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione della norma, nonché delle procedure previste dalla Legge e poste alla base del modello "esimente" adottato. Nell'ambito del complesso ed articolato sistema di impostazione dei modelli esimenti e stante le specifiche finalità degli stessi, è chiaro come simili violazioni ledano il rapporto di fiducia instaurato con la società e debbano di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

E' importante sottolineare, inoltre, come l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinda dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Quanto alla tipologia delle sanzioni irrogabili, in via preliminare va precisato che, nel caso di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, di legge o di contratto, dove applicabili, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.



La parte del Modello che contempla il codice comportamentale e sanzionatorio, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, dovrà essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti.

PRESUPPOSTI DEL CODICE DISCIPLINARE

Il presente codice è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in tema di lavoro.

In considerazione del sistema delle relazioni sindacali in essere e dell'articolato normativo esistente a riguardo dei contratti collettivi di lavoro specificatamente applicabili al personale della Società, non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nei contratti collettivi e negli accordi sindacali.

Si è unicamente provveduto a raccordare le statuizioni organizzative e regolamentari previste dal Modello adottato, alle eventuali inosservanze dei soggetti agenti nell'ambito del Modello stesso ed a commisurare le ipotesi di sanzione alla gravità ed al rischio, anche potenziale, che l'operato in deroga dei soggetti possa costituire ai fini della commissione dei reati di cui alla Legge richiamata.

SANZIONI PER PERSONALE DIPENDENTE

1. Il comportamento del lavoratore dipendente che viola le regole previste dal Modello è definito illecito disciplinare.
2. Le sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti rientrano tra quelle indicate dal codice disciplinare aziendale, di cui al vigente CCNL per i dipendenti della Società, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) ed eventuali normative speciali, di legge o di contratto, applicabili.
3. In relazione a quanto detto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste anche dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al vigente CCNL per il personale dipendente. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.
4. Il lavoratore responsabile di azioni od omissioni in contrasto con le regole previste dal presente modello, è soggetto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle



inosservanze ed al danno provocato alla società o a terzi, alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a. richiamo verbale
 - b. richiamo scritto;
 - c. multa;
 - d. sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
 - e. licenziamento;
5. Il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso incorre nel provvedimento di richiamo scritto, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle specifiche disposizioni.
6. Il lavoratore, che essendo già incorso nel provvedimento del richiamo scritto persista nella violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, incorre nel provvedimento della sanzione pecuniaria, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della non osservanza delle specifiche disposizioni. La multa potrà essere d'importo pari ad un massimo di quattro ore di retribuzione base da devolvere ad un'organizzazione di solidarietà.
7. Il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nell'area a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società arrechi danno alla Società stessa o la esponga ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda, incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda. Nello stesso provvedimento incorre il lavoratore che, essendo già incorso nel provvedimento della multa, persista nella violazione delle procedure interne dal presente Modello o continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Il lavoratore potrà essere sospeso dal servizio e dall'intera retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni.
8. Il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dalla Legge, ferme restando le sue eventuali autonome responsabilità di carattere penale, incorre nel provvedimento del licenziamento, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti che, determinando un grave pregiudizio per l'Azienda, fanno venire



meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti. Nello stesso provvedimento incorre il lavoratore che, essendo già incorso nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, persista nella violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

9. Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto dell'azienda in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal dipendente, a seguito della violazione da parte di quest'ultimo sia delle procedure che delle norme comportamentali previste dalla Legge.

SANZIONI PER PERSONALE DIRIGENTE

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello, o di adozione nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dal vigente C.C.N.L. del personale dirigente della Società.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto dell'azienda in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal dirigente, a seguito della violazione da parte di quest'ultimo sia delle procedure che delle norme comportamentali previste dalla Legge.

MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

In caso di violazione da parte degli amministratori o da parte dei membri del collegio sindacale delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o i principi del Modello, l'OdV informerà tempestivamente l'intero consiglio di Amministrazione ed il collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI

Nei contratti e negli accordi stipulati con società consulenti, collaboratori esterni, partners, etc., devono essere inserite specifiche clausole in base alle quali ogni comportamento degli stessi, ovvero da loro incaricati, posto in essere in contrasto con le linee guida del Modello e tale da comportare il rischio di commissione di reati previsti dalla Legge consentirà alla Società di risolvere il contratto, salvo il risarcimento dei danni.

MONITORAGGIO

Il sistema disciplinare verrà costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza.



STATUTO ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Scopo ed ambito di applicazione

È istituito presso la Società Prisma Soc. Coop. (di seguito "la Società") un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") adottato dalla Società con delibera Consiglio di Amministrazione del....., allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

2. Nomina e composizione

L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale composto da n. 3 componenti interni e/o esterni, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza nomina, al suo interno, il Presidente con il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza, da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi accettata.

3. Cessazione dall'incarico

La revoca dell'Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa. A tale proposito, per giusta causa di revoca potrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo così come definiti nel presente Statuto;



- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal citato Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- o nei casi in cui il Cda intravede la necessità di dover sostituire uno o più membri dell'organismo di vigilanza.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la revoca dei poteri del componente dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi.

Fermo restando quanto precisato al primo capoverso, il suddetto incarico cesserà automaticamente con il venir meno del rapporto di lavoro di ciascun componente interno con la Società.

4. Durata in carica

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata dell'incarico è fissata in anni tre, eventualmente rinnovabili con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore.

5. Rapporto gerarchico

A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo di Vigilanza è collocato in posizione di staff al Vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente al Consiglio di Amministrazione, qualora le violazioni emerse siano riferibili agli Amministratori o siano, comunque, di particolare gravità.

6. Rapporto informativo

L'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare, in ordine all'attività svolta, il Consiglio di Amministrazione con una periodicità almeno annuale, nonché in genere ogni qual volta se ne presenti e ravvisi la necessità e/o opportunità.



7. Requisiti di professionalità e di onorabilità

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve possedere un profilo professionale e personale che non pregiudichi l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta. Si ritengono necessarie per l'Organismo di Vigilanza le seguenti:

a) Competenze:

- conoscenza dell'Organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta dall'Internal Auditing;

b) Caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

8. Obblighi

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

9. Cause d'ineleggibilità e incompatibilità

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni, privi di compiti operativi.

I componenti dell'Organismo non devono avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né



dovranno, se esterni, essere legati alla Società da interessi economici o da qualsiasi altra situazione di conflitto di interesse tale da inficiarne l'obiettività di giudizio. Ogni eventuale situazione di conflitto di interesse sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Non possono ricoprire le funzioni o fare parte dell'Organismo di Vigilanza coloro che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001, ovvero abbiano subito condanna ad una pena comportante l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese. Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve revocare il mandato.

10. Poteri dell'Organismo

All'Organismo di Vigilanza sono devoluti poteri ispettivi e di controllo in ordine al funzionamento ed all'osservanza del Modello nel suo complesso, per finalità di miglioramento ed aggiornamento del Modello stesso.

Per esercitare efficacemente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza ha poteri ispettivi e di controllo; in particolare:

- ha libero accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni presso tutte le funzioni della Società ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

11. Compiti dell'Organismo

L'Organismo di Vigilanza vigila sull'efficacia e sull'aggiornamento del Modello e/o dei suoi elementi costitutivi.

L'Organismo di Vigilanza deve in particolare:

- monitorare costantemente l'applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, anche attraverso l'accoglimento delle eventuali segnalazioni e suggerimenti;
- segnalare eventuali violazioni del Codice di significativa rilevanza;

- esprimere pareri vincolanti in merito all'eventuale revisione del Codice Etico o delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice stesso.

Nel dettaglio, le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull'efficacia del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia del modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, sia attraverso proposte di adeguamento del modello, sia attraverso la verifica della loro validità.
- presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso il Presidente o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso il Consiglio di Amministrazione;
- follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo di vigilanza effettua:

- a) verifica dell'efficienza ed efficacia del modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001;
- b) verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello organizzativo e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- c) formulazione delle proposte al Consiglio di Amministrazione per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del modello organizzativo;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - modifiche normative;



- d) segnalazione al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente. E' opportuno che gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo riferisce siano documentati e copia della documentazione deve essere custodita dall'Organismo;
- e) predisposizione di rapporti informativi periodici, su base almeno annuale, per il Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività;
- f) predisposizione di una relazione annuale.

12. Collaboratori interni ed esterni

Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal D.Lgs. n. 231/2001. Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

13. Riunioni periodiche

L'Organismo di Vigilanza deve riunirsi almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o opportunità.

14. Regolamento dell'Organismo di vigilanza

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza, la stesura dei verbali delle riunioni, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi sono oggetto di apposito regolamento (anche non scritto) che verrà approvato in autonomia dall'Organismo di Vigilanza.

15. Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate da parte del Consiglio di Amministrazione.

PIANO DI COMUNICAZIONE

PREMESSA

Prisma Soc. Coop., al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di Prisma Soc. Coop. è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dalla Direzione Personale e Organizzazione (ove non presente formalmente dall'organo che ne svolge le funzioni) tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza.

L'attività di comunicazione è sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza.

DIPENDENTI

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società intende promuovere ed agevolare la conoscenza e la diffusione dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

Ai componenti degli organi sociali, al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Prisma Soc. Coop. sarà resa disponibile copia (cartacea o in forma digitale/informatica) della versione integrale del Modello.

Ai nuovi dipendenti (quadri e dirigenti) ed ai nuovi componenti degli organi sociali sarà consegnata copia (cartacea o in forma digitale/informatica) della versione integrale del Modello

al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza del Modello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

La Direzione Personale e Organizzazione è responsabile degli adempimenti di cui ai precedenti capoversi.

L'Organismo di Vigilanza si riserva di promuovere ogni attività di comunicazione che riterrà idonea ai fini della corretta informazione e sensibilizzazione in azienda ai temi e ai principi del Modello.

ALTRI DESTINATARI

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata altresì a soggetti terzi che intrattengano con Prisma Soc. Coop. rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza.

PARTE SPECIALE: Premessa

Sulla base delle verifiche preliminari svolte, si è ritenuto che, allo stato attuale, sia utile ed opportuno adottare il Modello con riferimento alle seguenti tipologie di reato:

- **PARTE SPECIALE "A" reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;**
- **PARTE SPECIALE "B" reati contro la pubblica amministrazione;**
- **PARTE SPECIALE "C" reati societari;**
- **PARTE SPECIALE "C" reati ambientali;**

Sulla base delle analisi svolte nella fase propedeutica all'adozione del Modello, la Prisma Soc. Coop. ha ritenuto che la possibilità di commissione degli altri reati contemplati dal Decreto, sia remota e che quindi sia sufficiente richiamare genericamente tutti i destinatari al rispetto dei valori fondamentali evidenziati nel Codice Etico, nonché al rispetto delle leggi e dei regolamenti.



PRISMA
Soc. Coop.
IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI

*Modello di organizzazione e di gestione
ai sensi del D. Lgs. n°231/2001
PARTE SPECIALE*

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Parte Speciale A

(EX D. LGS. 231/2001)

PARTE SPECIALE "A"

INDICE

1) LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE CONTEMPLATI NELL'ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO

2) VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

3) AREE DI RISCHIO

4) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

5) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

6) PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO NELLE ATTIVITA' A RISCHIO

6.1) MISURE DI PREVENZIONE DESTINATE AD ESSERE APPLICATE PRESSO GLI UFFICI SITI IN RIONERO IN VULTURE (PZ), VIA CONTE HARTIG N. 12, E IN POTENZA, VIA MARATEA N. 8;

6.2) MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE PRESSO E/O IN RELAZIONE AI CANTIERI NEI SETTORE IN CUI OPERA PRISMA SOC. COOP.;

6.3) STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELEGHE DI FUNZIONI.

7) ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

1) LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE CONTEMPLATI NELL'ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO

Questa sezione della parte speciale del modello di organizzazione e di gestione ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 elaborato dalla Prisma Soc. Coop si riferisce ai "**reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**" elencati nella sezione - K - dell'allegato al presente modello.

2) VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, la previsione di cui all'art. 25 septies attribuisce rilievo non solo alla violazione della normativa antinfortunistica, bensì anche a quella posta a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Si precisa che:

- Il **dovere di igiene, salute e sicurezza sul lavoro** si realizza o attraverso l'attuazione di misure specifiche imposte tassativamente dalla legge o, in mancanza, con l'adozione dei mezzi idonei a prevenire ed evitare sinistri e, in genere, lesioni alla salute psicofisica dei lavoratori, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all'attività svolta.

L'art. 2087 c.c., in forza del quale *«l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»* ha carattere generale e sussidiario, di integrazione della specifica normativa posta a presidio del diritto ad un ambiente di lavoro salubre e sicuro.

Pertanto, sono da rispettare non soltanto le specifiche norme contenute nelle leggi speciali a garanzia degli interessi suddetti (D. Lgs 81/08), ma anche quelle che, se pure stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenire gli infortuni stessi, come l'art. 437 c.p. che sanziona l'omissione di impianti o di segnali destinati a tale scopo.

- La legislazione speciale, anche quando fa riferimento a situazioni definite come "**luoghi di lavoro**", "posti di lavoro", ecc., richiede che la misura preventiva riguardi l'intero ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa. L'ambiente di lavoro, pertanto, deve essere reso sicuro in tutti i luoghi nei quali chi è chiamato ad operare possa comunque accedere, per qualsiasi

motivo, anche indipendentemente da esigenze strettamente connesse allo svolgimento delle mansioni disimpegnate.

- Per la ravvisabilità della circostanza del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salubrità dell'ambiente di lavoro è necessario che sussista **legame causale**, secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., tra siffatta violazione e l'evento dannoso. Dunque è necessario che l'evento lesivo rappresenti la traduzione di uno dei rischi specifici che la norma violata mirava a prevenire.
- Poiché la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da accidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire da sue stesse avventatezze, negligenze e disattenzioni, purché normalmente connesse all'attività lavorativa, la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa, per causa sopravvenuta solo in presenza di un **comportamento del lavoratore** abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute. Tuttavia, in caso d'infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficienza causale può essere attribuita ai comportamenti – non solo disaccorti o maldestri, ma anche del tutto imprevedibili ed opinabili – del lavoratore infortunato che abbiano dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi alla mancanza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare anche il rischio di siffatti comportamenti.
- **Soggetti passivi** del reato: le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro sono poste a tutela non solo dei lavoratori dipendenti, ma di chiunque in un modo o nell'altro possa essere esposto a pericolo dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale nel cui ambito le norme stesse spiegano validità ed efficacia. Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza e di salubrità dell'ambiente normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa ex art. 43 c.p., su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, e quindi sulla società, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione.

3) AREE DI RISCHIO

Rispetto ai reati sopra descritti, la predisposizione di idonee misure di prevenzione deve riguardare:

- A. la presenza di operatori interni ed esterni, e più in generale di persone fisiche, nei luoghi di lavoro e nelle aree circostanti.

B. lo svolgimento di qualunque attività di lavoro che, non presupponendo una autonomia gestionale, sia finalizzata a fornire un servizio completo e ben individuabile;

Nell'ambito di Prisma Soc. Coop. il rischio di verificazione dell'evento morte o di una lesione grave o gravissima all'integrità individuale del lavoratore o del terzo ad esso equiparato può conseguire:

1. alla presenza del soggetto nei luoghi in cui si svolge l'attività produttiva (ad es. inalazione di fumo passivo dovuto alla presenza in ufficio di fumatori; inalazioni di polveri e vapori, caduta di oggetti e materiali inerti dagli scaffali o da apparecchiature in movimento, esposizioni a rumori oltre soglia, condizioni microclimatiche sfavorevoli, intrinseca pericolosità dello stato dei luoghi);
2. all'organizzazione logistica degli orari e dei ritmi di lavoro (ad es. stress psicofisico causato da orari e ritmi di lavoro eccessivo; disturbi acuti e cronici per posizioni di lavoro in piedi o per posture incongrue);
3. ai fattori di pericolo connessi alle attività lavorative (ad es. movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi, uso del videoterminale, posture incongrue, esposizione a rumore e vibrazioni, a polveri, ad agenti e sostanze chimiche pericolose classificate come molto tossiche, tossiche, nocive, sensibilizzanti, irritanti, esposizione ad agenti biologici, proiezione di schegge, polveri e materiali in genere sugli occhi);
4. allo svolgimento delle specifiche mansioni di direttore di cantiere, capocantiere, muratore, manovale, gruista, addetto alle macchine, addetto impianto betonierista, operaio manutenzioni, impiegato od altre.

In particolare, si qualificano come **rischi prevalenti**:

- caduta di persona dall'alto;
- caduta di materiale dall'alto;
- caduta in profondità;
- ribaltamento e crollo e cedimento di strutture o solai in genere;
- scavi e seppellimento;
- abrasioni, tagli e schiacciamenti di parti del corpo;
- contusioni e dolori alla schiena e ad altre parti del corpo;
- urti con il capo e/o con altre parti del corpo contro oggetti sporgenti;
- danni per contatto con organi in movimento, ribaltamento e investimenti da parte di mezzi meccanici e attrezzature di lavoro in genere;
- rischi di folgorazioni e derivanti dalla presenza di impianti elettrici;
- incendio ed esplosione per impiego e deposito di materiali infiammabili, carburanti, lubrificanti e altri agenti chimici;

- rischi connessi all'uso di macchine e attrezzature da lavoro, quali macchine operatrici, elettrotensili, macchine movimento terra, pompe, compressori, apparecchi di sollevamento (ad es. gru, autogru, argani, carrelli elevatori), apparecchiature in pressione (ad es. silos, serbatoi di carburanti, gas, aria compressa).

Si qualificano come **rischi concorrenti** (atti ad aggravare i rischi prevalenti di cui sopra):

- carenze strutturali dell'ambiente di lavoro;
- altezza ambienti;
- piani di lavoro e/o superfici scivolose e ingombrate da materiale con rischio di inciampo e caduta di persone;
- illuminazione, fenomeni di abbagliamento (sole, zone d'ombra, ecc), scarsa visibilità, colpo di calore o di sole, effetti da basse temperature, presenza del vento e/o della pioggia;

e come **rischi susseguenti**:

- oscillazione del corpo con urto contro ostacoli,
- altezza di caduta eccessiva;
- sospensione e tempo di permanenza del lavoratore appeso;
- errata taglia ed utilizzo del Dispositivo di Protezione Individuale (di seguito DPI) e, in particolare, dei dispositivi anticaduta e di terza categoria in genere;
- uso di dispositivi di protezione scaduti e/o non revisionati.

Altri rischi potranno essere identificati e comportare un aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio (DVR), del Piano Operativo di Sicurezza (POS), delle procedure del SGS di PRISMA SOC. COOP. e, conseguentemente, della presente Parte Speciale di cui tutti i predetti documenti sono parte integrante.

4) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli amministratori, i direttori generali, i delegati alla sicurezza ed alla tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro, i dirigenti, i preposti, tutti i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività di rischio, nonché tutti coloro che, operando a qualsiasi titolo in tali aree, possono comunque, direttamente o indirettamente, commettere o agevolare la commissione dei reati sopra indicati.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Sono, tuttavia, destinatari di specifici compiti le figure di seguito descritte:

- **Dirigente:** come indicato dall'art. 2 D. Lgs 81/08 "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa". Quindi è il lavoratore che è in grado di effettuare scelte che interessano tutta o una parte dell'azienda. Ciò comporta che il dirigente venga investito o assuma di fatto specifiche competenze e precise responsabilità in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro, proprie e concorrenti con quelle del Datore di Lavoro; in pratica al dirigente spetta la funzione di attuare le decisioni imprenditoriali in materia di igiene, salute e sicurezza nell'ambito dei rispettivi servizi.

Per ciò che riguarda la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro l'individuazione del dirigente quale soggetto responsabile, anche sul piano penale, prescinde dalla qualifica formale ed avviene in considerazione delle mansioni effettivamente svolte.

- **Preposto:** come indicato dall'art. 2 D. Lgs 81/08 "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Quindi è il lavoratore incaricato della sorveglianza, del controllo e del coordinamento di uno o più lavoratori, quali il capo squadra, il capo cantiere, il direttore di cantiere. Tuttavia ogni lavoratore può assumere il ruolo di preposto nel momento in cui svolge, anche momentaneamente, le funzioni proprie di questa figura. Il preposto è, comunque, soggetto al controllo da parte del dirigente e del Datore di Lavoro.
- **Lavoratore:** ai sensi dell'art. 2. del D.Lgs. 81/08 è la "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la



conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni".

I lavoratori sono i soggetti a tutela dei quali risultano principalmente poste le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Tuttavia, se con le prime normative risalenti agli anni '50 (DPR 547/55, DPR 303/56 e successive modifiche) i lavoratori "subivano" le norme di prevenzione, ovvero erano le altre figure (il Datore di Lavoro, i dirigenti e i preposti) a doversi occupare in tutto e per tutto della loro sicurezza, già con la legge n. 300/70 (Statuto dei lavoratori) ed ancor più con la successiva normativa in materia (D. Lgs. 277/91 e D.Lgs. 626/94) ed in particolare con il recente Testo Unico della Sicurezza D. Lgs 81/08 i lavoratori sono diventati soggetti attivi della loro sicurezza: l'assunzione di responsabilità da parte del singolo lavoratore e la creazione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ne sono due esempi.

I lavoratori possono essere riconosciuti responsabili, esclusivi o concorrenti, degli infortuni o degli incidenti che si verificano nei luoghi di lavoro soltanto se i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti abbiano ottemperato a tutti gli obblighi che su di loro ricadono e il lavoratore abbia posto in essere una condotta "abnorme" e cioè:

- dolosa;
- frutto di rischio elettivo;
- anormale e atipica e, quindi, non prevedibile;
- eccezionale e incompatibile con il sistema di lavorazione;
- di deliberata inosservanza dei dispositivi antinfortunistici, d'istruzioni o compiti esecutivi (ad esempio il lavoratore continua a non indossare i DPI dopo aver ricevuto opportuna formazione e dopo essere stato richiamato sia dal preposto sia dai dirigenti).

5) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto, il Modello prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di:

- porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate;
- porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti che, sebbene siano tali da non integrare i reati indicati, possano potenzialmente tradursi in essi o agevolarne la commissione.

Più specificamente, la presente Parte Speciale impone, in capo a tutti i Destinatari, l'espresso obbligo di:

- a) osservare rigorosamente tutte le norme di legge e di regolamento in materia di igiene, salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro;
- b) agire sempre nel rispetto dei protocolli e delle procedure aziendali interne che su tali norme si fondano;
- c) astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'attuazione di una adeguata attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali, come occultare dati od omettere informazioni rilevanti per l'accertamento delle aree di rischio;
- d) assicurare in tutti i luoghi di lavoro un controllo continuo, capillare e diffuso circa il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte di chiunque possa accedervi;
- e) predisporre e garantire, nell'ipotesi di acquisto di macchinari da montarsi in loco, le condizioni di sicurezza del lavoro di installazione;
- f) aggiornarsi ed aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche;
- g) nel caso che uno o più dispositivi di sicurezza di una macchina si rivelino in concreto insufficienti, predisporre tutti gli accorgimenti ulteriori, rispetto ai dispositivi già esistenti o indicati dalla legge antinfortunistica, che rendano il funzionamento del macchinario assolutamente sicuro per gli operai che vi lavorano;
- h) accertare che tutti i lavoratori dipendenti e subordinati a qualsiasi titolo, posseggano i requisiti tecnici e le competenze necessarie per poter operare nelle aree prese in consegna da Prisma Soc. Coop.; e parimenti sospendere le lavorazioni di coloro che risultano inadeguati alle mansioni e/o agli incarichi svolti;
- i) destinare all'esecuzione di ogni attività lavorativa, tenuto conto della natura, dell'oggetto, delle particolarità e dei margini di rischio, persone di collaudata esperienza o che siano senza riserve all'altezza della stessa;
- j) in presenza di fattori che possano compromettere la felice realizzazione del lavoro, affidarne l'esecuzione ad un numero di addetti qualificati tale da consentire di superare agevolmente gli eventuali disagi;
- k) gestire gli utensili, gli attrezzi, i materiali o i prodotti necessari all'esecuzione del lavoro, potenzialmente fonte di pericolo, in modo tale da evitare che possano essere usati impropriamente da altre persone; in proposito l'uso di tutte le attrezzature (macchine, utensili, ecc.) di proprietà di Prisma Soc. Coop. è assolutamente vietato in mancanza di

esplicita autorizzazione e, in tal caso, deve avvenire in osservanza di quanto indicato nel libretto di istruzioni ed uso;

- l)** non lasciare mai abbandonati gli utensili, gli attrezzi, i materiali o i prodotti in posizione di equilibrio instabile o in luoghi di transito; qualora ciò fosse indispensabile, occorre segnalarne la presenza con avvertenze e segnaletica;
- m)** mantenere e seguire i percorsi appositamente predisposti, evitando assolutamente di ingombrarli con materiali o attrezzature;
- n)** utilizzare la corrente elettrica per l'alimentazione di attrezzi e/o utensili nel rispetto delle norme di legge e di buona tecnica, assicurando il buono stato di quadri elettrici, prese spine e prolunghe, che devono essere correttamente installate e posizionate;
- o)** osservare scrupolosamente il divieto di rimuovere i dispositivi di protezione in genere, salvo che ciò sia richiesto per permettere l'esecuzione di lavori particolari: in tal caso, però, i preposti, anche tramite una procedura di lavoro specifica concordata con il RSPP, devono predisporre tutte le misure che fossero necessarie per impedire l'instaurarsi di ogni situazioni di rischio;
- p)** rispettare i cartelli segnalatori e indicatori esposti nella azienda (negli uffici e nei cantieri) e fare uso dei dispositivi di protezione individuale dove ciò è segnalato con appositi cartelli e/o indicato nel POS e nelle procedure di lavoro;
- q)** organizzare le maestranze e le lavorazioni in modo da evitare che si verifichino sovrapposizioni ed interferenze tra le lavorazioni in cantiere che possano generare reciprocamente situazioni di rischio;
- r)** organizzare il lavoro in modo da ridurre al minimo la movimentazione manuale dei carichi, ridurre la ripetitività delle azioni, agevolare l'alternanza delle esposizioni a freddo, caldo, radiazioni UV ed a microclimi particolarmente insalubri;
- s)** per l'ipotesi in cui nel cantiere operino diverse imprese legate da rapporti di appalto e subappalto, organizzare ed osservare scrupolosamente un programma di collaborazione e di integrazione finalizzato a rafforzare le finalità di prevenzione.

Nell'ambito dei predetti codici comportamentali sono:

Obblighi specifici del preposto (salve le ulteriori indicazioni contenute nelle procedure di sicurezza e nel POS specifico del cantiere):

- affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano accedere alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;



- essere presente in cantiere per vigilare e controllare che disposizioni per la prevenzione siano attuate;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso d'emergenza e dare le opportune e necessarie istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- esigere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e d'igiene sul lavoro oltre all'uso dei mezzi di protezione individuali;
- verificare costantemente l'adempimento dell'obbligo di organizzazione del coordinamento e della reciproca informazione fra le imprese presenti in cantiere.

Obblighi dei lavoratori:

- preservare la salute e la sicurezza proprie e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni ed omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti loro dal Datore di Lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i DPI messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al preposto, al dirigente o al Datore di Lavoro secondo le rispettive attribuzioni, le deficienze di mezzi e dispositivi, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso d'urgenza e compatibilmente alle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli; in caso di inerzia da parte dei soggetti di cui sopra darne notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nonché all'ODV;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza o che, comunque, possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge e dal protocollo sanitario interno;

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

6) PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO NELLE ATTIVITA' A RISCHIO

Ai fini del rispetto dei principi sopra indicati, si indicano di seguito le misure di prevenzione da adottare in relazione alle individuate aree di rischio e le deleghe di funzioni all'uopo conferite.

6.1) MISURE DI PREVENZIONE DESTINATE AD ESSERE APPLICATE PRESSO GLI UFFICI SITI IN RIONERO IN VULTURE (PZ), VIA CONTE HARTIG N.12, ED IN POTENZA, VIA MARATEA N.8

- archiviazione della seguente documentazione: CCIAA, deleghe del datore di lavoro in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nomine del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, nomina e formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, verbali di riunione periodica e sopralluogo, usabilità dei locali, certificato prevenzione incendi, denuncia ISPESL di Messa a Terra, libretti d'uso e manutenzione dichiarazione di conformità CE e di quant'altro come da elenco documenti validi SGS;
- redazione del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza, delle planimetrie di esodo, del registro dei dispositivi antincendio;
- prove di esodo e di emergenza, formazione di personale con incarichi speciali (addetto all'emergenza antincendio e al primo soccorso);
- informazione e formazione del personale per le attività in essere negli uffici, su argomenti rilevanti in funzione della mansione specifica: ergonomia del posto di lavoro, videoterminale, microclima, sorveglianza sanitaria, maternità, procedure per la gestione delle emergenze e per il primo soccorso, strutture igieniche (spogliatoi, docce, lavabi...), sorveglianza sanitaria specifica, rischio chimico (toner, prodotti pulizie), macchine, impianti, attrezzature e dispositivi di sicurezza, rischi specifici operatore call center, rischio per movimentazione manuale dei carichi, rischio elettrico;
- vietare il fumo di sigarette negli uffici;
- regolare la climatizzazione degli interni in modo da evitare sbalzi termici tra un ambiente ed un altro, nonché rispetto all'esterno; assicurare un'adeguata manutenzione dei sistemi di aspirazione e di filtrazione;

- adottare criteri di sistemazione ordinata e sicura dei materiali, prevedere idonee cautele per la sicurezza del personale nella movimentazione dei carichi (movimentazione a personale esperto adeguatamente formato) ed assicurare condizioni di scrupolosa pulizia degli ambienti;
- segnalare le aree pericolose, impedirne l'accesso ai non addetti attraverso transenne interdittive, vigilare sulla effettiva dotazione di sicurezza dei soggetti autorizzati;
- regolare gli orari e i turni di lavoro tenendo conto di quanto previsto dalla contrattualistica nazionale;
- prevedere ed attuare opportuni controlli periodici del sicuro ed efficiente funzionamento di macchine ed attrezzature da lavoro.

6.2) MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE PRESSO E/O IN RELAZIONE AI CANTIERI NEI SETTORI IN CUI OPERA PRISMA SOC. COOP.,

- gestione e archiviazione della documentazione di cantiere;
- redazione del POS specifico di cantiere come documento di valutazione dei rischi, redazione di piani specifici (demolizione, rimozione amianto, montaggio strutture prefabbricate, piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio) e di procedure specifiche (es. verbale gru interferenti, generatore di corrente, ecc);
- redazione del piano di emergenza, delle planimetrie di esodo, del registro dei dispositivi antincendio anche come allegato del POS;
- estensione del documento di valutazione dei rischi, con analisi specifica per ogni cantiere relativa all'esposizione a rumore, vibrazioni e rischio chimico, e generica per tutti i cantieri;
- applicazione delle procedure inserite nel POS al fine di ridurre al minimo l'esposizione al rumore, alle vibrazioni e al rischio chimico; in particolare, per il rischio chimico, acquisizione delle schede di sicurezza delle sostanze chimiche, adozione di misure tecniche, organizzative di gestione dei prodotti, DPI da utilizzare, gestione dell'emergenza e del primo soccorso;
- applicazione del Titolo VI D.Lgs. 81/08 in qualità di committente con incarichi professionali esterni per Responsabili dei Lavori, Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzioni dei lavori;
- formazione di personale con incarichi speciali (addetto all'emergenza antincendio e al primo soccorso);
- informazione e formazione del personale presente in cantiere sulle specifiche lavorazioni in essere, sulle specifiche procedure come da POS specifico di cantiere;

- addestramenti specifici (ex artt. 73 commi 1-4, 77 D.Lgs 81/08) sull'uso di macchine ed attrezzature (ad es. gru, autogrù, carrelli movimentatori, ponteggio, ponti su ruote, elevatori, lavori in tensione, DPI di terza categoria rumore e lavoro di quota, ecc.)
- applicazione procedura per contratti di appalto e d'opera: verifica della documentazione (POS, libro matricola, DURC, CCIAA, ecc), organizzazione e gestione in cantiere a cura dei preposti;
- consultazione del Rappresentante dei Lavoratori e riunione periodica annuale come previsto dal D.Lgs 81/08;
- adottare criteri di sistemazione ordinata e sicura dei materiali; prevedere idonee cautele per la sicurezza del personale nella movimentazione dei carichi (movimentazione a personale esperto adeguatamente formato) e assicurare condizioni di scrupolosa pulizia degli ambienti, dei servizi igienici, degli spogliatoi e della mensa;
- indicare le aree pericolose, esponendo la segnaletica di sicurezza ed impedendovi l'accesso ai non addetti attraverso transenne interdittive; vigilare sulla effettiva dotazione di sicurezza dei soggetti autorizzati come indicato nel POS;
- regolare gli orari e i turni di lavoro tenendo conto di quanto previsto dalla contrattualistica nazionale, curando altresì l'affissione in cantiere del Codice disciplinare e dell'orario di lavoro come previsto dal CCNL;
- applicazione della procedura per la manutenzione e verifica periodica di macchine (gru, autogrù, funi e catene, ecc.), attrezzature da lavoro e DPI in genere;
- assicurare un'adeguata informazione, formazione e addestramento, da parte di tutti gli addetti, delle corrette modalità di uso delle apparecchiature in genere (corredare le apparecchiature dell'apposito libretto di istruzioni o di procedure di utilizzo);
- prevedere e richiedere l'osservanza delle opportune cautele atte a prevenire ed evitare infortuni (quale, ad es. non effettuare interventi su apparecchiature in movimento prima che siano disattivate, nell'utilizzo di macchinari ed attrezzature con organi meccanici in movimento e con dispositivi rotanti non indossare indumenti con parti libere e svolazzanti che potrebbero impigliarsi negli ingranaggi, non adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in tensione);
- assicurare l'installazione dei dispositivi di sicurezza necessari a rendere il funzionamento del macchinario assolutamente sicuro per gli operai che vi lavorano e per il personale ed i terzi esposti al raggio di azione dello stesso.

6.3) STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELEGHE DI FUNZIONI

La molteplicità delle attività da svolgere e l'estrema varietà degli adempimenti richiesti al fine di garantire un'adeguata tutela dei beni della salute e della sicurezza umana dalle plurime fonti

di pericolo, insite nell'attività produttiva d'impresa, rende necessaria l'adozione di un sistema organizzativo adeguatamente formalizzato e rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, nella definizione delle linee di dipendenza gerarchica e nella puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione dei poteri autorizzatori e di firma coerenti con responsabilità definite e con predisposizione di meccanismi di controllo fondati sulla contrapposizione tra funzioni operative e di vigilanza e sulla separazione dei compiti.

L'adempimento degli obblighi imposti al datore di lavoro in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, ad esclusione di quel residuo non delegabile di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/08 può essere delegato ad uno o più responsabili all'uopo individuati.

Ai fini della validità e dell'effettività della delega occorre che siano rispettati i seguenti limite e condizioni previsti dall'Articolo 16 "Delega di funzioni" del D. Lgs 81/08

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto
- f) che sia data adeguata e tempestiva pubblicità.

L'art.16 inoltre indica che la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4 (MO, ODV).

7) ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

Con periodicità almeno annuale l'ODV, con almeno due dei suoi membri, esegue sopralluoghi nelle varie aree di rischio sopra riportate, al fine di verificare l'effettiva attuazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale.

Tali operazioni possono essere svolte anche durante visite ispettive (ad es. qualità) già organizzate con altri fini. Ad esse devono partecipare almeno due membri dell'ODV.

L'attività di ispezione si attua mediante la predisposizione di verbale (su carta e/o su supporto informatico) nel quale devono essere indicate:

1. le inadempienze riscontrate;
2. le prescrizioni operative;
3. la necessità di procedere ad eventuali miglioramenti organizzativi e gestionali, ivi compresi l'aggiornamento del DVR, del POS e la redazione di ulteriori procedure di sicurezza;
4. eventuali fattori di rischio sopravvenuti e le misure di prevenzione e protezione da adottare per scongiurare la realizzazione.

In base all'esito del sopralluogo, è comunque in potere dell'ODV ritenere non necessario l'inserimento di una o più delle voci su indicate.

A prescindere e indipendentemente dagli interventi di iniziativa dell'ODV, i preposti, i dirigenti e il Datore di lavoro, in relazione ai rispettivi settori di competenza, devono informare l'ODV, tramite apposite segnalazioni, circa la verifica di infortuni sul lavoro e l'instaurazione di situazioni di rischio sopravvenute nell'ambito delle funzioni che ad essi fanno capo, nonché le iniziative e gli adempimenti eventualmente adottati al fine di scongiurare la realizzazione dei rischi medesimi.

E' sulla base delle suddette attività di ispezione e segnalazione che l'ODV:

- a) verifica costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Parte Speciale;
- b) cura l'emanazione e l'aggiornamento delle procedure aziendali e dei protocolli relativi al SGS, delle istruzioni relative agli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio, delle forme e delle modalità di svolgimento delle attività ispettive e di segnalazione;
- c) verifica periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema di deleghe in vigore, segnalando al Consiglio di Amministrazione le modifiche che si rendessero opportune o necessarie ai fini della stessa validità ed efficacia della delega;
- d) verifica periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – la validità di eventuali clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte di Collaboratori esterni e Partner delle disposizioni del Modello organizzativo e del Codice Etico adottati da Prisma Soc. Coop.;
 - alla possibilità di Prisma Soc. Coop. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti di tutti i Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;



- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (ad es. il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni qualora di accertino violazioni delle prescrizioni);
- e) indicare alle funzioni competenti le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione aziendale già presenti in Soc. Coop.;
- f) accertare ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e/o proporre eventuali sanzioni disciplinari.

PRISMA SOC. COOP. adotta da anni un sistema di gestione aziendale conforme alla norma BS OHSAS 18001:2007 come documentato dalle relative certificazioni, pertanto le norme, le prescrizioni e le procedure previste in tale modello sono parte integrante del modello di organizzazione e di gestione ai sensi del D.Lgs n° 231/2001.



PRISMA
Soc. Coop.
IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI

*Modello di organizzazione e di gestione
ai sensi del D. Lgs. n°231/2001
PARTE SPECIALE*

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Parte Speciale B

(EX D. LGS. 231/2001)

19

PARTE SPECIALE "B"

INDICE

1) LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

- 1.1) PREMESSA: I CONCETTI DI PUBBLICO UFFICIALE E DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO
- 1.2) INDICAZIONE DELLE SINGOLE FATTISPECIE

2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

3) AREE A RISCHIO

- 3.1) AREE DI RISCHIO DIRETTO
- 3.2) AREE DI RISCHIO INDIRETTO
- 3.3) AREE DI RISCHIO PARTICOLARMENTE ALTO

4) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

5) PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO NELLE ATTIVITA' A RISCHIO

- 5.1) MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE RISPETTO ALLE AREE DI RISCHIO DIRETTO
- 5.2) ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO PARTICOLARMENTE ALTO: NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO E SCHEDE DI EVIDENZA
- 5.3) LINEE GUIDA E CRITERI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO INDIRETTO

6) ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

1) LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

Gli artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01 individuano un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la società intrattiene con la Pubblica Amministrazione.

E' opportuno, anzitutto, che il Modello fornisca una breve descrizione relativa alla definizione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

1.1) PREMESSA: I CONCETTI DI PUBBLICO UFFICIALE E DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Buona parte dei reati contemplati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01 integrano delle fattispecie c.d. proprie, in quanto possono essere commessi unicamente da soggetti dotati della qualifica di "pubblico ufficiale" e di "incaricato di pubblico servizio".

Agli effetti della legge penale è pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) chi esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria formando o concorrendo a formare la volontà sovrana dello Stato o di altro Ente pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni deliberative, consultive o esecutive. Deve invece considerarsi incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) chi, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, manca dei poteri tipici di quest'ultima, purché non svolga semplici mansioni di ordine né presti opera meramente materiale .

Come precisato dalla giurisprudenza prevalente, ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta in concreto al perseguimento di interessi collettivi, restando irrilevanti la qualificazione e l'assetto formale dell'Ente per il quale il soggetto presta la propria opera. Quindi, considerato che la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio può attribuirsi non solo ad esponenti di Enti pubblici in senso stretto, ma anche a quelli di Enti regolati dal diritto privato che, in concreto, svolgano attività o prestino servizi nell'interesse della collettività sottoposte alle norme di diritto pubblico, si tratta di verificare se Prisma Soc. Coop. possa trovarsi a svolgere attività che limitatamente ad esse comportino per la ditta la qualifica di Pubblica Amministrazione.

Sulla base di tale nozione sono state analizzate le situazioni di possibili rapporti con:

a) soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali ad esempio:

- *parlamentari e membri del governo;*
- *consiglieri regionali e provinciali;*



- *parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;*
 - *soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, etc.)*
- b) *soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali ad esempio:*
- *magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali Militari, Giudici popolari delle Corti d'Assise, Giudici di pace, Vice Pretori Onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari d'inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie Corti internazionali, etc.);*
 - *soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, etc.);*
- c) *soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:*
- *dipendenti, funzionari ed esponenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgono funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze, etc.);*
 - *dipendenti altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, etc.);*

- *privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, soggetti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi).*

1.2) INDICAZIONE DELLE SINGOLE FATTISPECIE

Questa sezione della parte speciale del modello di organizzazione e di gestione ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 elaborato dalla Prisma Soc. Coop si riferisce ai "**reati contro la pubblica amministrazione**" elencati nella sezione - A- dell'allegato al presente modello.

2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti e Dipendenti (collettivamente, "Esponenti Aziendali") operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni, consulenti, liberi professionisti e *partners* d'affari (collettivamente "Collaboratori e Partners") che, operando a qualsiasi titolo nelle aree a rischio di cui al successivo paragrafo 3, possono commettere o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale. E' pertanto, in termini generali, fatto divieto ai suddetti collaboratori esterni e *partners* di subdelegare o subappaltare o comunque di conferire ad altri, salvo espresso consenso di Prisma Soc. Coop. che si riserva la scelta ed il controllo in ordine all'idoneità morale e professionale dei soggetti interessati, appalti, servizi, consulenze, ecc.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati che ne formano oggetto.

3) AREE A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Si considerano a rischio, pertanto, tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento delle proprie attività tipiche intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione (*aree di rischio diretto*). Sono altresì da considerarsi a rischio le aree aziendali che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, gestiscono strumenti di tipo finanziario e simili che potrebbero essere impiegati per attribuire vantaggi e utilità a

pubblici ufficiali nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione (*aree di rischio indiretto*).

Tenuto conto delle peculiarità del settore di attività in cui opera la Prisma Soc. Coop. e dei molteplici rapporti che l'impresa intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono state individuate nelle seguenti:

3.1) AREE DI RISCHIO DIRETTO

- gestione di rapporti con Istituzioni ed Enti pubblici (contratti o convenzioni di concessione, richieste di provvedimenti amministrativi, licenze e autorizzazioni);
- gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- gestione amministrativa del personale;
- gestione contabilità e tributi (dichiarazioni fiscali e controlli sulla corretta tenuta delle scritture e sugli importi dei tributi);
- gestione di rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- percezione ed utilizzazione di finanziamenti agevolati;

3.2) AREE DI RISCHIO INDIRETTO

- area amministrazione, finanza, contabilità, fiscale (attenzione particolare dovrà essere attribuita all'attività di fatturazione, in particolare passiva);
- gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale;
- selezione del personale;
- sviluppo e formazione risorse umane;
- gestione dei sistemi informativi;
- gestione degli omaggi e delle liberalità;
- nomina di dirigenti e di membri di organi sociali.

3.3) AREE DI RISCHIO PARTICOLARMENTE ALTO

- la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse o appalti, di fornitura o di servizi, di concessioni, di partnership, di asset (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) o altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci



un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato;

- la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego;

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito di queste aree di attività di rischio:

- a) la partecipazione alle procedure di gara o di negoziazione diretta in aree geografiche nelle quali le procedure stesse non risultano garantite da adeguate condizioni di trasparenza;
- b) la partecipazione alle procedure di gara o di negoziazione in associazione con Partner (es.: joint venture, anche in forma di ATI, di consorzi, ecc.);
- c) l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di gara o di negoziazione, di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza ad un soggetto terzo.

4) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite anche apposite clausole contrattuali – di:

- 1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che

possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possono determinare le stesse conseguenze previste dal precedente punto b);
- d) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) effettuare prestazioni in favore dei Partners che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partners stessi;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

5) PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO NELLE ATTIVITA A RISCHIO

Ai fini del rispetto dei principi di cui sopra, si indicano di seguito le misure di prevenzione da adottare in relazione alle individuate aree di rischio.

5.1) MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE RISPETTO ALLE AREE DI RISCHIO DIRETTO

- 1) i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo eventualmente anche alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- 2) gli accordi di associazione con i Partners devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno un responsabile appartenente a Prisma Soc. Coop.; nell'accordo il Partner dichiara di essere a conoscenza del contenuto e delle prescrizioni del Modello e si impegna al loro rispetto;



- 3) gli incarichi conferiti ai Collaboratori Esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute; nell'accordo il Collaboratore dichiara di essere a conoscenza del contenuto e delle prescrizioni del Modello e si impegna al loro rispetto;
- 4) nessun tipo di pagamento può esser effettuato in denaro contante o in natura, se non di modico valore e nel rispetto delle norme vigenti;
- 5) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- 6) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- 7) nel caso in cui la comunicazione alla Pubblica Amministrazione avvenga attraverso supporti informatici, l'identità dell'operatore, che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile attraverso password e firma digitale.

5.2) ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO PARTICOLARMENTE ALTO: NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO E SCHEDE DI EVIDENZA

Di ogni operazione rilevante rientrante tra quelle a rischio particolarmente alto (partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta o richiesta di finanziamenti pubblici da parte di organismi nazionali o comunitari) occorre dare debita evidenza.

A tal fine, la Direzione di Prisma Soc. Coop. (composta da Presidente o Direttore Generale o altra figura apicale con potere e delega decisionale, di seguito Direzione), nel caso di compimento di una delle indicate operazioni, provvede ad individuare un soggetto interno responsabile ("Responsabile Interno").

Il Responsabile Interno:

- diviene il soggetto referente dell'operazione a rischio;
- è responsabile in particolare dei rapporti con le P.A., nell'ambito del procedimento.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'ODV dal Responsabile Interno tramite la compilazione di apposite Schede di evidenza (di seguito le "Schede") da aggiornarsi su base periodica da cui risulti:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- b) la Pubblica Amministrazione che ha competenza sulle procedure oggetto dell'operazione;
- c) il nome del Responsabile Interno dell'operazione con l'evidenziazione della posizione ricoperta nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- d) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare nello svolgimento dell'operazione;
- e) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni;
- f) l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere Prisma Soc. Coop. nella partecipazione alla procedura (con l'indicazione degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto);
- g) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori Esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi, tra cui quelli imposti dal Modello, da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- h) l'indicazione di eventuali Partners individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura (con la sommaria indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta dei medesimi, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate);
- i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partners e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno a improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge.

La scheda poi darà conto dello sviluppo dell'operazione. In particolare, su di essa saranno annotati tutti i passaggi significativi della procedura (richiesta di partecipazione alla gara o di accesso al finanziamento, invio dell'offerta, rilascio di garanzie, etc.) e dell'esito della medesima, ivi compreso il rendiconto delle somme ottenute nel caso di erogazione di contributi o finanziamenti pubblici.

Il Responsabile Interno dovrà inoltre:

1. informare l'ODV dell'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della Scheda;
2. tenere a disposizione dell'ODV la Scheda stessa e i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso della procedura;
3. informare l'ODV circa l'avvenuta chiusura dell'operazione, di cui lo stesso Responsabile deve fare annotazione nella Scheda.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta. Parimenti, potrà stabilire alcune deroghe alla disciplina in tema di schede di evidenza in presenza di un'esigenza di maggiore celerità nello svolgimento dell'operazione interessata, sempre che risulti l'assenza di concreti elementi di rischio nella medesima.

5.3) LINEE GUIDA E CRITERI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO INDIRETTO

E' senz'altro consigliabile che il Modello, nelle sue linee di attuazione concreta, preveda ulteriori controlli su alcune aree di attività che, pur non essendo direttamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, possono tuttavia fornire l'occasione per predisporre somme di denaro o altre utilità da impiegare a scopi corruttivi.

Saranno, per esempio, opportuni alcuni controlli sull'attività di fatturazione, in particolare passiva. E' infatti necessario prevenire il rischio che questa attività possa essere volta alla formazione di risorse finanziarie occulte che possono essere impiegate per illecite dazioni a pubblici ufficiali.

Cautele particolari dovranno poi accompagnare la scelta di collaboratori, consulenti esterni e liberi professionisti, e l'assunzione del personale, nonché la nomina di consiglieri di amministrazione, soprattutto se senza deleghe, e di membri degli altri organi sociali: anche in questi casi è opportuna l'assunzione di alcune misure volte a impedire o, comunque, a ridurre il rischio che queste attività possano dissimulare illecite attribuzioni di utilità a scopi corruttivi.

Attività di fatturazione

L'attività di fatturazione deve seguire una procedura interna che implichi l'intervento e/o l'autorizzazione da almeno due soggetti. Nessuna fattura, con l'esclusione di quelle di importi esigui, potrà essere emessa o pagata con modalità diverse rispetto alla procedura prevista e, soprattutto, con l'iniziativa di un solo soggetto, anche se si tratta di un amministratore.

In casi di particolare urgenza, potranno essere seguite procedure più rapide di quella ordinariamente seguita, che però non potranno mai superare il principio dell'intervento e del controllo di almeno due soggetti.

Chiunque rilevi elementi che possono suscitare il sospetto di illecite attività di fatturazione fittizia, o di fatturazione per importi maggiori di quelli reali, deve darne immediata notizia al direttore amministrativo o a chi ha la responsabilità di questa funzione. Della segnalazione è data notizia all'ODV.

Incarichi di consulenza e professionisti esterni

Gli incarichi a liberi professionisti, consulenti e collaboratori esterni sono assegnati con lettera di incarico scritta, che ne indica puntualmente il contenuto. La stessa lettera indica, seppur approssimativamente, l'importo degli onorari che saranno riconosciuti. L'individuazione del professionista è compiuta dalla direzione aziendale che necessita della sua consulenza e deve essere approvata dalla direzione risorse umane (se presente in azienda). Gli incarichi di natura fiduciaria e quelli che riguardano la complessiva attività della società possono essere attribuiti dal Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore delegato, anche senza forma scritta.

La congruità di quanto corrisposto alla prestazione effettivamente fornita è rivalutata dalla direzione aziendale competente in sede di liquidazione della parcella. Ogni anomalia è segnalata all'attenzione del direttore amministrativo e della segnalazione è data notizia all'ODV.

Nomina di amministratori e di membri degli altri organi sociali

Le delibere di nomina degli amministratori e dei membri degli organi sociali devono sempre dare conto, seppur sinteticamente, delle ragioni che hanno condotto alla scelta di quel determinato soggetto.

6) ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

E' compito dell'OdV:

- a) verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Parte Speciale;
- b) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative:
 - alla compilazione omogenea e coerente delle Schede di evidenza;

- agli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle Attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- ai limiti entro i quali non è necessaria l'utilizzazione di alcune voci della Scheda o di altre cautele.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

c) verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;

d) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte dei Collaboratori esterni e dei partner delle disposizioni del Decreto;
- alla possibilità di Prisma Soc. Coop. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

e) indicare al management le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti in Prisma Soc. Coop., con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;

f) svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni a rischio;

g) accertare ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e proporre eventuali sanzioni disciplinari.



PRISMA
Soc. Coop.
IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI

*Modello di organizzazione e di gestione
ai sensi del D. Lgs. n°231/2001
PARTE SPECIALE*

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Parte Speciale C
(EX D. LGS. 231/2001)

PARTE SPECIALE "C"

INDICE

- 1) LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)**
- 2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**
- 3) PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**
- 4) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**
- 5) PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO NELLE ATTIVITA' A RISCHIO**
 - 5.1) BILANCI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI
 - 5.2) ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE SOCIALE
 - 5.3) TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE
 - 5.4) ATTIVITA' SOGGETTE A VIGILANZA
- 6) COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

1) LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

Questa sezione della parte speciale del modello di organizzazione e di gestione ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 elaborato dalla Prisma Soc. Coop si riferisce ai **"reati societari"** elencati nella sezione - F - dell'allegato al presente modello

2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale "C" sono gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, il Revisore, il Responsabile del controllo gestione e contabilità industriale, i Dirigenti ed i Dipendenti che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati che ne formano oggetto.

3) PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Gran parte delle attività svolte da Prisma Soc. Coop. nelle aree potenzialmente a rischio sono regolamentate da procedure interne rispondenti ai criteri imposti dal Decreto.

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

1. redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
2. operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
3. le attività soggette a vigilanza di autorità pubbliche in base alla disciplina di settore.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione di Prisma Soc. Coop., anche su proposta dell'ODV, al quale è dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato da Prisma Soc. Coop. alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari.

4) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *ter* del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Al fine di garantire il rispetto dei suddetti divieti, ai Destinatari è fatto esplicito obbligo di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Prisma Soc. Coop.;
- b) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori;
- c) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- d) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- e) osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari (ove presenti), evitando comportamenti che ne provochino una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;
- f) effettuare con tempestività correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese.

5) PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO NELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

5.1) BILANCI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione (ove predisposta), della relazione semestrale (ove predisposta) e la scelta dell'organo di revisione debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali.

Tali procedure prevedono:

- l'elencazione dei dati e delle informazioni che ciascuna funzione aziendale deve fornire attraverso il proprio responsabile per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica di consegna alle funzioni/direzioni responsabili, secondo un calendario delle date di chiusura del bilancio elaborato dalla Direzione Amministrativa o al suo responsabile (ove non presente formalmente dall'organo che ne svolge le funzioni);
- la tempestiva trasmissione alla Direzione di Prisma Soc. Coop. (composta da Presidente e Direttore Generale) e ai membri del Collegio dei Sindaci della bozza di bilancio e della relazione dell'organo di revisione;
- comunicare ed informare i responsabili delle funzioni coinvolte nella elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio;
- la sottoscrizione da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi;
- la comunicazione all'ODV delle valutazioni che hanno condotto alla scelta dell'organo di revisione;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'ODV di qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda conferire, all'organo di revisione che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio.

5.2) ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE SOCIALE.

In attuazione del principio di comportamento enunciato al punto c) del paragrafo 4, le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure aziendali.

Queste prevedono un Responsabile del controllo gestione e/o contabilità industriale cui affidare le seguenti mansioni, che andranno pianificate e concordate con il Cda in base al dimensionamento aziendale ed al valore della produzione previsto e che si riportano di seguito a titolo esemplificativo:

a) controllo gestione

- preparazione del budget annuale della società;
- elaborazione di un reporting nel quale vengono confrontati i dati previsti con quelli consuntivi;
- aggiornamento della previsione del bilancio di fine esercizio;
- elaborazione di un bilancio triennale aziendale;
- predisposizione di tabelle riepilogative mensili dei flussi in entrata ed uscita, per la determinazione ed il controllo del fabbisogno creditizio;

b) contabilità industriale singoli cantieri

- suddivisione dell'appalto in più centri di costo (C.D.C.);
- stesura programma lavori tecnico-economico (GANTT);
- suddivisione del preventivo sulla base dei C.D.C.;
- preparazione dell'elaborato per la rilevazione mensile della produzione realizzata (S.I.L.);
- rilevazione dei costi attraverso il programma di contabilità analitica;
- raffronto tra costi e ricavi programmati alla data e quelli consuntivi, evidenziando eventuali scostamenti sia di produzione che di margine operativo;
- aggiornamento della previsione dei costi a finire sulla base dei dati consuntivi.

E' inoltre prescritta:

- la tempestiva trasmissione al Collegio sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
- messa a disposizione del Collegio e dell'organo di Revisione dei documenti sulla gestione di Prisma Soc. Coop. per le verifiche proprie dei due organismi;
- garantire la comunicazione e lo scambio di informazioni tra Collegio Sindacale, Revisore, Responsabile del controllo gestione e contabilità industriale e ODV per

verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria e contabile da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti.

5.3) TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE

Tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di costituzione di società, destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni o di aziende o loro rami, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali all'uopo predisposte.

Queste debbono prevedere:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'informativa da parte della direzione aziendale delle operazioni anzidette al Collegio Sindacale, l'organo demandato alla Revisione e l'ODV;
- l'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Prisma Soc. Coop.;
- informazione periodica degli amministratori sulle fattispecie e modalità di realizzazione dei reati societari a tutela del capitale sociale sanzionati dal Decreto con la responsabilità della società.

5.4) ATTIVITA' SOGGETTE A VIGILANZA

Al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività di Prisma Soc. Coop. soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche normative di settore, dovranno essere svolte nel rispetto delle procedure aziendali già esistenti e di quelle ulteriori che sia necessario predisporre, e dei principi di correttezza e trasparenza.

In particolare:

- a) è assicurata la qualità e la tempestività:
- delle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
 - della trasmissione a dette autorità dei documenti previsti in leggi e regolamenti;
 - della trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
 - delle informazioni fornite, nel rispetto dei principi di collaborazione e trasparenza, nel corso di eventuali accessi ispettivi;

b) le operazioni di raccolta, comunicazione e trasmissione di detti dati sono affidati al competente Responsabile Interno il quale cura la regolare esecuzione dei singoli adempimenti della procedura e la relativa documentazione delle attività poste in essere, da tenere a disposizione dell'ODV per eventuali controlli;

6) COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'ODV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- a) per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali:
- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole di *corporate governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte dell'organo demandato alla Revisione dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti da Prisma Soc. Coop..
- a) per quanto riguarda le altre attività a rischio:
- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *corporate governance*;
 - monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione di reati;
 - esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'ODV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari con cadenza periodica annuale alla Direzione di Prisma Soc. Coop. che, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'ODV risultasse la violazione di previsioni contenute nella presente Parte speciale, la commissione di un reato o il tentativo di commetterlo, riferirà al CdA per l'adozione dei provvedimenti necessari ed opportuni.



PRISMA

Soc. Coop.

IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI

*Modello di organizzazione e di gestione
ai sensi del D. Lgs. n°231/2001
PARTE SPECIALE*

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Parte Speciale D

(EX D. LGS. 231/2001)

40

*Sede legale ed amministrativa: Via Conte Hartig n.12
85028 Rionero in Vulture (PZ)*

Tel./Fax 0972/720372

www.gruppoprismacoop.it - e-mail: prismasoc@alice.it - pec: prismacop@pec.it



PARTE SPECIALE "D"

INDICE

- 1) LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)**
- 2) SCOPI E FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE V**
- 3) I PROCESSI E LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI**
- 4) PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE**
- 5) I CONTROLLI DELL'ODV**

1) LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

Questa sezione della parte speciale del modello di organizzazione e di gestione ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 elaborato dalla Prisma Soc. Coop si riferisce ai "**reati ambientali**" elencati nella sezione - O - dell'allegato al presente modello

2) SCOPI E FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti ed attività poste in essere dai dipendenti, dai componenti degli organi sociali, nonché dai consulenti e dai partner di Prisma Soc. Coop.

L'obiettivo di tale Parte Speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi e alle procedure di riferimento di seguito esaminate al fine di prevenire la commissione dei reati enunciati in tale sede.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- indicare le procedure e i principi che i dipendenti, i componenti degli organi sociali, i consulenti e i partner devono osservare ai fini di una corretta ed efficace applicazione del Modello organizzativo;
- fornire all'OdV e ai soggetti che collaborano con tale organo nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali, gli strumenti necessari per espletare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3) I PROCESSI E LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI

L'analisi dei processi posti in essere da Prisma Soc. Coop. ha consentito l'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi la fattispecie di reato esaminate in questa sede. In conseguenza di ciò, l'attività ritenuta sensibile all'interno di Prisma Soc. Coop. in relazione al reato ambientale di riferimento, inerente l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul / nel suolo, è la "gestione dei rifiuti".

4) PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei componenti degli organi sociali e dei dirigenti di Prisma Soc. Coop., in via diretta, nonché dei dipendenti, dei consulenti e dei partner della società, limitatamente agli obblighi previsti nelle specifiche procedure e nelle clausole inserite nei contratti, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato che rientrano tra quelle in esame nella presente Parte Speciale;
- porre in essere o agevolare operazioni o attività che non rispettino il Codice Etico ed il Modello organizzativo di Prisma Soc. Coop.;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale. I soggetti sopra indicati devono pertanto rispettare scrupolosamente le leggi in vigore oltre ad attenersi ai seguenti principi e/o comportamenti;
- rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede, e tracciabilità della documentazione nello svolgimento di tutte le operazioni svolte per conto di Prisma Soc. Coop.;
- rispetto del principio di separazione dei ruoli e delle responsabilità nei processi aziendali a rischio-reato;
- massima coerenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalla procedure interne, con una particolare attenzione nello svolgimento delle attività ritenute sensibili;
- costante controllo e supervisione circa la corretta esecuzione degli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività sensibili, con eventuale segnalazione all'OdV delle irregolarità riscontrate.

5) I CONTROLLI DELL'ODV

L'OdV di Prisma Soc. Coop. effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connessi ai Processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere dai dipendenti, dai componenti degli organi sociali, da consulenti e dai partner della società, alle regole e alle procedure stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV svolge i compiti di seguito indicati:



- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello organizzativo e delle procedure stabilite in materia di reati ambientali;
- esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello organizzativo e/o alle procedure;
- propone agli organi societari, o alle funzioni aziendali competenti, gli aggiornamenti, del Modello organizzativo e/o delle procedure aziendali predisposte, che si rendono necessari a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale;
- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari.

A tal fine, all' OdV di Prisma Soc. Coop. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei processi e delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

PRISMA SOC. COOP. considera il tema del rispetto ambientale quale espressione dei principi fondamentali nella cui conformità la Società intende realizzare la propria strategia di crescita e di sviluppo, nell'ambito della condizione della propria attività.

In tale ottica tutti i destinatari della Società sono chiamati a rispettare i canoni relativi alla sostenibilità ambientale e le politiche ambientali perseguite della Società.

In particolare, la Società si è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale certificato UNI EN ISO 14001:2004, pertanto le norme, le prescrizioni e le procedure previste in tale modello sono parte integrante del modello di organizzazione e di gestione ai sensi del D.Lgs n° 231/2001.



PRISMA

Soc. Coop.

IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI

ALLEGATO AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

CATALOGO DEI REATI PREVISTI NEL D.LGS. 231/2001

*Sede legale ed amministrativa: Via Conte Hartig n.12
85028 Rionero in Vulture (PZ)
Tel./Fax 0972/720372*

www.gruppoPrisma Soc. Coop.coop.it - e-mail : Prisma.Soc.Coop.soc@alice.it - pec: Prisma Soc. Coop.cop@pec.it

INDICE

- A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
- B. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.
- C. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.
- D. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.
- E. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.
- F. REATI SOCIETARI.
- G. REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.
- H. REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.
- I. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.
- J. REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO.
- K. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
- L. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO.
- M. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.
- N. INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA.
- O. REATI AMBIENTALI.
- P. REATI TRANSNAZIONALI.
- Q. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE.

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato.

«Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o dallo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

Il reato di malversazione a danno dello Stato si perfeziona quando s'impiegano contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici (statali, di altri enti pubblici o comunitari) ottenuti per la realizzazione di opere e attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

Il delitto può essere commesso da chiunque, estraneo alla P.A. ometta di destinare, anche parzialmente, i fondi già ottenuti alle finalità per le quali gli stessi sono stati erogati.

Con la formula «contributi, sovvenzioni o finanziamenti», il legislatore ha voluto intendere ogni forma d'intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

L'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo generico, sicché è sufficiente la consapevolezza della provenienza dei fondi e la volontà di non impiegare gli stessi per le finalità per le quali erano stati concessi.

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

L'iniziale clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis» (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) determina l'applicabilità della fattispecie in oggetto solo qualora non sia configurabile l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato (prevista e punita per l'appunto dall'art. 640 bis c.p.).

Il reato in esame si concretizza nell'indebito conseguimento, per sé o per altri, di fondi, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante l'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nella omissione di informazioni dovute.

A differenza della malversazione, dunque, la fattispecie in esame riguarda il conseguimento indebito dei finanziamenti, senza che a nulla rilevi l'uso che poi venga fatto delle erogazioni. In breve, mentre la malversazione integra le ipotesi d'indebito utilizzo di fondi regolarmente erogati e conseguiti, l'art. 316 ter punisce le attività connesse a un momento precedente, ossia quello di un'indebita percezione dei fondi.

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

«La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

La fattispecie in oggetto consta dei medesimi elementi costitutivi della truffa semplice (art. 640 c.p.) ma rappresenta più grave ed autonoma fattispecie in quanto l'ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee. Tale ipotesi si distingue dunque da quella prevista e punita ex art. 640, co. 2 n. 1 c.p. per la diversa natura del profitto, mentre si distingue dall'ipotesi di cui all'art. 316 ter c.p. per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame risulta più marcatamente connotata da comportamenti fraudolenti.

Con la sentenza n. 5150/2013, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di procedimento "231" a seguito di truffa ai danni dello Stato per il conseguimento di pubbliche erogazioni, è legittimo il sequestro operato in capo al soggetto che, pur non essendo il diretto richiedente dell'erogazione, ne risulta il destinatario finale, in virtù di un rapporto a carattere privato con il ricevente principale. Segnatamente, il finanziamento pubblico era stato ricevuto da un soggetto privato che, mediante la sottoscrizione di contratti di appalto, lo ha a sua volta corrisposto alla società in questione. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, la presenza di un "intermediario" non sarebbe sufficiente a far venir meno il carattere pubblico della somma di denaro.

Art. 640, comma 2, n.1, c.p. - Truffa.

«Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante».

La fattispecie in esame rileva solo con riferimento all'ipotesi aggravata di cui all'art. 640, co. 2, n. 1 c.p., sicché non determinano l'insorgere di alcuna responsabilità da reato in capo all'Ente le diverse ipotesi di truffa semplice, o aggravata in virtù di una diversa circostanza. L'ipotesi si configura nel caso in cui un qualunque soggetto, con artifici o raggiri tali da indurre in errore la controparte, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente pubblico. Trattasi di reato a dolo generico, sicché per la consumazione dello stesso è necessario che ricorrano tanto il profitto per il privato quanto il danno per lo Stato; l'assenza di tali elementi determina la necessaria qualificazione delle condotte fraudolente come ipotesi di truffa tentata e non consumata.

Il reato di frode fiscale assorbe il reato di truffa ai danni dello Stato per il principio di consunzione.

Il legislatore – nel disegnare le fattispecie penali tributarie – ha inteso anticipare la tutela penale a quei comportamenti che danno vita a dichiarazioni fiscali non rispondenti al vero: per questo i delitti contemplati dal D.lgs. 74/2000 sono costruiti quali reati di mera condotta, in rapporto di specialità rispetto alla truffa dal momento che sono caratterizzati da una particolare modalità di artificio, consistente appunto nell'annotazione o emissione di fatture false, ovvero nel predisporre comunque un falso impianto contabile.

Non solo la condotta, del resto, ma tutti gli ulteriori elementi costitutivi del delitto di truffa trovano precisa corrispondente nello schema normativa dei delitti tributari: l'evento di danno patrimoniale ai danni dello Stato contemplato nell'art. 640 co. 2 n. 1 c.p., infatti, non è affatto espunto dalla fattispecie tributaria, ma diviene l'oggetto del dolo specifico, consistente nel "fine di evadere le imposte". Se dunque il reato tributario si consuma a prescindere dall'effettiva verifica del danno nei confronti dello Stato, dovrà comunque essere presente la finalità di cagionare un tale danno, attraverso la predisposizione, da parte del contribuente, di un particolare sistema fraudolento atto ad ingannare l'erario.

In nome del principio di specialità, troverà pertanto applicazione la sola fattispecie tributaria, che peraltro è corredata da una cornice sanzionatoria più elevata.

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica.

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante».

Per “sistema informatico” deve intendersi l’hardware (insieme degli elementi costituenti l’unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all’elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità ed le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l’attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l’insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l’accesso dell’utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

La condotta di alterazione investe la modalità di funzionamento del sistema informatico o telematico. In particolare, sul punto, va precisato che l'intervento manipolativo può essere tale da modificare gli scopi cui il sistema informatico è destinato, ma il reato ricorre anche quando - pur nel rispetto della destinazione del sistema - sono manipolati i contenuti dello stesso. Diversamente, la condotta alternativa di ‘intervento abusivo’ è rivolta ai dati, alle informazioni (cioè, per semplificare, ad un insieme di dati) o ai programmi (software) installati nell’hardware. In particolare, va rilevato che l'intervento, per configurare la condotta descritta dalla fattispecie ex art. 640 ter c.p., deve avvenire “senza diritto” e, dunque, non solo in assenza del necessario consenso del titolare dei dati, informazioni e programmi contenuti nel sistema informatico, ma anche secondo una modalità non consentita da norme giuridiche, né da altre fonti. A titolo esemplificativo, può costituire fattispecie del reato di che trattasi la frode realizzata attraverso l’alterazione di registri informatici della P.A., enti pubblici, Autorità di Vigilanza, ecc., per far risultare esistenti condizioni essenziali per l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni, finanziamenti o per la produzione successiva di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o per modificare dati riferiti alla Società.

Il reato di frode informatica presenta, in breve, la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi del reato di truffa da cui si distingue in quanto l’attività illecita investe non la persona ma un sistema informatico. Nel reato di frode informatica, pertanto, non assume rilevanza - a differenza che nel reato di truffa - il ricorso da parte dell’autore del reato ad artifici o raggiri, ma l’elemento oggettivo dell’alterazione del sistema informatico (e/o dei dati in esso disponibili).

Art 317 c.p. - Concussione. (Legge 69/2015).

«Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

La qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (es. recapito degli atti giudiziari o attività di messo notificatore per conto di Equitalia o di amministrazioni comunali; concessione finanziamenti agevolati per conto dei Ministeri; riscossione coattiva tributi; etc.).

Il reato di concussione si caratterizza per l’utilizzo indebito da parte del funzionario pubblico dei propri poteri, al fine di costringere il soggetto passivo a riconoscere al funzionario o ad un terzo soggetto un vantaggio di natura economica o personale.

Si ha abuso dei poteri quando gli stessi siano esercitati fuori dei casi previsti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

La legge 69/2015 include oggi fra i “soggetti attivi” del reato di concussione anche gli “incaricati di un pubblico servizio”, prima esclusi dal legislatore sul presupposto (oggi non più condiviso) che questi ultimi non avessero poteri coercitivi tali da “costringere” il privato a dare o a promettere denaro o altra utilità.

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità. (Legge 69/2015).

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».

L'introduzione (ex legge 190/2012) dell'autonoma figura del reato di concussione per induzione sovverte l'originaria impostazione del Codice Penale che raggruppava in un'unica norma e sottoponeva alla stessa sanzione il «costringere e l'indurre alcuno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità».

Il fatto costitutivo del reato in questo caso è rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste.

La nuova formulazione, cui consegue la rimodulazione anche dell'art. 317 c.p., ricalca il consolidato orientamento giurisprudenziale maturato in materia di concussione per induzione abbassando però i limiti edittali massimi e stabilendo la punibilità anche del privato che perfeziona la dazione dell'indebito.

Si noti, peraltro, come, a differenza della concussione, tale reato può essere commesso non solo dal pubblico ufficiale, ma anche dall'incaricato di un pubblico servizio.

Segnala, inoltre, come la nuova fattispecie di reato si collochi su una linea intermedia tra corruzione e concussione o, se si vuole, su una posizione più prossima al reato di corruzione, nel quale, in forza dell'art. 321 c.p., è punito, infatti, anche il soggetto che prometta o corrisponda l'utilità, che a quello di concussione.

Al riguardo, la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 12228 del 14 marzo 2014) ha indicato i principi di diritto da osservare per individuare la linea di confine tra i diversi illeciti, evidenziando che:

i. la differenza tra il reato di concussione (art. 317 c.p.) e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.) riguarda i soggetti attivi e le modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità. Infatti, la concussione consiste nell'abuso coattivo attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno contra ius che determina la soggezione psicologica del destinatario – ma non l'annullamento della sua libertà di autodeterminazione - il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa dell'utilità. L'induzione indebita si realizza, invece, nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale;

ii. i reati di concussione e induzione indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in quanto i primi due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo viene concluso liberamente e consapevolmente dalle parti. Queste si trovano su un piano di parità sinallagmatica, nel senso che l'accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per entrambi i soggetti che lo pongano in essere.

In ogni caso il "crinale" che divide le tre diverse figure di reato (dalla più lieve alla più grave: corruzione – induzione indebita – concussione) appare di non immediata individuazione, risultando impegnativo il compito dell'interprete (specie considerando che, nell'esperienza quotidiana, il comportamento di esplicita intimidazione del privato risulta essere, in definitiva, il meno frequente) di inquadrare nella corretta cornice giuridica il fatto concreto.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione. (Legge 69/2015).

«Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni».

Il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

Nella corruzione il pubblico ufficiale ed il privato sono in posizione paritaria, diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del funzionario della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde una situazione di soggezione nel privato. Per tale ragione sia il corrotto che il corruttore sono puniti ex art. 321 c.p.

Il primo, più evidente, segno di differenziazione tra la vecchia e la nuova ipotesi (introdotta dalla legge 190/2012) di “corruzione impropria” è rappresentato dalla soppressione del necessario collegamento dell’utilità ricevuta o promessa con un atto, da adottare o già adottato, dell’ufficio, divenendo quindi possibile la configurabilità del reato anche nei casi in cui l’esercizio della funzione pubblica non debba concretizzarsi in uno specifico atto. L’innovazione pare peraltro avere recepito, in tal modo, gli approdi dell’elaborazione della giurisprudenza di legittimità che, sia pure con riferimento alla corruzione propria, non solo ha attribuito alla nozione di atto di ufficio, intesa dunque in senso lato, una vasta gamma di comportamenti, effettivamente o potenzialmente riconducibili all’incarico del pubblico ufficiale (e quindi non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l’emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato) ma è giunta anche, in plurimi arresti, a prescindere dalla necessaria individuazione, ai fini della configurabilità del reato, di un atto al cui compimento collegare l’accordo corruttivo, ritenendo sufficiente che la condotta presa in considerazione dall’illecito rapporto tra privato e pubblico ufficiale sia individuabile anche genericamente, in ragione della competenza o della concreta sfera di intervento di quest’ultimo, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al “genus” previsto.

La nuova norma, anzi, pur continuando ad essere formalmente rubricata come “corruzione”, avrebbe in realtà introdotto, secondo alcune prime letture dottrinali, la figura di un vero e proprio “asservimento” del soggetto pubblico ai desiderata del soggetto privato, stante la non necessità di dimostrare appunto un legame tra il compenso ed uno specifico atto di ufficio.

Ai sensi dell’art. 319-bis c.p. (“Circostanze aggravanti”), la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

In pratica ciò che caratterizza la corruzione e rappresenta la linea di confine tra tali ipotesi e la più grave fattispecie di concussione di cui all’art. 317, risiede nella posizione sostanzialmente paritetica che qualifica il rapporto tra pubblico ufficiale e privato: nelle ipotesi di corruzione i due soggetti raggiungono un accordo senza che nessuno dei due assuma una posizione di prevalenza sull’altro, sicché sono entrambi penalmente responsabili, eccezion fatta per la già citata ipotesi della istigazione alla corruzione non seguita da un atteggiamento adesivo della controparte.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. (Legge 69/2015).

«Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da **sei a dieci** anni».

Tale fattispecie, connotata come quella di cui all’art. 318 c.p. da un rapporto paritetico tra pubblico ufficiale/ incaricato di un pubblico servizio-corrotto e privato-corruttore, se ne differenzia in virtù del fatto che l’atto richiesto al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio (come previsto dagli artt. 320 e 322 bis c.p.) a fronte della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, risulta contrario ai doveri d’ufficio. In particolare la condotta può concretizzarsi in una omissione o in un ritardo nel compimento di un atto di ufficio ovvero nel compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. Anche in questo caso a nulla rileva che la dazione o la promessa intervengano prima dell’omissione, del ritardo o del compimento dell’atto (corruzione propria antecedente) ovvero dopo (corruzione propria susseguente).

Va considerato infine che il codice prevede per la corruzione “propria” una circostanza aggravante speciale (art. 319 bis), applicabile ogni qualvolta il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, nonché il pagamento o il rimborso di tributi, ovvero, ed è questo l’aspetto certamente più rilevante ai nostri fini, la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari. (Legge 69/2015).

«Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni».

Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), si precisa che tale fattispecie non ricorre soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie cui è subordinata e allo status di colui che le esercita, ma ha una portata più ampia. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, costituisce "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza (cfr. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 15.208 del 25/2/2010, con riferimento alla testimonianza resa in un processo penale).

Ai sensi dell'art. 321 c.p. (Pene per il corruttore), le pene stabilite dalle precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto di cui all'art 322-bis ("Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri") del codice penale, i seguenti soggetti:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Se il reato di corruzione è commesso all'estero, devono essere verificate le condizioni di procedibilità previste in generale dal codice penale per il fatto di reato (ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.), nonché le ulteriori condizioni previste dall'art. 4 D.lgs. 231/2001 per la procedibilità dell'illecito dipendente da reato commesso all'estero: in tale ipotesi, infatti, la norma in subordina la responsabilità dell'ente a condizioni di procedibilità aggiuntive e speciali rappresentate dal fatto che:

- l'ente a cui viene attribuito l'illecito abbia in Italia la sede principale;
- lo Stato estero già non proceda nei confronti dell'ente; ove sia necessaria la richiesta del Ministro della Giustizia, detta richiesta sia formulata dal ministro anche nei confronti dell'ente e non solo della persona fisica che ha commesso il reato.

La Corte di Cassazione ha stabilito che le sanzioni interdittive previste dal D.lgs.231/2001 possono essere applicate anche nel caso in cui una società sia indagata per la commissione del reato di corruzione "internazionale", vale a dire in quei casi in cui sono offerti (o promessi) denaro o altre utilità a un pubblico ufficiale straniero per ottenere un atto a vantaggio di un ente che ha la sede (od opera) in uno Stato diverso da quello dell'ordinamento di appartenenza del pubblico ufficiale.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo».

Sono incaricati di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio e che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine o di prestazione di un'attività meramente materiale (es. erogazione servizi di vario tipo sulla base di convenzioni con Ministeri o altri soggetti annoverabili tra le PA che non comportino poteri

certificativi).

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione.

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319».

Il reato è configurabile solo ove l'offerta del privato o la richiesta del pubblico funzionario non vengano accolte dal destinatario. Tuttavia, ove il rifiuto non sia stato immediato e siano incorse trattative poi non sfociate in un accordo, si ritiene configurabile un tentativo di corruzione del quale rispondono entrambi i soggetti.

Nell'istigazione alla corruzione passiva la condotta consiste nell'offrire o nel promettere denaro o altra utilità non dovuti al funzionario. L'offerta o la promessa deve essere seria e concreta ed idonea alla realizzazione dello scopo, tale cioè da indurre il destinatario a compiere o a ritardare un atto dell'ufficio o del servizio ovvero a fare un atto contrario a detti doveri.

L'idoneità dell'offerta va valutata con un giudizio "ex ante" che tenga conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e della sua posizione economica e di ogni altra connotazione del caso concreto. Ne deriva che il reato è escluso soltanto se manchi l'idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore per l'evidente quanto assoluta impossibilità del pubblico funzionario di tenere il comportamento illecito richiestogli.

Tuttavia, non rileva la tenuità della somma di denaro o del valore della cosa offerta al pubblico ufficiale. Tale tenuità non soltanto non esclude il reato, per la cui consumazione è irrilevante il verificarsi o meno del fine propostosi dall'agente, ma addirittura lo può rendere maggiormente lesivo del prestigio del pubblico ufficiale, ritenuta persona suscettibile di venire meno ai doveri accettando un'offerta anche minima.

Non è necessario che l'offerta o la promessa siano formulate al pubblico ufficiale in via immediata e diretta, essendo allo stesso modo incriminabile la condotta di chi funge da intermediario ed alla cui iniziativa volontaria e cosciente, comunque, è riconducibile la formulazione della proposta illecita.

La sussistenza del reato si ha anche quando il funzionario sia incompetente ad emanare l'atto richiesto, purché egli presti la propria opera nell'ambito dell'ufficio ove debba essere posto in essere l'atto medesimo.

Si richiede per la sussistenza del reato anche la mancata accettazione da parte del pubblico funzionario della promessa o dell'offerta. Se il funzionario accetta la proposta si avrà la fattispecie corruttiva consumata.

Articolo 322-bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

«Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi».

Art. 323 -bis c.p. - Circostanze attenuanti. (Legge 69/2015).

«Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316 -bis, 316 -ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi».

Art. 346-bis, c.p. - Traffico di influenze illecite.

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

NB Il reato in commento non è inserito tra i reati-presupposto della responsabilità degli enti collettivi ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Oggi, pertanto, a meno che la condotta di mediazione non sfoci nella corruzione, almeno tentata, gli enti nel cui interesse è stata realizzata la condotta di traffico di influenze

La fattispecie sembra equiparare la situazione di chi riceve il denaro o la promessa in relazione ad una propria influenza reale sul pubblico ufficiale da corrompere, a quella di chi semplicemente afferma di poter esercitare una simile influenza.

Inoltre, l'art 346-bis c.p. punisce chi dà o promette denaro o altra utilità, il quale, come è noto, non è sanzionato dal contiguo reato di millantato credito ex art. 346 c.p.

Tanto l'avverbio "indebitamente" che accompagna la condotta di dazione o di promessa, quanto l'aggettivo «illecita», che qualifica la mediazione, rivestono, nella struttura della fattispecie, una funzione determinante.

In altri termini l'illiceità penale della condotta dipende dal complesso delle norme extra-penali che concorrono a determinare le condizioni in cui i comportamenti considerati risultano altrimenti leciti.

Nell'aggettivazione «esistenti» possono ricomprendersi, a prima vista, sia rapporti estrinsecatisi in una sola occasione, sia rapporti sporadici, sia rapporti stabili e consuetudinari.

Quanto poi alla "mediazione", resta aperta la questione se il reato sia configurabile anche nel caso in cui la stessa sia effettivamente esercitata nei confronti del soggetto pubblico, o debba, invece, restare unicamente a livello di prospettazione, senza che poi l'intermediario agisca effettivamente.

Tale seconda soluzione parrebbe lasciare scoperti tuttavia i casi in cui appunto l'esercizio effettivo della mediazione non giunga ad integrare la corruzione, neppure nella forma della istigazione.

In altri termini, il delitto di traffico d'influenze illecite viene configurato come preparatorio rispetto al delitto di corruzione cd propria (art. 319 c.p.) o di corruzione in atti giudiziari (art. 319 -ter c.p.).

La differenza della fattispecie in esame, nella sua prima parte (mediazione illecita), rispetto al concorso nel reato di corruzione sembra potersi individuare nella circostanza che il denaro o gli altri vantaggi patrimoniali non rappresentano il prezzo da corrispondere al pubblico ufficiale, ma vengono rappresentati e destinati a retribuire unicamente l'opera di una mediazione.

Con riferimento invece alla seconda parte della disposizione (remunerazione del pubblico funzionario), ove il denaro o altro vantaggio (o la loro promessa) sono, nella rappresentazione dell'intermediario, il prezzo da corrispondere non per l'opera di mediazione, ma per remunerare il pubblico ufficiale in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, parrebbe necessario che tali utilità non vengano corrisposte o la loro promessa non venga accettata: diversamente opinando, verrebbe integrato il concorso nel delitto di corruzione propria.

B. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI - Art. 24-bis D.lgs. 231/2001.

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

«Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni».

L'oggetto giuridico tutelato dalla norma è, secondo la teoria predominante, il "domicilio informatico".

Per sistema informatico o telematico deve intendersi "un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" - dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente" (Cass. 3067/1999).

Il sistema informatico, dovendo svolgere una funzione - mediante tecnologie informatiche - è dunque tale se gestisce o elabora dati, mentre tutto ciò che, in un sito web o nel mondo dell'informatica, non è capace di gestire o elaborare dati in vista dello svolgimento di una funzione non è "sistema informatico".

La mera copiatura dei contenuti di un sito, realizzata semplicemente dalla visualizzazione del sito senza introduzione nella "memoria interna" del sito o nei programmi che ne consentono il funzionamento, non concreta interazioni con il sistema informatico come definito dalla giurisprudenza; peraltro, si segnala che la norma in questione è stata introdotta al fine di reprimere il fenomeno degli hacker, cosa ben diversa dalla consultazione / visualizzazione / copiatura del contenuto di una pagina web.

Dirimente ai fini della configurabilità del reato è la presenza o meno delle cd. misure di sicurezza nel sistema informatico / telematico.

Sono tali quelle protezioni (che possono essere apposte sia a livello di apparecchiature (hardware) che di programmi (software) che integrano quei peculiari meccanismi operativi che impediscono un libero accesso al sistema e, quindi, la presa di cognizione di informazioni e dati ivi rinvenibili) a terzi estranei (ad esempio, codice alfanumerico di accesso, chiave di avviamento, eccetera).

L'apposizione di siffatte misure protettive del sistema informatico o telematico costituisce, infatti, l'estrinsecazione della *voluntas excludendi* manifestata dal titolare del relativo *ius*.

L'accesso ad un sistema non protetto, pertanto, risulta atipico e penalmente lecito ma non anche civilisticamente, dovendosi, a tale riguardo, ulteriormente verificare in concreto un danno ingiusto risarcibile ex articolo 2043 CC.

La Corte di Cassazione ha aderito all'orientamento interpretativo estensivo dell'art. 615-ter parte seconda e stabilito la configurabilità del reato "nel caso in cui il soggetto legittimato all'accesso per motivi di servizio o di ufficio s'introduca per motivi diversi".

Art. 617 - quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

«Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato».

Tale norma mira a impedire l'intercettazione fraudolenta, ravvisabile ogniqualvolta l'agente prenda conoscenza delle comunicazioni in maniera occulta e senza essere legittimato.

La Cassazione ha statuito che integra la violazione di cui all'art. 617-quater, comma 2 c.p., la condotta di chi diffonda al pubblico una trasmissione televisiva interna, trasmessa da punto a punto (cd "fuori onda") su un canale riservato a comunicazioni di servizio e intercettata in modo fraudolento. Il caso si riferiva a Striscia la notizia che aveva "intercettato" dei fuori onda e poi trasmessi nel corso della propria trasmissione.

Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

«Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater».

Tale norma è volta a sanzionare la semplice predisposizione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Va segnalata una pronuncia del GIP presso il Tribunale di Milano secondo cui integra il reato di cui all'art. 617-quinquies c.p. e non il reato di cui all'art. 615-quater c.p. la condotta di chi installa su uno sportello bancomat, in sostituzione del pannello originario, una apparecchiatura composta da una superficie plastificata, con una microtelecamera con funzioni di registratore video per la rilevazione dei codici bancomat, quando non vi sia prova certa dell'avvenuta captazione di almeno un codice identificativo.

L'attività illecita d'intercettazione, infatti, nel silenzio dell'art. 617-quinquies c.p., deve ritenersi possa essere consumata con qualunque mezzo ritenuto idoneo a svelare la conoscenza di un sistema informatico qual è da considerarsi la digitazione da parte dell'operatore umano del codice di accesso ad un sistema attraverso una tastiera alfanumerica, digitazione che era destinata ad essere l'oggetto dell'illecita captazione.

Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio».

Art. 635 c.p. - Danneggiamento

«Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1) con violenza alla persona o con minaccia;

(omissis)

L'art. 635-bis non si limita ad ampliare ed integrare la norma sul danneggiamento (art. 635 c.p.), con riguardo ai dati ed ai programmi, ossia alle componenti immateriali di un sistema informatico, ma predispone altresì una tutela rafforzata di tutti i beni informatici, prevedendo un trattamento più rigoroso, sia sotto il profilo sanzionatorio che sotto il profilo della procedibilità, anche di fatti che erano pacificamente riconducibili alla fattispecie tradizionale, in quanto aventi ad oggetto cose materiali: il sistema informatico o telematico, ovvero il supporto materiale delle informazioni.

Oggetto di danneggiamento può essere innanzitutto il sistema informatico, eventualmente collegato a distanza con altri elaboratori, come nel caso dei sistemi telematici e l'aggressione può riguardare tanto il sistema nel suo complesso quanto una o più delle sue componenti materiali, quali il video, la tastiera, etc.

Il danneggiamento, inoltre, può riguardare anche i dati e i programmi informatici nonché le informazioni contenute nel sistema.

L'art. 635 bis richiede che i beni informatici oggetto di aggressione siano «altrui»: il problema del significato da attribuire a tale termine sembra destinato ad assumere rilevanza pratica proprio in relazione alla nuova figura di danneggiamento informatico, stante la diffusa prassi di procurarsi la disponibilità di hardware e di software attraverso contratti di locazione (anziché di compravendita), solitamente accompagnati dalla contestuale conclusione di un contratto di assistenza e/o manutenzione con lo stesso fornitore.

Il danneggiamento si può attuare nella distruzione e nel deterioramento e nell'inservibilità totale o parziale.

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

Oltre ad essere realizzabile mediante le condotte indicate nell'art. 635-bis, è prevista anche la punibilità di chi introduce o trasmette dati, informazioni o programmi. Tale previsione si è resa necessaria per punire specificamente i danneggiamenti realizzabili anche a distanza mediante *malware* introdotti o fatti circolare in rete.

Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

«Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

La semplice “condotta” diretta alla commissione del reato, con eccezione di quanto previsto dall’art. 635-bis, è di per sé già punibile non essendo necessario provare che il comportamento del reo raggiunga lo scopo prefissato, venendo quest’ultimo ad influire solo sulla quantificazione della pena.

Il legislatore anticipa la soglia di punibilità al fine di meglio sottolineare e quindi sanzionare tutta una serie di comportamenti illeciti riscontrati in questi anni.

La previsione di queste nuove forme di reato ha, difatti, annullato qualsivoglia riferimento all’art. 420 del C.P. che faceva riferimento ai reati di “attentati ad impianti di pubblica utilità”. Si è scelto volutamente di codificare autonomamente tutti quei comportamenti delittuosi commessi ai danni di “Enti pubblici o, ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità”. E’ chiaro che l’attuale normativa ha inteso perseguire tutti quei comportamenti illeciti diretti ad arrecare danno ai sistemi informatici o telematici utilizzati “dallo Stato o da altri Enti pubblici”.

Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’Art. 617-quater».

Procurarsi codici: qualunque comportamento attuato al fine di venire a conoscenza degli stessi.

Riprodurre codici: la creazione di una copia digitale o cartacea o comunque in ogni suo aspetto simile al codice, parola chiave o altro strumento utilizzato.

Diffondere codici: comunicarli ad altre persone.

Comunicare codici: trasmetterli in qualunque modo, verbale o telematico, che non sia prettamente "materiale"

Consegnare codici: darli materialmente a mezzo di consegna di altro supporto informatico o meno (es cartaceo) che li contiene.

Va inoltre ricordato che vi è bisogno, affinché si verifichi una violazione della norma, di un dolo specifico da parte di chi agisce, quello di volere procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno (essenzialmente di natura patrimoniale).

Questo articolo trova ampia applicazione anche nella lotta alla pirateria satellitare, infatti, il modo di operare tipico delle organizzazioni dedite a tale forma di attività è quello di trasmettere e rendere disponibili codici per accedere a programmi a visione condizionata in seguito al pagamento di una somma.

Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

«Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329».

Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici.

«Se alcuna delle falsità previste nel presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private».

Il capo III del c.p. (all’interno del quale si colloca l’art. 491-bis) s’intitola “Della Falsità in atti” e comprende vari reati di falso, sia in atti pubblici che privati. L’art. 491-bis è stato introdotto per dare ai documenti informatici la stessa rilevanza dei documenti cartacei.

L'introduzione dell'art. 491 bis risponde quindi alla necessità di assicurare una sanzione penale alle diverse forme di falso informatico che non erano riconducibili alle norme sui falsi documentali. Alla nozione "tradizionale" di documento, infatti, il documento informatico risultava essenzialmente estraneo, soprattutto per il fatto di non essere redatto in quella forma scritta alfabetica che caratterizza i documenti tradizionali

Corte di Cassazione: "L'archivio informatico di una P.A. dev'essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del p.u. che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici della P.A., confeziona un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi materiale o ideologica, ininfluyente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo".

Per "documento informatico" deve intendersi – secondo quanto espressamente indicato dall'articolo 1,lett. p) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (il cd Codice dell'Amministrazione Digitale) - "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

«Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro».

Secondo il legislatore, l'introduzione di tale fattispecie è indispensabile per coprire alcune condotte tipiche che non rientrerebbero nella frode informatica (640bis).

C. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA - Art. 24-ter D.lgs. 231/2001.

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere.

«Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più».

I delitti associativi in generale hanno carattere plurisoggettivo, ossia richiedono la partecipazione di almeno tre persone. La partecipazione può essere anche di secondaria importanza, purché il contributo sia apprezzabile, concreto e dotato di effettiva stabilità.

Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune.

In altre parole, l'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione allo scopo di commettere più delitti. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma appare condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Infatti, prima ancora di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione ovvero di semplice partecipazione, la norma ne subordina la punibilità al momento in cui «tre o più persone» si siano effettivamente associate per commettere più delitti. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza quindi per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del pactum sceleris. Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

Al netto delle considerazioni sopra svolte, la configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha l'effetto di estendere la responsabilità dell'ente ex decreto 231 a una serie indefinita di fattispecie criminose commesse in attuazione del pactum sceleris e non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto. Si pensi, ad esempio, alla turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), all'illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis, c.p.), all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) e alla frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

L'associazione per delinquere potrebbe anche venire in rilievo in collegamento con il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice dell'ambiente).

Art. 416, commi 6 e 7, c.p. - Associazione per delinquere.

6. «Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma».

Il comma 6 punisce l'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998.

Il comma 7 punisce invece la condotta associativa finalizzata alla commissione dei delitti di prostituzione minorile (art 600-bis), pornografia minorile (art 600-ter), detenzione di materiale pornografico (art 600-quater), pornografia virtuale (art 600-quater.1), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600-quinquies), violenza sessuale (art 609-bis), atti sessuali con minorenni (art 609-quater), corruzione di minorenni (art 609-quinquies), violenza sessuale di gruppo (art 609-octies), adescamento di minorenni (art 609-undecies).

Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso. (Legge 69/2015).

«Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da **dieci** a **quindici** anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da **dodici** a **diciotto** anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da **dodici** a **venti** anni nei casi previsti dal primo comma e da **quindici** a **ventisei** anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

L'art. 416 c.p. disciplina la fattispecie dell'associazione a delinquere tout court che ha per oggetto la condotta dell'associarsi (3 o più persone) allo scopo di commettere più delitti.

La prima differenza da evidenziare risiede nella diversità di scopo delle associazioni previste all'art. 416 e all'art. 416 bis.

L'associazione per delinquere ex art. 416 c.p. agevola la commissione dei c.d. reati-fine, essi solo fonte dei possibili redditi o proventi illeciti, per la cui produzione è allora indispensabile la consumazione di un autonomo e diverso reato; invece, l'associazione di tipo mafioso si qualifica per la possibilità di produrre per sé reddito o proventi illeciti, come se caratterizzata da una presunzione assoluta di produzione illecita; sicché è l'associazione in sé a rendere le attività (acquisite o gestite) illegali, perché perseguite e realizzate con gli strumenti dell'omertà, dell'intimidazione e della violenza.

Ancora, se l'associazione a delinquere "semplice" postula necessariamente la commissione di un certo reato-fine (nel senso che verrà costituita in funzione della sua commissione e realizzazione), l'associazione di tipo mafioso può anche, in ipotesi, non essere finalizzata alla commissione di delitti, ben potendo avere come scopo il compimento di attività lecite, le quali, però, degradano ad illecite per il solo fatto di esser state compiute dall'associazione medesima.

La tipicità del modello associativo mafioso risiede, quindi, nella modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente e non negli scopi che si intendono perseguire. Tali scopi abbracciano solo genericamente "i delitti" comprendendo una varietà indeterminata di possibili tipologie di condotte che possono anche essere costituite da attività in sé lecite. La tipicità dello schema e della struttura del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso va dunque colta nelle modalità in cui esso si manifesta in concreto e non nelle finalità che l'associazione persegue o intende perseguire.

La condotta di partecipazione all'associazione per delinquere è a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo. A riguardo si evidenzia, peraltro, che l'ente potrebbe rispondere anche nel caso del c.d. "concorso esterno" nel reato associativo, vale a dire quando il soggetto apicale o sottoposto, fornisce un supporto all'associazione di tipo mafioso pur non prendendo parte al sodalizio criminale.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416 bis c.p. non è necessario che siano raggiunti effettivamente e concretamente uno o più scopi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice né, perché si realizzi la condizione di partecipazione dei singoli associati, è necessario che ciascuno utilizzi la forza di intimidazione, né consegua per sé o per altri il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso l'associazione, che è contrassegnato dal connotato dell'ingiustizia.

I reati di associazione per delinquere (generica o di stampo mafioso) concorrono con i reati-scopo dell'associazione stessa quali, ad esempio, l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso.

«Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».

La fattispecie punisce colui che accetti la promessa di procurare voti, raccolti con il ricorso alla intimidazione tipica del metodo mafioso.

Il soggetto attivo, come nella precedente formulazione, può essere sia un candidato, sia un suo sostenitore o chiunque, estraneo all'associazione di stampo mafioso. L'accettazione della promessa implica che l'autore del reato concluda con quest'ultima un accordo finalizzato, appunto, alla raccolta di voti.

Tale accordo deve avere a oggetto la corresponsione all'associazione non più solo di denaro (come nella precedente formulazione della norma), ma anche di altre, diverse, utilità.

Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

«Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605.

Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo».

Il reato si caratterizza come una forma speciale di estorsione, qualificata dal fatto che la modalità intimidatoria utilizzata per commetterlo è rappresentata dalla privazione della persona della libertà.

Art. 74 DPR 309/90 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

- «1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.
- L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo».

Il reato in questione è un'ipotesi particolare del reato associativo di cui all'art. 416 c.p. e si differenzia solo per la speciale natura dei delitti da commettere, che rientrano nelle sue finalità e con cui astrattamente può anche concorrere.

L'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è realizzata sia dall'unione di più persone che operano, anche in via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega, anche oggettivamente, l'importatore-acquirente, che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, con la rete di piccoli spacciatori, purché tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attività dei singoli si integra strumentalmente per la finalità perseguita e purché l'acquirente-rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa.

Per la realizzazione del reato in questione non si richiede una vera e propria organizzazione, bastando la concordanza e la convergenza di condotte significativamente integrate in un contesto di stabile e continuativa disponibilità, così da costituire un punto di riferimento e di sicura affidabilità nel progetto di massima d'intermediazione nel concordato traffico di stupefacenti

La giurisprudenza definisce promotore colui che da solo o con altri si faccia iniziatore della "societas sceleris", fondatore colui che partecipa alla sua costituzione e organizzatore chi coordina l'attività degli associati e assicura la funzionalità delle strutture, finanziatore chi investa capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fine criminoso; ed infine capo colui che dirige la società o una parte di essa, stante rapporto di superiorità con gli associati.

Cassazione penale: «A base della figura dell'associazione finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74) è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, preordinati alla cessione o al traffico di droga.

Come detto, per la configurazione del reato associativo non è necessaria la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali deducibili dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo dei singoli associati».

Nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì precisato che il dolo è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e che il vincolo associativo può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia la consapevolezza di operare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga.

Art. 407, comma. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.

«Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110».

Sono considerate armi comuni da sparo quelle denominate “da bersaglio da sala” o a emissione di gas, strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa, sia lunghe che corte, escluse quelle destinate alla pesca e quelle per le quali la commissione consultiva di cui al successivo art. 6 escluda, in relazione alle caratteristiche proprie delle stesse, l'attitudine a recare offesa alla persona.

La Commissione citata è denominata “Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi” ed è istituita presso il Ministero dell'Interno.

D. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO - Art. 25-bis D.lgs. 231/2001

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

«E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate».

Art. 454. c.p. – Alterazione di monete.

«Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516».

Per “contraffazione” generalmente s'intende la formazione integrale della cosa imitata, con notevole grado di fedeltà. Caratteristica principale della contraffazione è, pertanto, l'imitazione della cosa reale, l'apparenza di genuinità.

L'alterazione ha, invece, come presupposto l'esistenza di una moneta genuina e la sua circolazione legale costante e consiste, attraverso la manomissione, in una modificazione della sostanza o delle caratteristiche formali della moneta, tale da alterarne il valore.

Sia nella fattispecie di cui all'art. 453 c.p. che in quella di cui all'art. 454 c.p. il legislatore ha inteso punire sia il soggetto che pone in essere la contraffazione o l'alterazione; sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate o presso un suo intermediario.

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

«Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà».

La Corte di Cassazione ha affermato che la fattispecie criminosa di cui all'art. 455 c.p. si sostanzia in una vera e propria forma di ricettazione.

L'elemento psicologico del reato in questione consiste nella finalità di mettere in circolazione la falsa moneta, ricevuta in mala fede, a tanto consegue che, da un lato, non può ravvisarsi *dolus "in re ipsa"*, dall'altro, esso può essere desunto solo da elementi sintomatici, gravi e convergenti, idonei a rappresentare, in modo inequivoco, l'intenzione di mettere in circolazione la banconota.

Tra gli elementi da valorizzare, in particolare, vi sono: a) il numero ed il valore delle false monete detenute; b) il tempo intercorso tra la ricezione e la spendita delle stesse; c) lo scopo della conservazione e della mancata consegna all'autorità. Ne consegue, ad esempio, secondo la giurisprudenza di legittimità, che non può dirsi illogica la motivazione della sentenza di condanna che valorizza il numero delle false banconote, oltre che il difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, circa la provenienza ed un qualunque diverso e lecito fine della detenzione: tali elementi vanno ritenuti sintomatici e convergenti a riconoscere il dolo proprio del reato in esame.

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

«Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.».

Art 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

«Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali».

Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

«Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00».

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

«Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione».

Art. 464, comma 1, c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

«Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516».

Art. 464, comma 2, c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

«Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo».

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

«Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

«Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

La tutela prevista per le fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p. deve ritenersi limitata, secondo le interpretazioni giurisprudenziali ai soli marchi registrati. La registrazione rappresenterebbe, pertanto, il presupposto della condotta.

L'interesse giuridico tutelato dalla norma dell'art. 473 c.p. (in piena coincidenza con quello dell'art. 474 c.p.) è la "pubblica fede" in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo, sicché non è necessario per integrare il reato che sia realizzata una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto.

Al contrario, il reato può sussistere - se la contraffazione sia oggettivamente realizzata - anche se il compratore è stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio. Nell'ipotesi di cui all'art. 473 c.p., inoltre, non è neppure necessario per la ricorrenza del reato che il marchio contraffatto raggiunga il consumatore individuale, in quanto la condotta sanzionata consiste nella contraffazione o alterazione, ovvero nell'uso del marchio o del segno distintivo contraffatto o alterato da altri, e detto uso non necessariamente si identifica con la cessione al consumatore potendo realizzarsi in una fase anteriore alla collocazione sul mercato del prodotto recante il marchio contraffatto.

Per contraffazione deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori.

L'alterazione, invece, dovrebbe consistere nella modificazione parziale di un marchio genuino.

L'oggetto materiale delle condotte sono sempre i marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

E. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO. Art. 25-bis.1. D.lgs. 231/2001

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio.

«Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032,00».

Il bene giuridico tutelato dalla norma è, principalmente, il libero esercizio e il normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sull'economia pubblica. In ordine alla configurabilità del delitto va ribadito che disposizione riguarda qualunque attività svolta in forma imprenditoriale e che è diretta a punire le condotte di concorrenza attuate con atti di coartazione, quali, ad esempio, continue minacce e violenze esercitate sulle imprese rivali, anche con storno del personale, allo scopo di eliminarle dal mercato.

Essendo è reato di pericolo, è del tutto irrilevante la mancanza di un concreto effetto della condotta sul piano dei rapporti commerciali, bastando a integrarlo il solo compimento, con modalità violente o minacciose, di atti di concorrenza.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio.

«Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103,00».

Nel reato di cui all'art. 515 c.p. il disvalore della condotta è individuato nell'attitudine ingannatoria dei segni contraffatti, che rappresentano elemento di turbativa nella scelta dei consumatori. La norma intende pertanto tutelare l'affidabilità che il pubblico ripone nei segni di riconoscimento.

Il bene giuridico tutelato si sostanzia quindi nella correttezza negli scambi commerciali.

Quello che si vuole punire è dunque l'intralcio che un clima generale di diffidenza arrecherebbe agli scambi, con il conseguente turbamento del sistema economico nazionale. La condotta incriminata si sostanzia nella consegna di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Per origine o provenienza si intende il luogo di produzione o fabbricazione.

Il singolo atto contrattuale, che sostanzia la frode, viene in rilievo non di per sé, ma come elemento idoneo a turbare il sistema di scambi commerciali, inficiando la fiducia che gli operatori devono riporre nelle controparti contrattuali.

L'acquirente potrebbe addirittura ottenere vantaggi economici dalla ricezione di *aliquid pro alio*, ma questo non sposta la questione, poiché "una volta realizzato il tipo legale in tutti i suoi estremi, la disonestà commerciale sarà chiaramente documentata; e non sarà certo il bilancio patrimoniale della vicenda delittuosa, magari chiusasi in attivo per l'acquirente, a cancellarla o anche solo a scalfirla

In base alla formulazione della norma i soggetti attivi possono essere non solo i titolari di imprese commerciali ma anche i loro familiari, i commessi o i dipendenti.

L'indicazione che la condotta deve avvenire "nell'esercizio di un'attività commerciale" porterebbe ad escludere il singolo atto di commercio, essendo necessaria, se non una vera e propria professionalità dell'attività, quanto meno una reiterazione abituale degli atti di commercio.

Il reato in esame si perfeziona con la consegna della cosa mobile. Ma per consegna non deve intendersi solo la traditio della cosa, bastando anche la mera dazione del documento che la rappresenta (lettera di vettura, polizza di pegno) quando le norme civilistiche o gli usi commerciali equiparano la consegna del documento alla *traditio*.

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

«Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

«Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari».

L'illecito descritto è un'ipotesi speciale del più generico reato di cui all'art. 517 del codice penale - vendita di prodotti industriali con segni mendaci. In particolare, la specialità della nuova fattispecie sanzionatoria sta nell'oggetto materiale, costituito unicamente da prodotti agroalimentari con denominazione qualificata e tutelata.

Ciò implica che i predetti prodotti siano accompagnati da denominazioni di vendita riconosciute formalmente da leggi interne, convenzioni internazionali o regolamenti comunitari. Sotto il profilo della condotta sanzionata, essa è relativa a un ben preciso *modus agendi*: un comportamento (al contrario del più generico divieto ex art. 517 c.p. di qualsivoglia abuso o speculazione che possa indurre l'acquirente in errore) che riguarda dichiarazioni false in relazione ad indicazioni geografiche o denominazioni d'origine.

Il secondo comma equipara poi alla condotta descritta sopra anche l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la vendita o l'immissione in commercio dei medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte al fine di trarne un ingiusto profitto.

Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

«Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici».

La norma mira a sanzionare quelle forme d'intimidazione che tendono a controllare o comunque a condizionare le attività commerciali, industriali o produttive.

Seppur le condotte prese in considerazione sono quelle tipiche delle imprese mafiose, possono rilevare a livello penale anche condotte integranti il reato di cui al 513-bis poste in essere da imprenditori non legati a sodalizi criminali.

Il reato si configura come proprio e può essere compiuto da chiunque compia gli atti di violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Per rivestire la qualifica di soggetto attivo non è comunque necessario che il soggetto sia imprenditore ai sensi del codice civile, essendo la formula idonea a ricomprendere

chiunque svolga attività “produttive”, purché tale attività non sia stata posta in essere *una tantum*.

Il reato si perfeziona nel momento in cui si pongono in essere gli atti di violenza o minaccia, senza che sia necessaria la reale intimidazione della vittima né un’alterazione degli equilibri di mercato.

Quanto alle fattispecie concrete integranti gli estremi del delitto di cui all’art. 513bis c.p., la giurisprudenza ha interpretato estensivamente la condotta ivi prevista, rinvenendo gli estremi del reato anche negli accordi collusivi tra più imprese finalizzate all’aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti che venivano scoraggiati dal presentare offerte competitive in base alla forza d’intimidazione che le altre imprese riuscivano ad esercitare.

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali.

«Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474».

Il reato si configura mettendo in vendita o comunque in circolazione prodotti con segni alterati o contraffatti tali da cagionare un nocumento all’industria nazionale. Non si richiede che i marchi e i segni distintivi siano registrati.

Anche questo delitto, rientra nella grande famiglia dei reati comuni, potendo essere commesso da chiunque.

L’azione delittuosa può ricadere solo sui prodotti industriali e non anche sulle opere dell’ingegno. L’elemento oggettivo è integrato dalla messa in vendita o in circolazione di prodotti industriali falsi ed è, pertanto, caratterizzato da qualsiasi comportamento che sia capace di immetterli in concreto nel mercato.

Per l’integrazione dell’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico e cioè, la coscienza e volontà della immissione dei falsi prodotti industriali nel mercato, accompagnate dalla consapevolezza che da ciò, potrebbe derivare un grave danno all’economia del Paese.

L’evento di danno, come si può notare, deve riferirsi all’economia dello Stato italiano. Non entrerà, pertanto, nel fuoco di tiro dell’articolo una condotta che abbia provocato danni al sistema economico di uno Stato estero.

Tale fattispecie, ad oggi, non risulta essere stata applicata.

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

«Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00».

La norma risponde all’esigenza di tutelare la correttezza e la buona fede nel commercio di generi alimentari. La condotta deve pertanto riguardare generi alimentari destinati all’alimentazione umana.

F. REATI SOCIETARI - Art. 25-ter D.lgs. 231/2001.

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali. (Legge 69/2015).

«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità. (Legge 69/2015).

«Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

Art. 2621-ter c.c. - Non punibilità per particolare tenuità. (Legge 69/2015).

«Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate. (Legge 69/2015).

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

La Legge 27 maggio 2015 n. 69 rivede l'impianto delle responsabilità penali in materia societaria. In particolare, gli articoli 9, 10 e 11 del provvedimento riformano la disciplina del codice civile in materia di falso in bilancio.

Rispetto alla disciplina previgente, la riforma della legge 69/2015 distingue tra falso in bilancio di società non quotate e falso in bilancio di società quotate, sanzionando entrambe le fattispecie come delitto. Viene prevista inoltre, per le società non quotate, una ipotesi attenuata del reato nonché uno specifico caso di non punibilità per lieve entità dell'illecito.

Il falso in bilancio in società non quotate prevede che le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornino ad essere un delitto, punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni. Nulla cambia in relazione ai soggetti in capo ai quali la responsabilità è ascritta (amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori).

Nel nuovo articolo 2621 Cc, la condotta illecita consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore; per il reato è confermata la procedibilità d'ufficio (salvo nelle ipotesi in cui il fatto sia di lieve entità). Stante il limite di pena, nelle indagini su tale delitto non sarà possibile disporre le intercettazioni.

Oltre al passaggio da contravvenzione a delitto, i principali elementi di novità del nuovo reato falso in bilancio di cui articolo 2621 del codice civile sono i seguenti: scompaiono le soglie di non punibilità (previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 2621); è modificato il riferimento al dolo (in particolare, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte); è eliminato il riferimento all'omissione di "informazioni" sostituito da quello all'omissione di "fatti materiali rilevanti" (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene); è introdotto l'elemento oggettivo ulteriore della "concreta" idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore. Il riferimento dell'articolo 2621 del codice civile alle modalità del falso - ovvero al fatto che debba essere "concretamente idoneo a indurre altri in errore" - pare collegata alla scomparsa delle soglie di punibilità nonché alla previsione delle ipotesi di lieve entità e particolare tenuità (di cui ai nuovi articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile).

I fatti di lieve entità. L'articolo 10 introduce nel codice civile due nuove disposizioni dopo l'articolo 2621 : gli articoli 2621-bis (Fatti di lieve entità) e 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità). L'articolo 2621-bis disciplina l'ipotesi che il falso in bilancio di cui all'articolo 2621 sia costituito da fatti "di lieve entità", salvo che costituiscano più grave reato. Tale fattispecie, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni (fatta salva la non punibilità per particolare tenuità del fatto), viene qualificata dal giudice tenendo conto: della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Analoga sanzione si applica - in base al secondo comma del nuovo articolo 2621-bis - anche nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardino società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare (Rd 267/1942). In tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. La sanzione ridotta prevista per le specifiche tipologie di società più piccole costituisce pertanto una presunzione assoluta, introdotta direttamente dalla legge, circa la sussistenza del fatto di lieve entità e l'applicabilità della relativa sanzione.

La non tenuità dell'illecito. Il nuovo articolo 2621-ter del codice civile prevede che, ai fini della non punibilità prevista dall'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità dell'illecito, il giudice valuti, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori dal falso in bilancio di cui agli articoli 2621 e 2621-bis. La disposizione introdotta dall'articolo 2621-ter deroga, quindi, ai criteri generali sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsti dall'articolo 131-bis del codice penale. Occorre valutare quali siano gli effetti del nuovo obbligo per il giudice di valutare "in modo prevalente" l'entità del danno, rispetto agli altri profili indicati dall'articolo 131-bis c.p. (es. le modalità della condotta). In base agli articoli 2621, 2621-bis e 2621-ter del Cc, pertanto, in presenza di condotte concretamente idonee a indurre altri in errore nelle comunicazioni sociali relative a società non quotate, si potrà avere: a) l'applicazione della pena della reclusione da uno a cinque anni; b) l'applicazione della pena da sei mesi a tre anni se, in presenza delle citate condotte, i fatti sono di lieve entità, tenuto conto di una serie di elementi oppure per le società di minori proporzioni; c) la non punibilità per particolare tenuità in base alla valutazione del giudice, prevalentemente incentrata sull'entità del danno.

Le false comunicazioni. L'articolo 11 della legge 69 modifica anche l'articolo 2622 del codice civile, attualmente relativo alla "fattispecie di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori". Tale fattispecie viene sostituita dal delitto di "false comunicazioni sociali delle società quotate", individuate dal nuovo articolo 2622, primo comma, come le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese della UE. L'aumento della pena, nel massimo, da quattro ad otto anni previsto dalla nuova fattispecie rende possibile nelle relative indagini l'uso delle intercettazioni. Anche qui, i soggetti attivi del reato sono gli stessi di cui all'attuale articolo 2622 ovvero amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori, con la differenza che qui si tratta di ruoli ricoperti in società quotate.

La condotta illecita per il falso in bilancio nelle società quotate consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo

concretamente idoneo a indurre altri in errore sulla situazione economica della società. I principali elementi di novità del nuovo falso in bilancio delle società quotate di cui articolo 2622, primo comma, del codice civile - che parzialmente coincidono con quelli di cui all'articolo 2621 - sono i seguenti: la fattispecie è configurata come reato di pericolo anziché (come ora) di danno; scompare, infatti, ogni riferimento al danno patrimoniale causato alla società; le pene sono aumentate (reclusione da tre a otto anni, anziché da uno a quattro anni); scompaiono, come nel falso in bilancio delle società non quotate, le soglie di non punibilità (previste dai commi 4 ss. del previgente art. 2622); è anche qui modificato il riferimento al dolo (permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte); è eliminato il riferimento all'omissione di "informazioni", sostituito da quello all'omissione di "fatti materiali rilevanti" (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene); è introdotto, come nell'articolo 2621, l'elemento oggettivo ulteriore della "concreta" idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore.

La responsabilità amministrativa delle società. Infine, l'articolo 12 modifica l'articolo 25-ter del decreto legislativo 231 del 2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), il quale reca una disciplina dei criteri di imputazione della responsabilità degli enti valevole per i reati societari. La disposizione interviene sui criteri soggettivi d'imputazione della responsabilità e sull'applicazione delle sanzioni pecuniarie alle società (per quote). La norma, nella formulazione prima vigente, limitava per i reati societari la cerchia dei possibili autori del fatto a soggetti che ricoprono specifici ruoli nella compagine organizzativa dell'ente (amministratori, direttori generali, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza). Tale limitazione viene ora superata dalla soppressione del riferimento ai citati ruoli di vertice.

In ragione del descritto ripristino di fattispecie penali in tema di cosiddetto falso in bilancio, le successive modifiche dell'articolo 12 riguardano, da un lato, l'introduzione del riferimento al reato di "delitto di false comunicazioni sociali" di cui all'articolo 2621 del codice civile e, dall'altro, l'elevazione del limite massimo edittale della relativa sanzione pecuniaria da trecento a quattrocento quote, nonché l'introduzione della sanzione pecuniaria da cento a duecento quote per il falso in bilancio di lieve entità. Con l'introduzione del nuovo delitto di false comunicazioni sociali delle società quotate è prevista la sanzione a carico della società da quattrocento a seicento quote.

Art. 27 del D.lgs. n. 39/2010 – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

«1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto».

Il D.lgs. 39/2010 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relative alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati - ha introdotto il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'art. 2624 c.c.

Poiché l'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 fa espresso richiamo all'art. 2624 c.c. quale presupposto dell'illecito amministrativo, l'abrogazione della norma del codice civile, non accompagnata dall'integrazione dell'art. 25-ter con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 27 del D.lgs. 39/2010 dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità della sanzione amministrativa ex D.lgs. 231/2001 al nuovo reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

La mancanza di precedenti giurisprudenziali sul punto induce, tuttavia, in un'ottica prudenziale, a tener conto anche di tale fattispecie.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo.

«Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo (o di revisione) legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Il reato d'impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo, che siano attribuite ai soci, ad altri organi sociali, dalla legge.

Il reato si considera imputabile alla società, tuttavia, unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo 2° comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 231/2001.

Le parole «o di revisione» sono state soppresse dall'art. 37, comma 35 lett. a) del D.lgs. 39/2010.

Le attività d'impedito controllo ai revisori, pertanto, non essendo più disciplinate dall'art. 2625 c.c. (espressamente annoverato fra i reati presupposto ex D.lgs. 231), non sono più da considerarsi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. La nuova fattispecie d'impedito controllo alle società di revisione, infatti, è disciplinata dall'art. 29 del D.lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001.

La mancanza di precedenti giurisprudenziali sul punto induce tuttavia, in un'ottica prudenziale, a tener conto anche di tale fattispecie.

Il delitto di cui al secondo comma deve essere inquadrato all'interno dei reati contro il patrimonio, dal momento che il danno descritto dalla fattispecie normativa rappresenta il momento consumativo del reato. Il requisito del danno, pertanto, consente di distinguere nettamente tale delitto dall'illecito amministrativo di cui al primo comma in cui non è prevista la causazione del danno e oggetto di tutela è l'attività di controllo in sé.

Art.2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti.

«Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Il reato d'indebita restituzione dei conferimenti, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626 c.c., dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione di utili e riserve.

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato».

Il reato si realizza in due ipotesi; in primo luogo, nel caso in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva.

Si tratta dei cosiddetti utili fittizi, per la cui definizione è opportuno preliminarmente precisare quando, al contrario, l'utile possa dirsi effettivamente conseguito. L'utile può, infatti, definirsi "reale", quando risulti da operazioni concluse e da situazioni giuridiche definite. Deve, invece, ritenersi "fittizio" e, in quanto tale, non ripartibile - quando

incide sul capitale sociale, traducendosi, in tal modo, in un illecito rimborso ai soci di conferimenti dagli stessi effettuati.
L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
Tuttavia, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato in oggetto si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.
Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.
I casi e i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628 c.c., sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti (sul punto, si rinvia inoltre alla regolamentazione in materia di insider trading).
Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori.

«Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori.
Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Art. 2629-bis - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.

«L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Tale fattispecie di reato prevede la violazione di precetti, contemplati nella norma civilistica di riferimento e rivolti a taluni soggetti, dalla quale derivano «danni alla società o a terzi», da ritenersi di natura patrimoniale. Pertanto l'interesse protetto dalla norma è il patrimonio della società o dei terzi, in armonia con i principi ispiratori del nuovo sistema penale societario.

Più in specifico, la norma rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'amministratore delegato che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero consiglio.

In entrambi i casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale.

«Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

«I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

Il reato di cui all'art. 2633 c.c. si consuma nell'ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Tuttavia, il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società (ergo, no D.lgs. 231/2001), sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».

La nuova versione dell'art. 2635 c.c., introducendo esplicitamente il richiamo alla corruzione tra privati, ne subordina l'applicabilità al fatto che la condotta non costituisca più grave reato.

Rispetto la previgente formulazione si assiste: i) a un allargamento della platea dei soggetti attivi, includendo anche i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza altrui; ii) all'introduzione dell'autonoma rilevanza del comportamento del soggetto che effettua la dazione del denaro o di altra utilità. Con particolare riferimento al punto i)

Trova dunque incriminazione anche l'infedeltà di soggetti che nell'ambito della società non ricoprono cariche apicali o non svolgono funzioni di controllo della gestione ovvero dei conti; anche nel caso in cui gli stessi non siano lavoratori subordinati in senso proprio intesi, ma soggetti che svolgono per conto della società un'attività comunque sottoposta – per legge o per contratto – al potere di direzione e di vigilanza dei vertici della società.

Ulteriore elemento di novità è la rilevanza data alla violazione degli obblighi di fedeltà oltre agli «obblighi inerenti al proprio ufficio». Questa circostanza sembra confermare ancora una volta che la ratio incriminatrice della norma sia da ravvisarsi nell'esigenza di reprimere le forme di mala gestione connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario.

È inoltre disposto un inasprimento della pena, che prevede ora la reclusione da uno a tre anni, assegnando alla fattispecie di “corruzione tra privati” un carattere di maggior disvalore rispetto al reato affine di “infedeltà patrimoniale” (art. 2634 c.c.).

Ai fini della responsabilità ex D.lgs. 231/01 rileva, tuttavia, il solo comportamento dei corruttori (comma 3), ossia di coloro i quali promettono denaro o utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati. In altri termini: può essere sanzionata la società nel cui interesse taluno ha corrisposto/promesso denaro/utilità ai soggetti qualificati di cui ai commi 1 e 2 di altre società.

Ai fini ex D.lgs. 231/01 la configurabilità del delitto *de quo* è cioè ipotizzata in relazione a due distinte società: quella alla quale appartiene il corruttore e l'altra, alla quale sono riferibili i soggetti corrotti.

A seguito di questa ricostruzione, si dice, può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva.

Il vantaggio è concetto più ampio di profitto e va inteso come “risultato utile, ancorché privo di diretto contenuto economico” (si pensi al miglioramento della posizione della società sul mercato).

Al contrario, la società in cui è incardinato il soggetto corrotto subisce, per definizione normativa, un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà, a sua volta determinata dalla condotta corruttiva.

I soggetti indicati come corruttibili e la collocazione sistematica dell'art 2635 c.c. escludono dalla tutela penale le condotte commesse nell'ambito di imprese individuali e associazioni.

Occorre evidenziare che il reato di «corruzione tra privati» – che punisce la corruzione solo nella misura in cui essa determini una lesione (nocimento) del patrimonio della società – rimane circoscritto alle «società commerciali».

Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gestiti secondo regole di diritto pubblico, indipendentemente dalla forma societaria rivestita dal soggetto gestore, gli amministratori e i dipendenti del gestore medesimo assumono la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ai quali sono applicabili gli artt. 318 e 319 del c.p. e non l'art. 2635 c.c.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea.

«Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale. La formulazione del delitto, nell'incriminare la condotta di chi determina la maggioranza in

assemblea, non lascia poi spazio a dubbi sulla sua struttura: con il termine “determinare” si evidenzia che la condotta consiste in un contributo causale alla formazione della maggioranza, escludendo che si possa trattare di una mera influenza;

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero; la seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate. Da ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere purché idonei a conseguire l’effetto vietato dalla norma.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio.

«Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni».

L’art. 2637, mentre prima sanzionava il reato di aggio commesso in relazione a strumenti finanziari quotati e non quotati, oggi si applica ai soli casi di aggio posti in essere rispetto a «strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato».

Nel caso di strumenti finanziari quotati si applicano, invece, le norme del TUF.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

«Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5819».

Il reato può realizzarsi in due diverse ipotesi.

In primo luogo, nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) esponano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale prima ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l’attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

La seconda ipotesi si realizza, invece, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l’attività dell’autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

G. REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Art. 25-quater D.lgs. 231/2001.

Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

«Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego».

Ai sensi dell'art. 25-quater D.lgs. 231/2001 costituiscono reato presupposto tutti i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalla legislazione complementare, nonché i delitti diversi da questi ultimi ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York.

Tra le fattispecie previste dal codice penale, le più rilevanti sono le seguenti: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.); oltre a tutti i reati diretti a fornire direttamente o indirettamente fondi o assistenza a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.

In particolare, la Convenzione rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, ecc.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 25-quater D.lgs. 231/2001 assumono rilevanza anche le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo (Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999):

«1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione

o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. <omissis>

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 5.<omissis>».

H. REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI - Art. 25-quater.1. D.lgs. 231/2001.

Art. 583-bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

«Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia».

La ratio della norma è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti (ed in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno, di pratiche di mutilazione vietate.

I. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - Art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

«Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

La norma descrive due ipotesi delittuose: rispettivamente la «riduzione o mantenimento in schiavitù» e «riduzione o mantenimento in servitù».

La prima riconduce alla nozione di “schiavitù” “all’esercizio su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà”. Quindi sono compresi sia le tipiche facoltà inerenti al diritto di proprietà, cioè godere e disporre, sia l’esercizio di diritti reali minori.

Invece la seconda figura prescinde dal richiamo al diritto domenicale e si distingue due momenti: lo sfruttamento coattivo di una persona e la condizione di assoggettamento dall’altro. La sinergia tra queste due condizioni permette di individuare il reato de quo quando la persona diventa una “cosa” poiché la sua vita è interamente determinata a sistematicamente finalizzata per la realizzazione di utilità godute da soggetti terzi. Sul piano strutturale siamo di fronte ad un reato complesso: lo sfruttamento è un effetto della costrizione che deve essere l’espressione di una situazione di soggezione continua. Per “costringimento” si deve intendere assoggettamento ad attività *contra voluntatem* e per “sfruttamento” non è esaustiva la sua connotazione esclusivamente economica. Due sono, quindi, i momenti della fattispecie: lo sfruttamento coattivo di una persona da un lato, e la condizione di assoggettamento del soggetto sfruttato dall’altro. Lo sfruttamento deve avere a oggetto le prestazioni della vittima: questa utilità dovrà essere effettivamente percepita.

Con riferimento ai reati connessi alla schiavitù, va ricordato che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

Ex D.lgs. 231/2001, la condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile.

«E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000».

Il reato di prostituzione minorile *ex* art. 600-bis, comma 2, c.p. si consuma al momento del compimento dell'atto sessuale in cambio di un corrispettivo. Tuttavia, prima di allora, si configura il delitto tentato, in tutte le ipotesi in cui l'agente non riesce a portare a termine il delitto programmato per cause indipendenti dalla propria volontà, ma gli atti parzialmente realizzati sono comunque tali da esteriorizzare la sua intenzione criminosa, che non si ferma allo stadio di semplice proposito, ma è manifestata all'esterno proprio con il compimento di atti idonei a commettere il delitto.

Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile.

«E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o diffonde notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.1642.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità”.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali».

Affinché vi sia divulgazione o distribuzione occorre, che l'agente inserisca le foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti, al di fuori di un dialogo "privilegiato" come può essere una chat-line, o le invii ad un gruppo o lista di discussione, da cui chiunque le possa scaricare, o le invii bensì ad indirizzi di persone determinate ma in successione, realizzando cioè una serie di conversazioni private (e, quindi, di cessioni) con diverse persone.

Di conseguenza l'uso dello strumento Internet non è sufficiente da sé a integrare, sempre e comunque, una comunicazione ad un numero indeterminato di persone, essendo, al contrario, necessario analizzare di volta in volta il singolo caso concreto per poter rilevare ed accertare il tipo di comunicazione, "aperta o chiusa", che il soggetto interessato ha posto in essere. In definitiva è da escludere che la trasmissione diretta tra due utenti, i quali devono essere necessariamente d'accordo sulla trasmissione del materiale, configuri senz'altro una divulgazione o distribuzione ai sensi del terzo comma della norma citata, più coerente appare la configurazione del quarto comma dell'art. 600-ter c.p.

Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico.

«Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549”.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia d'ingente quantità».

A differenza dell'art. 600-ter c.p., che è configurabile quando la condotta dell'agente abbia una consistenza tale da implicare concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, per la configurabilità del reato di cui all'art. 600-quater c.p. non è necessaria la sussistenza di tale pericolo, essendo sufficiente la consapevole detenzione del materiale.

Può definirsi di “ingente quantità” un numero molto grande, rilevante o consistente d'immagini pedopornografiche il cui possesso contribuisca concretamente ad alimentarne l'illecito mercato.

Non c'è concorso tra il reato di detenzione di materiale pedopornografico con quello di cessione dello stesso, in quanto la prima fattispecie è da ritenersi assorbita da quest'ultima.

Articolo 600-quater 1 c.p. – Pornografia virtuale.

«Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali».

Il bene giuridico tutelato è costituito esclusivamente dall'integrità fisica, psicologica, morale e sociale del minore eventualmente rappresentato nelle immagini, sicché vanno esclusi dalla previsione normativa i disegni pornografici e dunque anche cartoni animati che rappresentano bambini e adolescenti di fantasia. La detenzione di tali immagini sarebbe al più sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 528 c.p. (Pubblicazioni e spettacoli osceni) ove però sussista lo scopo ulteriore di commercio, distribuzione o esposizione al pubblico.

Vanno così distinte tre categorie d'immagini virtuali:

- 1) immagini e video bidimensionali o tridimensionali realizzate come disegni anche con la tecnica del “cartone animato”, immediatamente indicative di creazione di fantasia;
- 2) immagini tridimensionali rappresentanti soggetti minorenni non confondibili con persone reali, ancorché realizzato nel rispetto delle proporzioni, il prodotto finale è costituito dalla creazione grafica a computer di figure all'evidenza del tutto simili non a persone reali ma a “manichini” impegnati in atti sessuali;
- 3) immagini tridimensionali, realizzate con elevata qualità grafica che rappresentano figure umane plastiche e proporzionate di adulti e minori coinvolti in atti sessuali dove alla sommità del corpo del minorenne è stata apposta l'immagine bidimensionale ritraente un bambino realmente esistente.

Le immagini di cui alle categorie 1) e 2) sono disegni che riproducono soggetti “virtuali” perché costruiti con il computer ma non suscettibili di essere confusi, anche per qualità grafica, con persone reali e dunque né rappresentative né evocative di situazioni reali.

Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

«Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937».

La ratio della fattispecie di cui all'art. 600-quinquies c.p. è di anticipare la tutela penale alla soglia delle attività prodromiche e collaterali all'induzione, al favoreggiamento, allo sfruttamento della prostituzione dei minori. Il delitto in questione rientra pertanto nella categoria dei reati di mera condotta e di pericolo astratto, perché tende a prevenire - con la previsione della punizione di talune condotte in via decisamente anticipata - tutto ciò che agevola l'incontro tra domanda e offerta.

Tuttavia, al fine punire chi «organizza (o pubblicizza) iniziative turistiche aventi lo scopo, anche se non unico, di favorire gli interessati a entrare in contatto con minori a fini sessuali», è comunque necessario che sia realizzata una specifica condotta di tipo organizzativo, consistente nella programmazione dei viaggi illeciti, con quanto di utile al buon esito della trasferta (vettore, supporti logistici etc.), includendo anche idonei servizi inerenti la possibilità di entrare in contatto con l'ambiente della prostituzione minorile. Nella prestazione di tali servizi, peraltro, possono rientrare anche mere condotte di facilitazione, come la fornitura d'indirizzi e di informazioni essenziali su luoghi e persone.

Ai fini della condotta organizzativa rilevante ai sensi dell'art. 600-quinquies c.p. non si richiede che l'agente sia un operatore turistico.

Art. 609-undecies c.p. - Adescamento di minorenni.

«Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

Trattasi di una fattispecie residuale rispetto a ipotesi di reato più gravi. Persona offesa dal reato è il minore di anni sedici. La condotta di adescamento, così definita, deve, inoltre, essere finalizzata alla commissione dei reati di cui agli artt. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), 600-bis c.p. (prostituzione minorile), 600-ter c.p. (pornografia minorile) e 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico, anche se si tratti del materiale pornografico “virtuale” di cui all’art. 600-quater1 c.p.), ovvero a quelli di cui agli artt. 600-quinquies (iniziative turistiche volte alla sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo). In altri termini la condotta di adescamento si caratterizza per il dolo specifico, ovverosia l’intento, di commettere uno dei citati reati. Trattandosi, come detto, di fattispecie residuale l’eventuale commissione di tali reati esclude che si possa configurare l’ipotesi di cui al 609-undecies c.p.

Si tratta, secondo la dottrina, di un reato di pericolo concreto, ove la soglia della punibilità è arretrata al semplice pericolo di lesione del bene giuridico tutelato, ovverosia la libertà di autodeterminazione dell’individuo (minore degli anni sedici), nella forma della libertà sessuale. Si ritiene, in ogni caso, che, pur essendo sufficiente a integrare il reato un singolo atto di adescamento, è indispensabile che questo si realizzi attraverso atteggiamenti idonei a renderlo in concreto capace di carpire la fiducia della vittima, convogliandola verso i fini criminosi che hanno animato le intenzioni del reo.

Art. 601 c.p. - Tratta di persone.

«Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione d’inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

Due sono le condotte previste dall’art. 601, comma 1, c.p. La prima comprende “commettere la tratta”; la seconda a “indurre o costringere qualcuno” mediante inganno o mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno. In realtà si tratta di un unico tipo di condotta che si diversifica solo in relazione alle caratteristiche della vittima. Infatti questa deve essere o meno già ridotta in stato di schiavitù.

La fattispecie richiede anche la finalità del primo comma dell’art. 600 c.p. cioè ridurre in schiavitù o in servitù. Quindi si consuma anticipatamente rispetto all’effettiva riduzione in schiavitù o servitù.

Caratteristica di questa norma è la libertà della vittima: è uno di quei reati che si definisce di “cooperazione artificiosa” perché si consuma quando la vittima, anche se indotta o coartata nella sua volontà, fa ingresso o vi soggiorni, esca o si trasferisca all’interno del territorio dello Stato.

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi.

«Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

Per configurare autonomamente la fattispecie è necessario l’imprenditorialità o una dimensione organizzativa ampia e stabile. Nel fatto tipico rimangono solo le condotte di acquisto, alienazione, cessione di esseri umani.

Si sostiene che con questa fattispecie siano esauriti tutti possibili i casi di trasmissione per atto di volontà del potere sullo schiavo sia a titolo oneroso che gratuito.

J. REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO - Art. 25-sexies D.lgs. 231/2001.

Art. 184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate.

«E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a.».

Ai sensi dell'Art. 181 del TUF per "informazione privilegiata" s'intende "un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari

Un'informazione si ritiene di "carattere preciso" se:

- si riferisce a un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per "informazione che se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari" s'intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli strumenti su cui fondare le proprie decisioni d'investimento (cd informazioni "price-sensitive").

Art. 185 TUF - Manipolazione del mercato.

«Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo».

Si può avere: 1) manipolazione informativa, quando tramite mezzi d'informazione, compreso internet o ogni altro mezzo diffonde informazioni, notizie in merito agli strumenti finanziari false o fuorvianti; 2) manipolazione operativa, quando si pongono in essere: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno od espediente; d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari».

La manipolazione del mercato è un reato di pura condotta. Nell'ipotesi di negoziazione delle azioni nel circuito telematico, ai fini della contestazione del reato, non occorre

la “conclusione” di un contratto di borsa. Il reato, quindi, si consuma nel momento in cui l’agente immette nella rete del Mercato telematico azionario l’offerta di vendita o di acquisto artificiosa.

Art. 187-bis TUF - Abuso di informazioni privilegiate.

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter TUF - Manipolazione del mercato.

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Le fattispecie di cui agli artt. 187-bis e 187-ter TUF riprendono quelle (penali) degli artt. 184 e 185 dello stesso corpo normativo, rispetto con le quali hanno in comune anche le rubriche.

In particolare, l'illecito amministrativo di abuso d'informazioni privilegiate è compiuto anche dai cd insiders secondari (i soggetti cioè che abbiano acquistato, venduto o compiuto altrimenti operazioni su strumenti finanziari quotati sulla base di informazioni privilegiate ottenute da un "intra-neo") nonché da chi per colpa abbia ignorato il carattere privilegiato delle informazioni a sua disposizione, ipotesi non considerate dal corrispondente reato.

Le condotte riportate come rilevanti dall'art. 187-ter, invece, presentano in alcuni casi caratteri distintivi più marcati rispetto a quelle elencate all'art. 185 pur sotto la medesima rubrica, possono essere diverse. Ad esempio, la sufficienza di diffusione di voci (e non di notizie) per integrare l'illecito o l'assenza di necessaria idoneità della condotta a determinare una variazione sensibile del prezzo di strumenti finanziari, lasciano spazio ad un'applicazione più ampia della fattispecie amministrativa rispetto a quella penale.

Gli illeciti amministrativi qui indicati importano parimenti una responsabilità dell'Ente, in forza di quanto disposto dall'art. 187-quinquies della Legge Comunitaria 2004; le sanzioni sono comminate dalla Consob.

Gli illeciti amministrativi qui indicati importano parimenti una responsabilità dell'Ente, in forza di quanto disposto dall'art. 187-quinquies della Legge Comunitaria 2004 («1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a). 2. [...] 3. l'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi»).

Le sanzioni sono comminate dalla Consob.

K. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 25-septies D.lgs. 231/2001

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo.

«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commessa aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».

La giurisprudenza maggioritaria accoglie l'interpretazione che ritiene di dover ricollegare, nel caso di reati presupposto colposi, all'interesse o vantaggio dell'ente, non il reato nel suo insieme di condotta ed evento, ma solo la condotta penalmente rilevante. Tale orientamento giurisprudenziale si fonda sulla semplice constatazione che, nel caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose in violazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori, l'evento lesivo (ovvero la morte o la lesione) non potrebbe mai rispondere ad un interesse o vantaggio dell'ente, e pertanto l'art. 25-septies non potrebbe mai trovare applicazione. Per evitare la sostanziale abrogazione dell'articolo appena citato non può farsi altro che interpretare riduttivamente l'art. 5 del D.lgs. 231/2001 nella parte in cui stabilisce che "L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio".

Il presupposto dal quale muove tale interpretazione interpreta i concetti di "interesse" e "vantaggio" come criteri del tutto distinti ed autonomi, come in effetti suggerisce il dato testuale, ed attribuendo al primo natura soggettiva e al secondo, invece, oggettiva.

Alla luce di tale interpretazione si comprende chiaramente perché, nel caso di reati colposi, l'unico criterio che può venire in gioco è quello del vantaggio, rappresentato dai risparmi di spesa derivanti, per esempio, dalla mancata adozione delle necessarie misure antiinfortunistiche. L'interesse, infatti, letto come intenzione dell'agente di favorire l'ente, si scontra inevitabilmente con l'elemento psicologico della colpa.

Il datore di lavoro che abbia adempiuto gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, tuttavia, è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa. La giurisprudenza prevede, infatti, un'interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento lesivo ogni qual volta la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia strana e imprevedibile e perciò stesso si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Conseguentemente rimangono fuori dall'ambito di rilevanza normativa (ai fini della responsabilità civile e penale) gli infortuni derivanti dalla sussistenza del cd rischio elettivo ossia il rischio diverso da quello a cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze lavorative ed abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento di lavoro e che il lavoratore affronta per libera scelta con atto volontario puramente arbitrario per soddisfare esigenze meramente personali.

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose.

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

Per la definizione della gravità dell'infortunio si fa riferimento all'art. 583 c.p.

Art. 583 c.p. - "Circostanze aggravanti".

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8861/2013, è intervenuta nuovamente sul tema della responsabilità del datore di lavoro per lesioni subite dal dipendente che, durante una trapanazione all'interno di un container, era colpito all'occhio da una scheggia di metallo.

Il Supremo Collegio ha condiviso la tesi del giudice di merito secondo cui non sarebbe sussistita la responsabilità del datore di lavoro poiché quest'ultimo «aveva provveduto a fornire, a mezzo dei suoi preposti, i necessari mezzi di protezione (kit contenente, tra gli altri, guanti ed occhiali) ad impartire istruzioni sull'uso degli stessi ed a vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite e sull'uso degli occhiali di protezione durante la lavorazione e che, rispetto al puntuale assolvimento di tutti questi obblighi, la condotta del lavoratore aveva assunto il carattere dell'assoluta imprevedibilità».

Tale giurisprudenza si trova anche nella sentenza n. 6363/2013, là dove - in conformità cii precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione - la responsabilità del datore di lavoro non è stata esclusa neppure dalla colpa del lavoratore, poiché la condotta di questi non ha assunto i caratteri dell'"abnormità", risultando eccezionale ed imprevedibile.

Con la sentenza n. 1492/2013, la Corte di Cassazione ha ribadito importanti principi in materia di sicurezza sul lavoro, con specifico riferimento alla figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il giudice di legittimità nel richiamare i compiti del RSPP, cioè a dire «l'individuazione e segnalazione dei fattori di rischio, l'elaborazione delle procedure di sicurezza, l'attività d'informazione e formazione dei lavoratori», ha stabilito che gli stessi rivestono una funzione di «ausilio al datore di lavoro in quanto il responsabile del servizio di la prevenzione e protezione è privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale». Sicché, al verificarsi di spiacevoli eventi, «il datore a rimanere titolare della posizione di garanzia nella *subiecta materia*», tuttavia, non è da escludere, *sic et simpliciter*, anche l'ipotesi di una «concorrente responsabilità del RSPP».

Con la sentenza n. 26247/2013 la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della sicurezza precisando anche come le responsabilità del datore di lavoro non vengano meno in caso di conformità "CE" del macchinario, né per la imprevedibilità del sinistro occorso.

L'evento, a detta del datore di lavoro, sarebbe dovuto essere addebitato al produttore del bene, poiché, viceversa, si sarebbe concretizzata una forma di responsabilità

oggettiva.

In tale senso, invero, il ricorrente ha sostenuto che sul bene, conforme alla normativa "CE", non era ipotizzabile un'attività di vigilanza tale da dover costringere il datore di lavoro a "smontare e analizzare tutti i macchinari 'omologati' utilizzati nella propria azienda, al fine di individuare eventuali vizi di costruzione costituenti potenziali fonti di danno per i propri lavoratori".

Il Supremo Collegio ha invece stabilito che «il datore di lavoro ... è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio .. senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità tecnica del costruttore, valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità».

Inoltre, per la Corte di Cassazione il datore di lavoro è altresì responsabile «a prescindere dall'eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari» e ciò perché è proprio su di lui che incombe l'onere del costante monitoraggio sulle attrezzature in uso.

In difetto di tali periodici check-up si può, dunque, facilmente escludere l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'infortunio apparendo, all'opposto, addebitare al medesimo soggetto la responsabilità colposa dell'evento per incuria manutentiva.

**L. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA
NONCHE' AUTORICICLAGGIO.
Art. 25-octies D.lgs. 231/2001**

Art. 648 - Ricettazione.

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

Presupposto del reato è che altri abbiano commesso un qualsiasi delitto, che quindi non deve essere necessariamente contro il patrimonio. Non ne è indispensabile l'accertamento giudiziale, purché si deduca con certezza in base a prove logiche. Dal 3° comma emerge che la ricettazione si configura pure se l'autore del delitto presupposto non è imputabile, punibile o manchi una condizione di procedibilità.

Per quanto riguarda il soggetto attivo, l'incipit della norma esclude che possa essere autore della ricettazione colui che ha commesso il reato da cui i beni provengono. Dunque chi commissiona il delitto presupposto concorre nella sua realizzazione come istigatore ed è punibile a tale titolo, mentre la successiva condotta di ricezione rileva come mero post factum non punibile.

L'oggetto materiale è costituito da denaro o cose provenienti da delitto. La giurisprudenza vi comprende i servizi, l'energia o programmi di *know how*, mentre si divide riguardo gli immobili. Infine, riguardo ai rapporti con le figure concorrenti, si può tendenzialmente affermare che la ricettazione è destinata a lasciare spazio alle previsioni che incriminano specificamente la ricezione di un determinato bene di origine illecita. Ad esempio, in applicazione del principio di specialità *ex art. 15 c.p.*, gli artt. 453, n. 3/4 e 455 c.p., che sanzionano chi acquista, riceve o detiene monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione, sono destinati a prevalere sull'art. 648 c.p.

Art. 648-bis - Riciclaggio.

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Anche ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio è necessario che sia in precedenza consumata altra fattispecie criminale. Più precisamente, affinché vi sia un provento illecito da riciclare – sia esso denaro o altro bene o utilità – è imprescindibile il fatto che un reato, per l'appunto presupposto sia stato commesso.

Il riciclaggio consiste, quindi, nelle attività volte a dissimulare l'origine illecita dei proventi criminali ed a creare l'apparenza che la loro origine sia lecita.

Si è intesa l'espressione «beni, denaro o altre utilità provenienti da delitto non colposo» come qualsiasi forma di accrescimento patrimoniale attuale o potenziale.

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Chi impiega denaro “sporco”, cioè di provenienza delittuosa, direttamente in un'attività economica o finanziaria, così ripulendolo, risponde non del reato di riciclaggio, ma di quello punito dall'art. 648-ter c.p. appunto «Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita».

In quest'ultimo, infatti, è “assorbita” la precedente attività di sostituzione o di ricezione. Invece, se taluno sostituisce denaro di provenienza illecita con altro denaro o altre unità e, poi, impieghi i proventi derivanti da tale opera di ripulitura in attività economiche o finanziarie, risponde del solo reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) con esclusione del 648-ter c.p.

I reati di cui agli artt. 648 e 648-bis c.p. prevalgono solo nel caso di successive azioni distinte, le prime di ricettazione o riciclaggio, le seconde d'impiego, mentre si applica solo il delitto di cui all'art. 648 ter nel caso di una serie di condotte realizzate in un contesto univoco, sin dall'inizio finalizzato all'impiego.

Art. 648-ter.1 c.p. - Autoriciclaggio.

«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità sono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

L'introduzione di questo reato è stata necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento. Infatti, il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648-bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre nessuna sanzione è (era) prevista per chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo da egli commesso (o che ha concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il delitto di autoriciclaggio, peraltro, prevede pene diverse a seconda della gravità del delitto presupposto e con previsione della non punibilità delle condotte nelle quali il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati «alla mera utilizzazione o al godimento personale».

M. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - Art. 25-novies D.lgs. 231/2001

Art. 171 L. 633/41.

«Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: (...)

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; (...)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore».

Dell'art. 171 L. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione in oggetto.

Nella norma di cui alla lettera a-bis) a essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Art. 171-bis l. 633/41.

«1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità».

L'articolo si divide in due commi: il primo volto alla tutela dei software in generale, il secondo tutela, invece, le banche dati.

Quanto al primo comma, la disposizione colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione: il legislatore si è mostrato più rigoroso di quello europeo, che invece riteneva necessaria la punibilità solo di condotte più propriamente finalizzate al commercio. Oggi, quindi, è prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro, accezione ben più ampia della preesistente, che prevedeva il necessario dolo specifico di profitto.

La riforma dell'elemento soggettivo ha forti ricadute sull'eventuale punibilità dell'ente, posto che, in tal modo, si può configurare il reato anche qualora, all'interno di una struttura, sono usati, a scopi lavorativi, programmi non originali, al solo fine di risparmiare il costo dei software originali.

A restringere l'ambito di applicabilità della norma vi è però il riferimento all'abusività della riproduzione che, sul piano soggettivo implica che il dolo dell'agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extra-penali che regolano la materia.

La seconda parte del primo comma elenca le condotte d'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati"; sono tutte condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale. Infine, nell'ultima parte del comma il legislatore ha

inteso inserire una norma volta all'anticipazione della tutela penale, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Nel secondo comma dell'articolo 171-bis ad essere tutelate sono invece le banche dati; per esse intendendosi, stando all'art. 2 della stessa legge, le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Sul piano soggettivo, tutte le condotte ora esaminate sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.

Non costituisce reato l'utilizzazione per lo svolgimento dell'attività dello studio professionale di programmi informatici privi del contrassegno SIAE.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 30 novembre 2010 n. 42429, in relazione ad un caso in cui al legale rappresentante di uno studio associato (di architetti) era stata contestata la fattispecie di cui all'art. 171-bis, comma 1 della L. 633/41, in ragione dell'utilizzo per l'attività professionale di software non munito della relativa licenza d'uso.

Ai sensi dell'art. 171-bis, comma 1 primo periodo della L. 633/41, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 2.582 a 15.493 euro chiunque per trarne profitto:

- abusivamente duplica programmi per elaboratore;

- importa, distribuisce, vende, “detiene” a scopo commerciale o “imprenditoriale” o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE).

I giudici di primo grado e di appello condannavano il rappresentante legale dello studio associato, ritenendo che l'utilizzo per lo svolgimento dell'attività professionale configurasse una detenzione a scopo imprenditoriale. Tale soluzione non è condivisa dalla sentenza in commento, che, confermando quanto già stabilito in precedenti pronunce (cfr. Cass. 22 dicembre 2009 n. 49385), sottolinea come la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale non si riferisca anche alla detenzione ed utilizzazione nell'ambito di una attività libero professionale. Tale attività, infatti, non rientra in quella “commerciale o imprenditoriale” contemplata dalla fattispecie incriminatrice. Non può, inoltre, essere estesa analogicamente la nozione di attività imprenditoriale fino a comprendere ogni ipotesi di lavoro autonomo, realizzandosi una applicazione della norma “*in malam partem*” vietata in materia penale (art. 14 delle preleggi).

La Suprema Corte si sofferma anche sull'eccezione d'opponibilità ai privati della mancanza del contrassegno SIAE, in quanto regola tecnica non previamente comunicata alla Commissione UE. Si ricorda, infatti, che la Corte di Giustizia europea, nella sentenza 8 novembre 2007 C-20/05 (Schwibbert), ha statuito che l'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE rientra nel novero delle regole tecniche che devono essere notificate dallo Stato alla Commissione UE – in base alle Direttive 83/189/CE e 98/34/CE – al fine di verificare la compatibilità dell'obbligo con il principio di libera circolazione delle merci. Con la conseguenza che, qualora tali regole tecniche non siano state notificate alla Commissione, non possono produrre effetti nei confronti dei privati.

Sussiste, quindi, l'obbligo dei giudici nazionali di disapplicare le norme che prevedono come “elemento costitutivo” del reato la mancata apposizione del predetto contrassegno in relazione ai fatti commessi anteriormente alla comunicazione delle predette regole tecniche (cfr. Cass. 2 aprile 2008 n. 13823). Regole che sono state collocate nel DPCM 23 febbraio 2009 n. 31 (“Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633”), adottato a conclusione della procedura di notifica (n. 2008/0162/T) avviata dal Governo italiano, in data 23 aprile 2008, ai sensi della Direttiva n. 98/34/CE.

In relazione alle ipotesi contemplate dall'art. 171-bis, comma 1 della L. 633/41, la mancanza del contrassegno non è elemento costitutivo della sola abusiva duplicazione di programmi per elaboratore; sicché la pronuncia della Corte di Giustizia non esplica alcun effetto sulla configurabilità di tale fattispecie. La mancanza del contrassegno è, invece, elemento costitutivo di tutte le altre ipotesi, compresa quella contestata nel caso di specie ovvero di detenzione a scopo imprenditoriale; per essa, quindi, è determinante il fatto di essere stata posta in essere anteriormente alla necessaria notifica alla Commissione Ue delle regole tecniche.

In base di tutto quanto premesso, l'imputato è stato assolto con la formula ampiamente liberatoria: “perché il fatto non sussiste” (cfr. Cass. 13 gennaio 2010 n. 1073).

Art. 171-ter L. 633/41.

«1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,

cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».

La lunga disposizione sopra riportata tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

Le numerose condotte sanzionate s'inseriscono nell'ottica di una pretesa "pan-penalizzazione" che il legislatore degli ultimi anni ha perseguito nei confronti della tutela del software.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

Le aziende prioritariamente esposte a un procedimento penale sono: aziende di telecomunicazioni, cinematografiche, società che gestiscono spettacoli teatrali e simili.

Art. 171-septies L. 633/41.

«1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge».

La disposizione di cui sopra è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

Art. 171-octies L. 633/41.

«1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità».

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

L'articolo, poi, continua definendo ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

N. INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA - Art. 25-decies D.lgs. 231/2001

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».

Il bene giuridico tutelato è rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo.

L'elemento psicologico del reato è rappresentato dal dolo specifico, inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

La fattispecie incriminatrice ha anche una natura sussidiaria in quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un'altra figura criminosa.

Inoltre, l'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del danaro o altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto.

Nella fattispecie assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di "persona chiamata" dinanzi all'autorità giudiziaria, trattandosi di un reato proprio con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto, nei cui confronti non grava l'obbligo di rispondere, sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento, espressione intesa in senso ampio, quindi, anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 526 c.p.p., come, ad esempio, quelle in grado di comporre i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p. per l'adozione di una misura cautelare personale.

La soggettività procedimentale della persona indotta diviene condizione necessaria per l'ipotizzabilità stessa della fattispecie entro la quale vanno inclusi - ma senza alcuna pretesa di esaustività - le persone dell'imputato, del coimputato e dell'imputato in reato connesso (art. 12, lettere a) e c) che rendano dichiarazioni sul fatto altrui.

O. REATI AMBIENTALI - Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale (L. 22 maggio 2015, n. 68).

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il testo dell'articolo 452 *bis* c.p., licenziato con la L. 22 maggio 2015, n. 68, punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede un aumento della pena quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

La condotta penalmente rilevante si sostanzia in un comportamento attivo od omissivo idoneo a provocare una mutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale.

Per definire i contorni della fattispecie qui descritta, è utile considerare la definizione di inquinamento tratteggiata dall'articolo 5 del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006), il quale definisce inquinamento ambientale come *"l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi"*; la nozione qui riportata sembra conservare la funzione di canone ermeneutico utile per qualificare, nelle sue concrete estrinsecazioni, ogni forma di alterazione peggiorativa dell'ambiente; viceversa, alla novella è assegnato il compito di definire il momento in cui una condotta di alterazione assume le connotazioni qualitative e quantitative per integrare il delitto di inquinamento ambientale.

Il risultato della condotta materiale si sostanzia in una compromissione o un deterioramento: il significato dei due termini risulta, se non identico, quantomeno sovrapponibile e il nucleo comune è rintracciabile in una situazione fattuale risultante da una condotta, che ha determinato un danno all'ambiente.

In ambito normativo i due termini si possono rinvenire nella definizione di *"danno ambientale"* contenuta nell'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, individuato in *"qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato"*; in tale definizione il deterioramento è descritto come una modalità di estrinsecazione della compromissione dell'ambiente.

La compromissione o il deterioramento devono realizzarsi, al fine della integrazione della fattispecie delittuosa, in termini significativi e misurabili.

La significatività della condotta indica una situazione di chiara evidenza dell'evento di inquinamento in virtù della sua dimensione; mentre la richiesta di un coefficiente di "misurabilità" rimanda alla necessità di una oggettiva possibilità di quantificazione, tanto con riferimento alle matrici aggredite che ai parametri scientifici dell'alterazione.

La nozione di compromissione e deterioramento significativa e misurabile richiama la definizione di danno ambientale contenuta nell'art. 300 del Codice dell'Ambiente, di seguito riportata: *"qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale dell'utilità assicurata da quest'ultima"* e richiama, altresì, la nozione comunitaria di "danno ambientale" rinvenibile nella direttiva 2004/35/CE, inteso come un *"mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente"*.

Un contributo nella individuazione e quantificazione dell'inquinamento può essere ricercato nelle definizioni legislative della qualità delle varie componenti ambientali menzionate (ad es. il valore limite di "qualità dell'aria" è definito dall'articolo 2, letto h) del d.lgs. n. 155/2010, così come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 250/2012, in relazione sia all'ambiente che alla salute umana)¹

Quanto all' oggetto della compromissione la norma fa riferimento a "*porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo*", lasciando ampio margine di discrezione all'interprete per ciò che concerne le caratteristiche della estensione e della significatività.

La fattispecie in esame è indubbiamente riconducibile alla categoria dei delitti di evento, con la conseguenza che la compromissione significativa e misurabile dell'ambiente si pone in una relazione eziologica con la condotta di inquinamento, quantomeno in termini di concausa; si pone un interrogativo, a tal proposito, con riferimento a quelle situazioni assai frequenti di preesistente compromissione delle matrici ambientali.

Il testo dell'articolo 452-*bis* c.p. per definire il carattere illecito della condotta utilizza il termine "abusivamente".

La formula elastica scelta dal legislatore è certamente giustificata dall'impossibilità di tipizzare ogni singola situazione normativa astrattamente idonea a escludere il rilievo penale della condotta.

È una formula sintetica che pone diversi interrogativi: in primo luogo se, al fine di integrare la condotta abusiva, sia sufficiente la violazione dei principi generali di precauzione e di prevenzioni di cui all'articolo 3-ter D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)².

Per quanto concerne questo primo profilo, fintantoché i principi sanciti nell'articolo 3-ter D.Lgs. n. 152/2006 non vengono tradotti in specifici precetti o prescrizioni, non pare plausibile che una loro violazione sia idonea ad integrare una condotta abusiva.

Un secondo interrogativo, che emerge con riferimento alla nozione di "abusivamente", riguarda la sua applicazione alle sole ipotesi di condotte abusive in quanto *sine titulo* con conseguente esclusione di tutte le ipotesi, assai frequenti, di soggetti dotati di un provvedimento formale di autorizzazione alla condotta dalla quale deriva inquinamento significativo e misurabile.

La Cassazione si esprime con estrema chiarezza sul punto, con riferimento al delitto di cui all'articolo 260 D.Lgs. n. 152 del 2006, relativo ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, afferma che "il requisito dell'abusività della gestione deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico dell'ingiusto profitto. Ne consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata; dall'altro, può risultare insussistente, quando la carenza di autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico" (Cfr. Casso Pen., Sez. III, Sento n. 44449 del 15 ottobre 2013, Ghidoli, Rv. 258326)³

In conclusione, una sommaria ricognizione delle interpretazioni giurisprudenziali della nozione di abusività della condotta, suggerisce una lettura non confinata all'assenza delle autorizzazioni normativamente richieste; sono riconducibili al concetto normativo di condotta abusiva tutte quelle situazioni di attività formalmente corrispondenti con i titoli autorizzativi, ma che presentano una "*sostanziale incongruità con il titolo medesimo*".

¹ Valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e inseguito non deve essere superato".

² Articolo 3-ter Codice dell' Ambiente, Principio dell'azione ambientale: "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio di "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale".

³ Ex plurimis, cfr. Casso Pen., Sez. III, Sent. n. 46029 del 6 novembre 2008, De Frenza, Rv. 241773; Casso Pen., Sez. III, Sent. n. 46189 del 14 luglio 2011, Passariello ed altri, Rv. 251592.

Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale (L. 22 maggio 2015, n. 68).

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Fino all'introduzione della legislazione di nuovo conio in tema di tutela penale dell'ambiente, i disastri ambientali erano ricondotti allo schema normativo di "altro disastro" di cui agli articoli 434 e 449 c.p.

Con l'introduzione del reato di cui all'articolo 452-*quater* c.p., il legislatore ha inteso superare gli ostacoli interpretativi derivanti dall'applicazione delle disposizioni codicistiche sopra richiamate.

La norma definisce il disastro ambientale mediante la catalogazione di tre ipotesi alternative:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Un ruolo decisivo nella formulazione qui riportata ha avuto senza dubbio la Corte Costituzionale, con la fondamentale sentenza n. 327 del 30 luglio 2008, allorché è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il principio di tassatività e determinatezza della formulazione dell'art. 434 c.p., con particolare riferimento all'ipotesi del c.d. "disastro innominato".

La Corte Costituzionale, nel solco di un orientamento ormai granitico della Suprema Corte di Cassazione, si è adoperata al fine di contribuire a delineare una "nozione unitaria di "disastro", i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice profilo e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezioni offensiva, l'evento deve provocare -in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la pubblica incolumità) -un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti. Tale nozione [...]corrisponde sostanzialmente alla nozione di disastro accolta dalla giurisprudenza di legittimità [...]che fa perno, per l'appunto, su due tratti distintivi (dimensionale e offensivo) in precedenza indicati [...]".

Nella formulazione dell'articolo 452-*quater* c.p., i due elementi "dimensionale" e "offensivo" richiamati dalla Corte Costituzionale, sono richiesti non congiuntamente, ma alternativamente, coerentemente con l'offensività dell'ipotesi delittuosa in esame e, cioè, la lesione del bene protetto dell'ambiente.

In conclusione il dettato normativo della novella fattispecie non pare distanziarsi in maniera significativa dalle definizioni giurisprudenziali dell'evento disastro, quale "nocumento avente in carattere di prorompente diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone" (cfr. Casso Pen., Sez. III, Sento n. 9418 del 29.2.2009).

Sempre con riferimento alla lesione del bene giuridico tutelato, il legislatore, con i delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, sembra aver realizzato una progressione criminosa, incentrata, da un lato, sulla intensità e pregnanza della lesione al bene giuridico "ambiente": il delitto di inquinamento ambientale, invero, richiede la compromissione o il deterioramento significativi e misurabili, mentre il delitto di disastro richiede l'alterazione irreversibile o una alterazione, che risulti particolarmente onerosa da eliminare.

D'altra parte, il delitto di disastro ambientale introduce, rispetto alla fattispecie di inquinamento ambientale, la tutela ulteriore della pubblica incolumità enucleata al comma 1, n. 3) dell'art. 452-*quater* c.p.

Il legislatore individua, pertanto, nel delitto di disastro ambientale l'apice della lesione al bene giuridico tutelato e, viceversa, con l'inquinamento e il disastro ambientale colposi mira a punire ogni condotta dalla quale derivi anche solo il pericolo di inquinamento o disastro ambientale.

Anche per l'ipotesi di disastro ambientale è contemplato il carattere abusivo della condotta: si rimanda, dunque, alle considerazioni espresse nel commento all'art. 452 – bis c.p. circa il significato del termine "abusivamente".

L'ultimo comma della norma prevede l'aggravante per l'ipotesi di inquinamento di aree tutelate o in danno di specie animali e vegetali protette –che opera secondo il meccanismo previsto dall'art. 64 c.p. e, cioè, mediante l'aumento della pena sino a un terzo.

Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente (L. 22 maggio 2015, n. 68).

- Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo d'inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Il nuovo articolo 452 *quinquies* c.p. introduce ipotesi delittuose di inquinamento ambientale e disastro ambientali commesse per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi.

Tale previsione sembra accentuare il carattere direttamente precettivo del principio di precauzione divenuto ormai un principio di sistema in tema di diritto ambientale; tuttavia, a tale interpretazione sembrano opporsi numerose pronunce della Corte di Cassazione che sottolineano la necessaria verifica, in concreto, della prevedibilità dell'evento dannoso.

Il secondo comma dell'articolo 452 *quinquies* c.p. contempla una ulteriore diminuzione di un terzo della pena per il delitto colposo di pericolo ovvero quando, dai comportamenti di cui agli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p., derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Quest'ultima previsione, costituendo l'ipotesi meno grave, sembra chiudere la progressione criminosa prevista dalle norme fin qui analizzate andando a ricoprire ogni condotta potenzialmente inquinante o disastrosa, con l'intento di dare una risposta efficace alle esigenze di tutela emerse con la sopra citata Direttiva Europea sulla protezione penale dell'ambiente (Direttiva n. 200S/99/CE del 19 novembre 200S).

Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (L. 22 maggio 2015, n. 68).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

L'art. 452-*sexies* c.p. punisce la condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività; il comma secondo prevede un aumento di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

L'ultimo comma della nuova fattispecie prevede un ulteriore aumento di pena, fino alla metà, se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Il delitto *de quo* si presenta come una norma a più fattispecie, in quanto il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche solo una delle condotte descritte dalla norma incriminatrice.

Orbene, occorre ricordare la condotta qui descritta è oggetto di repressione penale in forza di un'altra norma -l'art. 3 della legge 7 agosto 1982, n. 704 (Legge di Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980), la quale punisce "chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o più persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli artt. 589 e 590 del codice penale, è punito con la reclusione fino a 2 anni. Quando è cagionato solo un danno alle cose di particolare gravità o si determina il pericolo di detto evento, si applica la pena della reclusione fino a un anno".

Si pone, dunque, un problema di coordinamento tra le disposizioni, posto che il nuovo art. 452-*sexies* c.p. risulta coincidere con l'art. 3 legge n. 704/1982 almeno nel caso in cui la condotta materiale determina il pericolo di morte o lesioni.

Si consideri, poi, che il delitto *de quo*, ancorché rientrante nel novero dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente, in quanto espressamente richiamato dall'articolo 25-*undecies* D.Lgs. 231/2001, non pare costituire un delitto comportante un effettivo rischio in capo a CAP HOLDING S.p.A. in ragione dell'attività svolta dalla Società.

Art. 452-*octies* c.p. Circostanze aggravanti (L. 22 maggio 2015, n. 68).

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

L'articolo 452-*octies* comma 1 c.p. introduce la c.d. aggravante ambientale del il reato di associazione per delinquere semplice "*quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo*".

Il secondo comma del medesimo articolo prevede un aumento di pena anche per l'ipotesi di associazione di stampo mafioso "*quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale*".

L'ultimo comma della norma prevede un ulteriore aumento da un terzo alla metà "*se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale*".

L'introduzione di circostanze aggravanti "ambientali", applicabili al reato di associazione a delinquere è ispirata alla volontà di contrastare il fenomeno delle organizzazioni criminali i cui profitti derivino in tutto o in parte da attività illecite svolte in forma organizzata; la *eadem ratio* sottende l'introduzione della fattispecie autonoma di associazione per delinquere semplice e di stampo mafioso, aggravata dallo scopo di ledere il bene ambiente, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente *ex art. 25-undecies* D.L. 231/2001.

Pertanto, il richiamo del reato di associazione per delinquere nel catalogo di reati presupposto per la responsabilità dell'ente costituisce un rinvio a carattere aperto a tutti i delitti, che costituiscono il fine della struttura associativa criminale

La norma suddetta rientra nelle fattispecie presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti; ne consegue che, il richiamo all'articolo 452-*octies* tra i reati presupposto ai sensi dell'art. 25-*undecies* D.L. 231/2001, rende perseguibile penalmente nel caso di compimento di taluno dei delitti introdotti dalla L. 22 maggio 2015 n. 68 mediante la forma associativa, non solo la/e personale fisiche autore/i del delitto, ma anche la persona giuridica nel cui ambito è stato commesso l'illecito penale.

L'utilizzo da parte del legislatore di un rinvio a carattere aperto all'intero catalogo dei nuovi delitti ambientali amplia in maniera consistente il novero dei delitti dai quali può discendere la responsabilità dell'ente, in questo modo, peraltro, disattendendo fortemente i postulati della tassatività e della determinatezza della norma incriminatrice.

In conclusione, se commessi nella forma associativa degli artt. 416 e 416-*bis* c.p., l'ente risponde per tutti i reati introdotti con la L. 22 maggio 2015n. 68.

Nei casi di condanna per i delitti di cui all'art. 452 bis e quater c.p. si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui all'art. 452 bis c.p. (L. 22 maggio 2015, n. 68).

Le sanzioni interdittive previste dal D.lgs. 231/2001 sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».

La clausola di riserva «salvo che il fatto non costituisce un più grave reato» comporta il prevalere di fattispecie interferenti punite più severamente.

E' il caso, per esempio, dell'art. 544-bis c.p. (uccisione di animali «per crudeltà o senza necessità»), delitto punito con la pena della reclusione da tre a diciotto mesi.

La nuova fattispecie è destinata a soccombere anche in rapporto a talune fattispecie venatorie punite più severamente.

L'art. 727-bis c.p. contiene peraltro una clausola di esiguità, la quale fa salvi «i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».

L'art. 727-bis comma 2 punisce chiunque, fuori dei casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale protetta, fatta salva la citata clausola di inoffensività.

Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

«Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro».

La norma introduce un reato di danno avente un oggetto materiale di tutela (l'habitat all'interno di un sito protetto).

Il reato di danneggiamento di habitat sembra poter concorrere con quello di distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.), avente diverso bene tutelato: quest'ultimo protegge le bellezze naturali «dal punto di vista estetico dell'uomo», e non gli habitat naturali intesi come luoghi in sé (o per le specie che vi dimorano) meritevoli di tutela.

La fattispecie abbraccia sia le condotte di distruzione dell'habitat (per es. di un bosco, di una palude), sia di deterioramento: in quest'ultimo caso occorre che la condotta produca la compromissione dello stato di conservazione.

Il concetto sembra da intendersi in senso funzionale più che quantitativo: occorre valutare l'incidenza del deterioramento sulla funzione ecologica rappresentata dall'habitat in questione.

La compromissione è da ritenersi tale anche qualora l'habitat possa essere successivamente ripristinato, a distanza di tempo significativa, con opere dell'uomo (per es. rimboschimenti, bonifiche ecc.) o con il lento passare del tempo (si pensi alla ricrescita spontanea di piante).

L'art. 733-bis si apre con la clausola «fuori dei casi consentiti», la quale rinvia alle norme e ai provvedimenti amministrativi che facoltizzano o impongono di tenere la condotta tipica.

Art. 137, commi 2, 3, 5, D.lgs. 152/06 - Sanzioni penali (per scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione).

«1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, (...)».

«2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni».

«5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro».

Trattasi di un reato comune, che non richiede cioè, in capo al soggetto agente, alcun particolare requisito o condizione subiettiva.

Il legislatore ha inteso ritenere passibile della sanzione penale il soggetto materialmente autore dello scarico a prescindere dalla titolarità formale dell'insediamento, da cui i reflui provengano e/o dall'intestazione dell'eventuale provvedimento assensivo sospeso o revocato.

Trattasi, inoltre, di un reato di pericolo; ne consegue, ovviamente, che ai fini della configurabilità dell'illecito, non appaia necessaria alcuna verifica di causazione di un qualsivoglia danno ambientale, essendo sufficiente il solo fatto di effettuare uno scarico senza autorizzazione.

Le acque reflue, per essere considerate tali, devono essere scaricate attraverso un sistema stabile di collettazione.

Qualora un'acqua reflua industriale sia smaltita - in difetto di autorizzazione - mediante un sistema continuo di condotte, che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo idrico ricettore, devono essere applicate le sanzioni penali e/o amministrative rispettivamente previste dagli articoli 137 e 133.

Qualora, invece, lo smaltimento del medesimo refluo avvenga in assenza di una collettazione diretta e continua, dovrà trovare applicazione la diversa e più rigorosa normativa sui rifiuti liquidi (artt. 177 e ss.).

Si pensi, ad esempio, al diverso possibile regime di un refluo, scaricato direttamente e senza soluzione di continuità, rispetto alla medesima acqua, raccolta in una vasca e successivamente smaltita tramite autobotte.

La nozione di «acque industriali» va collegata esclusivamente all'individuazione del luogo di produzione del refluo, ossia da insediamenti produttivi.

Giova peraltro segnalare come la disposizione del 7° comma dell'art. 101 del D.lgs. 152/06 indichi *ope legis* una serie di assimilazioni di acque chiaramente provenienti da insediamenti produttivi alla (più blanda) disciplina prevista per le acque reflue domestiche.

La speciale tipologia di scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3 A dell'Allegato 5 trova, nel comma 3 dell'articolo in esame, una ulteriore sanzione penale, qualora l'autore dello scarico non rispetti le prescrizioni contenute nella autorizzazione e/o quelle imposte dalle Autorità d'ambito ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 108 del T.U.

Va rimarcato che la esplicita previsione di una clausola di sussidiarietà, rispetto alla sanzione (più elevata) dell'art. 137, comma 5, consente di comprendere agevolmente la linea di demarcazione tra le due fattispecie di illecito: qualora infatti lo scarico non rispettosamente delle prescrizioni si sostanzii nel superamento dei limiti tabellari stabiliti per le sostanze pericolose, dovrà esclusivamente trovare applicazione la sanzione di cui al comma 5; qualora invece, la violazione delle prescrizioni riguardi altre imposizioni, diverse dal rispetto dei limiti tabellari, potrà trovare applicazione la sanzione di cui al comma 3.

Il comma 5 prevede un caso di un reato formale, non apparendo necessaria alcuna concreta verifica sulla causazione effettiva di un inquinamento.

Art. 137, comma 11, D.lgs. 152/06 - Sanzioni penali (per scarichi sul suolo nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

«1. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni».

ART 103 (Scarichi sul suolo).

«1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto».

ART 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

«1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle attività produttive per i giacimenti a mare ed anche con le regioni per i giacimenti a terra, può altresì autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l.

Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o re-iniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o re-iniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o re-iniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di re-iniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata».

Con la disposizione di cui sopra il legislatore ha inteso ribadire l'opzione di sanzionare la condotta di chi viola i divieti generali di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo di cui agli artt. 103 e 104.

Il rigore sanzionatorio per i comportamenti in esame risulta, peraltro, significativamente stemperato dal numero di eccezioni che il legislatore ha previsto per i divieti generali succitati, tra cui figura la possibilità di effettuare scarichi su suolo da scaricatori di piena a servizio di reti fognarie e, persino, per tutte quelle acque reflue urbane ed industriali per le quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare in corpi idrici superficiali.

Art. 137, comma 13, D.lgs. 152/06 - Sanzioni penali (per scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aero-mobili).

«13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente».

La disposizione è strutturata come un'ipotesi di norma penale in bianco, ove però il richiamo non è a specifici e contingenti provvedimenti amministrativi adottati da enti territoriali minori, ma a divieti generali di sversamento in mare di sostanze e materiali inquinanti da navi ed aereo mobili, stabiliti da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

La disposizione generale prevede, però, una particolare eccezione fattuale. La seconda parte della norma, infatti, prevede una specifica esimente nel caso in cui gli scarichi siano «in quantità tali da essere resi rapidamente innocui» dai naturali processi chimico-fisici che si verificano in mare, purché - in ogni caso - sussista una preventiva autorizzazione da parte della autorità competente.

Il concetto di «sversamento» risulta obiettivamente diverso da quello di scarico. Si è già ribadito, infatti, che la nozione di scarico escluda che possa essere annoverato nel suo ambito il caso delle cd immissioni occasionali, visto che la definizione di scarico evoca necessariamente la presenza di un sistema stabile e continuo di collettazione (poco compatibile con l'idea di «sversamento da navi e/o aeromobili»).

Ne discende che, per evitare di svuotare di concreto significato applicativo la norma in esame, lo «scarico» da navi e aereo-mobili debba essere inteso piuttosto in senso «atecnico», quale semplice sinonimo di sversamento.

Art. 256, comma 1, D.lgs. 152/06 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

«Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi».

La norma ricomprende anche l'attività di stoccaggio, ossia il deposito di rifiuti in attesa di recupero, trattamento o smaltimento, qualora non ricorra l'ipotesi di deposito temporaneo (ad es. perché effettuato dopo la raccolta ovvero non nel luogo di produzione).

Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. (art. 256, comma 4).

Art. 256, comma 3, D.lgs. 152/06 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

«Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi».

Per «discarica» s'intende area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, inclusa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

Art. 256, comma 5, D.lgs. 152/06 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

«Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)».

La norma riguarda l'attività non autorizzata di miscelazione dei rifiuti pericolosi.

Le pene di cui ai commi 5 e 6 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256 comma 4).

Art. 256, comma 6, primo periodo, D.lgs. 152/06 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

«Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro».

Il «deposito temporaneo» dei rifiuti consiste nel raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.

Art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs 152/06 - Bonifica dei siti.

«1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto

approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose».

Il comma 1 sanziona penalmente due ipotesi distinte: l'omessa bonifica del sito inquinato e la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242.

In entrambi i casi il destinatario del precetto è tuttavia lo stesso e, cioè, colui il quale cagiona l'inquinamento.

Il reato di inquinamento e di omessa bonifica del sito richiede la sussistenza del danno e deve superare per-determinati livelli di rischio.

La sanzione di cui all'art. 257 riguarda, sia per i rifiuti pericolosi che non pericolosi, in modo generale la violazione dell'obbligo di bonifica secondo le procedure di cui all'art. 242.

Bisogna peraltro distinguere due momenti procedurali relativi alla bonifica. Infatti, deve essere attuata la bonifica in senso definito e completo, attraverso una specifica procedura anche amministrativa, ma va sottolineato che la norma prevede che il soggetto responsabile deve dare, entro quarantotto ore dall'evento, notifica al comune e alla regione nonché agli organi di controllo sanitario ed ambientale della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito che si è creata.

Il soggetto responsabile, entro le quarantotto ore successive alla notifica, deve inoltre dare comunicazione agli stessi organi degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o pericolo di inquinamento, e per contenere gli effetti e ridurre il rischio ambientale e sanitario. La comunicazione alle autorità competenti ma soprattutto i primi e iniziali interventi per contenere e ridurre gli effetti dell'inquinamento si configurano come momenti procedurali fondamentali, in quanto costituiscono un obbligo primario per il soggetto responsabile che deve, sia manifestare l'accaduto alla pubblica amministrazione, sia procedere, a proprie spese, ad effettuare il primo intervento di impatto immediato a cui seguiranno gli interventi più approfonditi di bonifica definitiva.

Art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs 152/06 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

«Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto».

Art. 259, comma 1, D.lgs. 152/06 - Traffico illecito di rifiuti.

«Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi».

Art. 260, commi 1 e 2, D.lgs. 152/06 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

«1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni».

Si tratta, come si evince dal requisito necessario per integrare la fattispecie (un'attività organizzata e protratta nel tempo), di un'attività non occasionale; di un reato comune,

perché può essere commesso da chiunque; a carattere permanente, in quanto la lesione episodica del bene protetto non è sufficiente ad integrare la fattispecie, di pericolo, in quanto non richiede per essere integrato un concreto nocimento al territorio; che ha quale elemento soggettivo necessario un dolo specifico di profitto.

Si sottolinea come “l’allestimento di mezzi e attività continuative” presupponga un preciso programma, che tuttavia si differenzia da apparentemente analoghi reati di pericolo, quali quelli a carattere associativo contro l’ordine pubblico, in quanto a differenza di questi ultimi, che prevedono necessariamente la partecipazione al “programma delinquenziale” di almeno tre soggetti autori del reato, il reato di cui all’art. 260 può essere posto in essere da «chiunque», e quindi in astratto anche da un singolo imprenditore che organizzi la propria struttura per trattare illegalmente ed al fine di trarne profitto il bene economico «rifiuti».

La condotta complessivamente intesa peraltro si deve caratterizzare per l’essere stata svolta «abusivamente», cioè in violazione di norme, prassi, circolari, autorizzazioni, o alterandone il contenuto e il significato.

Art. 260-bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, D.lgs. 152/06 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

«6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati».

Art. 260-bis, comma 8, D.lgs. 152/06 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

«Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino a un terzo in caso di rifiuti pericolosi».

Art. 279, comma 5, D.lgs. 152/06 - Sanzioni per il «Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell’aria».

[...]

«2. Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

[...]

5 Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa».

Art. 1, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 («Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione»).

1. «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell’articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi».

Art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 («Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione»).

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi».

Art. 3-bis, comma 1, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 («Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione»).

«Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale».

Art. 6, comma 4, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 («Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione»).

«1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica». [...].

«4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni».

Art. 3, comma, 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono.

«1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente ...

6 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito».

Art. 8, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - Inquinamento doloso.

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000».

Art. 9, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - Inquinamento colposo.

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000».

P. REATI TRANSNAZIONALI - Art. 10 L. 146/2006.

La Legge 16 marzo 2006, n. 146 («Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale») ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ad alcuni reati, nell'ipotesi in cui sussista il carattere di «transnazionalità» della condotta criminosa.

I reati-presupposto a oggi rilevanti sono:

- l'associazione per delinquere, di natura semplice (art. 416 c.p.) e di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) - vedi sopra;
- l'associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 309/90) - vedi sopra;
- l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) - vedi sopra;
- favoreggiamento personale;
- il traffico di migranti.

Art. 3 - Definizione di reato transnazionale.

«1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato».

Art. 291-quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

«1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti».

Tale reato è un'ipotesi particolare del reato associativo di cui all'art. 416 c.p. con cui astrattamente può anche concorrere.

L'evento, nel reato di contrabbando, si compendia nell'esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato - il diritto dello Stato a percepire il tributo - per effetto di un'attività posta in essere dall'agente volontariamente con il consapevole intento di eludere il pagamento di quest'ultimo.

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale.

«Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta

taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto».

Il favoreggiamento personale è un reato di pericolo e, nella maggioranza delle ipotesi, istantaneo.

La condotta tipica è rappresentata da ogni comportamento, anche negativo, sufficiente a depistare o escludere le indagini di polizia non richiedendo la norma l'effettività materiale dell'azione.

Oggetto dell'attività penalmente rilevante è il comportamento, cosciente e volontario, posto in essere dal reo destinato all'intralcio dell'attività investigativa e finalizzato all'aiuto dell'autore materiale di un altro reato.

Integra la fattispecie di reato in oggetto anche colui il quale presta il suo aiuto al colpevole, al fine di sottrarlo alle indagini, quando queste non siano ancora iniziate.

La definizione di "aiuto" comprende non solo le condotte finalizzate alla creazione di barriere ostative alle indagini ma anche quelle di natura puramente omissiva; dunque comportamenti quali il silenzio, la reticenza e la mendacità sull'identità del colpevole sono idonei ad integrare il reato in oggetto.

Il reato si consuma nel momento in cui il soggetto attivo pone in essere la condotta di cui all'art. 378 c.p. rallentando o eludendo in qualche modo l'attività di investigazione.

Quanto all'elemento soggettivo il reato *de qua* presuppone il dolo generico, cioè la volontà di prestare aiuto ad una persona ben sapendo di intralciare o ritardare le fasi investigative e di ricerca; al riguardo la Corte di Cassazione ha ritenuto vi debba essere la precisa volontà di fornire quell'aiuto che comporta un probabile intralcio alle attività di giustizia, poiché tale aiuto integra la lesione del bene giuridico protetto, risolvendosi nell'evento e perciò nell'elemento costitutivo del reato.

Integra il reato di falsa testimonianza, previsto all'art. 372 c.p. e non quello in oggetto, colui il quale renda dichiarazioni reticenti o del tutto false in fase processuale e non dinanzi alla polizia giudiziaria nel corso dell'espletamento di un interrogatorio.

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

[...]

«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.

3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

4.(omissis).

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del

presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00.

Il reato in questione non richiede per il suo perfezionamento che l'ingresso illegale sia effettivamente avvenuto, trattandosi di un reato a condotta libera ed a consumazione anticipata. Il reato è pertanto integrato anche qualora venga soltanto offerto un contributo preventivo diretto a favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato.

Il reato di favoreggiamento dell'illegale presenza di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato di cui al comma 5 non è configurabile per il solo fatto dell'assunzione al lavoro di immigrati clandestini, occorrendo anche la finalità di ingiusto profitto, riconoscibile soltanto quando si esuli dall'ambito del normale rapporto sinallagmatico di prestazione d'opera.

Q IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

Art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001

Art. 25-duodecies, D.lgs. 231/2001.

«In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro».

Art. 22, commi 12, 12-bis-12-quinquies, D.lgs. 25.7.1998 n. 286 – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

«12 Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio».

Qualora sussistano le circostanze previste dall'art. 22, comma 12 del TUI, in aggiunta alle sanzioni ex D.lgs. 231/2001, la determinazione delle somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore straniero (in termini retributivi, contributivi e fiscali), è calcolata sulla presunzione che il rapporto di lavoro abbia avuto una durata di almeno tre mesi. È onere del datore di lavoro fornire l'eventuale prova contraria (*ex art. 3 del TUI*).